



Decreto Dirigenziale n. 31 del 26/01/2023

Dipartimento 60 - Uffici speciali

Direzione Generale 6 - Grandi Opere

U.O.D. 92 - Staff - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedura di appalto PNRR

Oggetto dell'Atto:

INDIZIONE PROC. N. 3573/AP/2023 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "NUOVO COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA". CUP B59J16003160001 - CIG 9607502974.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- a) la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale (DG 50.04.00), con nota prot. 2023-12/RUP/RUGGI del 24/01/2023 U, ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 26 del 19/01/2023 con il quale ha incaricato l'Ufficio Speciale Grandi Opere - Staff 60.06.92 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" dello svolgimento di una procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 35, 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato *"Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona"*, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice;
- b) l'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

A) - IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 360.543.863,48
B) - COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.685.502,12
C) - IMPORTO TOTALE DA APPALTARE (A+B)	€ 367.229.365,60

- c) sono stati acquisiti i seguenti CUP e CIG: **CUP B59J16003160001 - CIG 9607502974**;
- d) la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ha inoltre:
1. con Decreto Dirigenziale n. 6 del 12/01/2018, nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ing. Roberta Santaniello;
 2. adottato il DD n. 15 del 17/01/2023, successivamente rettificato con DD n. 25 del 19/01/2023 con il quale è stato riapprovato il quadro economico dell'intervento;
 3. con il suindicato decreto n. 26 del 19/01/2023, approvato la documentazione di seguito elencata:
 - Capitolato speciale d'appalto – Prescrizioni contrattuali;
 - Capitolato speciale d'appalto – Prescrizioni tecniche;
 - Schema di contratto, predisposto secondo le osservazioni effettuate dall'Avvocatura Regionale ed espresse con il parere PS 1-2023 e successiva integrazione, acquisiti entrambi al Protocollo generale n. PG/2023/16343 e PG/2023/20334;
 - Criteri per l'offerta economicamente più vantaggiosa;
 4. con Decreto Dirigenziale n. 30 del 25/01/2023, sulla base delle disposizioni della delibera della Giunta regionale n. 9 del 12/01/2023, della delibera n. 30 del 24/01/2023 e dell'accertamento disposto con il decreto dirigenziale n. 5 del 19/01/2023, ha impegnato sul capitolo di uscita U07542 la quota a carico dello Stato di euro 314.271.262,30 nella modalità seguente: euro 10.000.000,00 sull'esercizio 2023, euro 80.000.000,00 sull'esercizio 2024, euro 224.271.262,30 sull'esercizio 2025;
 5. con Decreto Dirigenziale n. 32 del 25/01/2023, sulla base delle disposizioni della delibera della Giunta regionale n. 587 del 16/11/2022:
 - ha impegnato sul capitolo di uscita U10212 la quota a carico della Regione Campania di euro 100.000.000,00 nella modalità seguente: euro 5.000.000,00 sull'esercizio 2023, euro 45.000.000,00 sull'esercizio 2024, euro 50.000.000,00 sull'esercizio 2025;
 - ha impegnato sul capitolo di Uscita U10213 la quota a carico della Regione Campania di euro 20.000.000,00 nella modalità seguente: euro 1.000.000,00 sull'esercizio 2023, euro 9.000.000,00 sull'esercizio 2024, euro 10.000.000,00 sull'esercizio 2025;

Ritenuto:

- a) di dover indire una procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 35, 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato *"Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona"*, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, per un importo a base di gara pari ad **€ 367.229.365,60, di cui € 6.685.502,12** relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA e oneri di legge se dovuti, **CUP B59J16003160001 - CIG 9607502974**;
- b) di dover assegnare alla procedura in parola il numero **3573/AP/2023**;
- c) di dover specificare che la stazione appaltante, per la presente procedura, si avvale dell'inversione dell'onere procedimentale, di cui all'art 133, comma 8 del Codice (applicabile anche ai settori ordinari, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del d.l. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge 55/2019 e prorogato dal decreto semplificazione al 31/12/2021 e ulteriormente prorogato dal decreto semplificazione bis al 30/06/2023), esaminando le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa;
- d) di dover prendere atto che la documentazione di gara è costituita dalla seguente documentazione:
- Capitolato speciale d'appalto – Prescrizioni contrattuali;
 - Capitolato speciale d'appalto – Prescrizioni tecniche;
 - Schema di contratto, giusto parere dell'Avvocatura Regionale PS 1-2023 e successiva integrazione, acquisiti entrambi al Protocollo generale n. PG/2023/16343 e PG/2023/20334;
 - Quadro Tecnico Economico;
 - Bando GUUE;
 - Disciplinare di gara;
 - Modello 1 – Domanda di partecipazione;
 - Modello 2 – Dichiarazioni integrative;
 - Modello 3 – Scheda identificativa dell'impresa concorrente;
 - Modello 4 – Documento di Gara Unico Europeo DGUE;
 - Modello 5 – Dichiarazione di avvenuto sopralluogo;
 - Modello 6 – Protocollo di legalità;
 - Modello 7 – Offerta economica;
 - Modello 8 – Offerta temporale;
 - Modello 9 – Dichiarazione familiari conviventi;
- e) di dover specificare che tale documentazione, anche se non materialmente allegata, costituisce parte integrante del presente decreto;
- f) di dover nominare Responsabile della procedura di gara la dott.ssa Anna Belfiore, funzionario in servizio presso lo Staff 60.06.92;

Visti:

- a) il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- b) la Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- c) la Legge n. 108 del 29 luglio 2021, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di

- rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- d) la DGR n. 498 del 16.10.2019, con la quale è stata approvata l'articolazione della Struttura “Grandi Opere”;
- e) la DGR n. 148 del 30.03.2022, relativa alla modifica ordinamentale della UOD 60.06.01 in STAFF 60.06.92 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR;
- f) la DGR n. 574 del 03.11.2022, con la quale è stato affidato al dott. Fabrizio Manduca l'incarico di Direttore Generale dell'Ufficio Speciale “Grandi Opere”;
- g) la DGR n. 651 del 29.11.2022, con la quale è stato affidato all'arch. Pasquale Manduca l'incarico di Responsabile dell'Ufficio di Staff 60.06.92 “Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR”;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo STAFF 60.06.92 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa con il presente provvedimento dal funzionario dott.ssa Anna Belfiore del medesimo Staff;

DECRETA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. indire una procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 35, 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato “*Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona*”, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, per un importo a base di gara pari ad **€ 367.229.365,60, di cui € 6.685.502,12** relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA e oneri di legge se dovuti, **CUP B59J16003160001 - CIG 9607502974**;
2. di assegnare alla procedura in parola il numero **3573/AP/2023**;
3. di specificare che la stazione appaltante, per la presente procedura, si avvale dell'inversione dell'onere procedimentale, di cui all'art 133, comma 8 del Codice (applicabile anche ai settori ordinari, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del d.l. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge 55/2019 e prorogato dal decreto semplificazione al 31/12/2021 e ulteriormente prorogato dal decreto semplificazione bis al 30/06/2023), esaminando le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa;
4. di prendere atto che la documentazione di gara è costituita dalla seguente documentazione:
 - Capitolato speciale d'appalto – Prescrizioni contrattuali;
 - Capitolato speciale d'appalto – Prescrizioni tecniche;
 - Schema di contratto, giusto parere dell'Avvocatura Regionale PS 1-2023 e successiva integrazione, acquisiti entrambi al Protocollo generale n. PG/2023/16343 e PG/2023/20334;
 - Quadro Tecnico Economico;
 - Bando GUUE;
 - Disciplinare di gara;
 - Modello 1 – Domanda di partecipazione;
 - Modello 2 – Dichiarazioni integrative;
 - Modello 3 – Scheda identificativa dell'impresa concorrente;
 - Modello 4 – Documento di Gara Unico Europeo DGUE;
 - Modello 5 – Dichiarazione di avvenuto sopralluogo;
 - Modello 6 – Protocollo di legalità;

- Modello 7 – Offerta economica;
 - Modello 8 – Offerta temporale;
 - Modello 9 – Dichiarazione familiari conviventi;
5. di specificare che tale documentazione, anche se non materialmente allegata, costituisce parte integrante del presente decreto;
6. di nominare Responsabile della procedura di gara la dott.ssa Anna Belfiore, funzionario in servizio presso lo Staff 60.06.92;
7. di inviare il presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni amministrative:
- Alla UOD Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni col pubblico (URP) per la pubblicazione sul BURC;
 - All'UDCP Segreteria di Giunta per i successivi adempimenti;
 - Alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale (DG 50.04.00),
 - Al RUP Ing. Roberta Santaniello.

Il Direttore Generale
Dott. Fabrizio Manduca

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	CAPPIELLO
NO_DOC_EXT:	2023-017041
SOFTWARE VERSION:	13.2.0
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	giovanni.diodato@regione.campania.it

LANGUAGE:	IT
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F02
VERSION:	R2.0.9.S05
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Bando di gara

Lavori

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) **Denominazione e indirizzi**

Denominazione ufficiale: Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale Grandi Opere - STAFF 60.06.92
"Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR"

Numero di identificazione nazionale: 80011990639

Indirizzo postale: Via Pietro Metastasio, 25/29

Città: NAPOLI

Codice NUTS: ITF3 Campania

Codice postale: 80125

Paese: Italia

Persona di contatto: Anna Belfiore

E-mail: anna.belfiore@regione.campania.it

Tel.: +39 0817964447

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.regione.campania.it

Indirizzo del profilo di committente: <https://pgt.regione.campania.it/portale/>

I.3) **Comunicazione**

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: <https://pgt.regione.campania.it/portale/>

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: <https://pgt.regione.campania.it/portale/>

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) **Tipo di amministrazione aggiudicatrice**

Autorità regionale o locale

I.5) **Principali settori di attività**

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1) **Entità dell'appalto**

II.1.1) **Denominazione:**

Affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato "Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona".

Numero di riferimento: 3573/AP/2023

II.1.2) **Codice CPV principale**

45215140 Lavori di costruzione di strutture ospedaliere

II.1.3) **Tipo di appalto**

Lavori

II.1.4) **Breve descrizione:**

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento denominato "REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA DI SALERNO".

II.1.5) Valore totale stimato

Valore, IVA esclusa: 367 229 365.60 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITF35 Salerno

Luogo principale di esecuzione:

Salerno.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Descrizione sommaria degli interventi inclusi:

- demolizione di alcuni manufatti residenziali-rurali nell'area di progetto;
- scavi di sbancamento per nuovi edifici ed opere esterne;
- costruzione di un nuovo fabbricato ospedale, di un edificio centrale tecnologica e relative opere minori come da elaborati progettuali;
- opere impiantistiche connesse;
- sistemazioni esterne, viabilità e parcheggi;

ogni altra opera riportata nel complesso della documentazione tecnica ed economica di progetto esecutivo; Il Nuovo Complesso Ospedaliero sarà ubicato nell'area delimitata da v. S. Leonardo a nord, v. Fondo Oliva ad ovest, tangenziale di Salerno e ferrovia Salerno-Reggio di Calabria, torrente Fuorni e Centrale del Latte a est come da elaborati di progetto.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo a base di gara con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'Esecutore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresì compresi, se recepiti dalla stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'eventuale offerta tecnica presentata dall'affidatario, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: A1. Organizzazione del cantiere / Ponderazione: 15

Criterio di qualità - Nome: A2. Personale impiegato e mezzi d'opera / Ponderazione: 15

Criterio di qualità - Nome: A3. Mitigazione impatti / Ponderazione: 10

Criterio di qualità - Nome: A4. Monitoraggio dell'esecuzione del contratto / Ponderazione: 5

Criterio di qualità - Nome: B1. Costruzione valenza strategica / Ponderazione: 15

Criterio di qualità - Nome: B2. Efficienza energetica, impatto e comfort ambientale / Ponderazione: 10

Criterio di qualità - Nome: B3. Caratteristiche e qualità materiali / Ponderazione: 10

Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in giorni: 1020

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì

Numero o riferimento del progetto:

Il finanziamento dell'intervento ammonta complessivamente ad € 414.271.262,30 di cui il 95% a carico dello Stato e il 5% a carico della Regione Campania. Con DGR n. 587 del 16/11/2022 si è programmata la quota regionale per un importo di euro 120 mln a valere PR Campania FESR 21/27.

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura

IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura

Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

Data: 03/04/2023

Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:

Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

Data: 12/04/2023

Ora locale: 10:00

Luogo:

Sala gare Ufficio Speciale Grandi Opere "Centrale Acquisti" in via Pietro Metastasio 25/29, 80125 Napoli.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) **Procedure di ricorso**

VI.4.1) **Organismo responsabile delle procedure di ricorso**

Denominazione ufficiale: TAR Campania - Napoli

Indirizzo postale: Piazza Municipio, 64

Città: Napoli

Codice postale: 80126

Paese: Italia

Indirizzo Internet: <http://www.giustizia-amministrativa.it>

VI.4.4) **Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso**

Denominazione ufficiale: TAR Campania - Napoli

Indirizzo postale: Piazza Municipio, 64

Città: Napoli

Codice postale: 80126

Paese: Italia

Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**

27/01/2023



Documento
firmato da:
PASQUALE
MANDUCA
27.01.2023
13:43:30 UTC



Giunta Regionale della Campania

Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture

PROC. N. 3573/AP/2023



***Azienda Ospedaliera Universitaria OO. RR. San Giovanni di Dio e Ruggi
d'Aragona***

Gara Europea a Procedura Aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità telematica, sopra soglia comunitaria, per l'Appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, relativamente ai lavori per la realizzazione del "NUOVO COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA"

***CUP: B59J16003160001
CIG: 9607502974***

DISCIPLINARE DI GARA

Indice

1. PREMESSE.....	2
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
3. OGGETTO DELL'APPALTO.....	8
4. IMPORTO A BASE DI GARA.....	9
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE....	11
6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE.....	13
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	13
8. AVVALIMENTO.....	17
9. SUBAPPALTO.....	18
10. PAGAMENTO A FAVORE DELLA ANAC.....	18
11. GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO PER GARANZIA DEFINITIVA.....	18
12. SOPRALLUOGO.....	20
13. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	21
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	23
15. CONTENUTO TELEMATICO DELLA "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".....	24
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	30
17. CONTENUTO TELEMATICO DELLA "BUSTA B - OFFERTA TECNICO - ORGANIZZATIVA".....	31
18. CONTENUTO PLICO TELEMATICO "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE".....	36
19. CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	37
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	38
21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	38
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	40
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	40
24. ACCESSO AGLI ATTI.....	43
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	43
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	43

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di Gara contiene le norme integrative del bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e di presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione del presente appalto.

Con la presente procedura di appalto l'Amministrazione Contraente intende perseguire l'obiettivo di affidare la realizzazione dei lavori, con Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice, facendo ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del medesimo Codice avente ad oggetto la realizzazione del "DEL NUOVO COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA"

Preso atto dell'inadeguatezza degli spazi a disposizione dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona e valutata, pertanto, la necessità di intervenire in maniera radicale sugli edifici costituenti l'attuale complesso, oramai vetusti, per i necessari adeguamenti alla normativa antincendio ed antisismica, nonché la maggiore convenienza della realizzazione di una nuova struttura, in ragione dei risparmi di gestione conseguibili, con DGR n. 693 del 14/11/2017 si è provveduto ad avviare il procedimento volto alla Progettazione esecutiva" e "Realizzazione del Nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. I Lotto", ferma restando la programmazione delle risorse di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 280/2017.

Per tale attività è stata demandata al Direttore Generale pro tempore della Direzione per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR, Responsabile Unico per l'Attuazione dell'intervento, ogni attività necessaria alla progettazione del nuovo complesso ospedaliero e si è stabilito che, il soggetto attuatore della "Realizzazione del nuovo Complesso Ospedaliero" fosse la Regione Campania. Allo stesso tempo si è demandata alla Direzione per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR l'adozione degli atti consequenziali, assicurando, tra l'altro, il rispetto delle tempistiche previste dalle delibere CIPE n.25/2016 e n.26/2016 relativamente all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Con il verbale Conferenza dei Servizi del 11.12.2017 tra Regione Campania, Comune di Salerno, AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, Università di Salerno, viene individuato il sito ove realizzare la nuova sede dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, nell'area ubicata in località San Leonardo, di oltre 207mila metri quadrati.

Con il D.D. n. 6 del 12/01/2018 del Direttore Generale della Direzione per la Tutela della Salute ed il coordinamento del SSR, con cui l'ing. Roberta Santaniello è stata nominata RUP dell'intervento.

Con l'Accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari - programma di interventi ex art. 20 legge n. 67/1988 siglato, in data 23/08/2019, dalla Regione Campania ed il ministero della Salute di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze si è programmato di destinare la somma di € 330.811.855,05 per i lavori e l'acquisto delle attrezzature nonché per gli oneri per l'esproprio delle aree ed altre spese tecniche.

Con il decreto dirigenziale n. 158 del 20/07/2018 della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il coordinamento del SSR relativo all'ammissione finanziamento dell'intervento in parola e all'impegno dell'importo di € 27.088.144,95, capitolo 7505, sul bilancio gestionale 2018/2020.

Con la DGR n. 587 del 16/11/2022 con la quale si programmano le ulteriori risorse per il cofinanziamento a carico della Regione Campania.

Espletate le varie fasi della progettazione con nota prot. 51 del 07/07/2022 il RUP ha trasmesso il progetto esecutivo, unitamente all'elenco degli elaborati, proponendone la presa d'atto finalizzata all'avvio della successiva fase di verifica preventiva e validazione ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 8, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Con decreto dirigenziale n. 52 del 08.07.2022, si è preso atto del PE e dell'allegato elenco elaborati ai fini dell'avvio delle attività di verifica.

Con decreto dirigenziale n. 564 del 30.12.2022, per l'effetto degli atti summenzionati, è stato approvato il progetto esecutivo.

Le disposizioni contenute nei capitolati e nei disciplinari tecnici costituiscono livelli prestazionali minimi, sulla base dei quali possono essere formulate proposte migliorative che verranno valutate in sede di offerta tecnica.

L'affidatario ha l'obbligo di eseguire e ottemperare a tutte le proposte migliorative presentate in sede di gara, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione contraente.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. cd. "Codice dei contratti pubblici".

Il valore complessivo dell'Appalto è fissato in **€ 367.229.365,60** (al netto di spese generali, di IVA al 22%) di cui **€ 6.685.502,12**

- Luogo di esecuzione: Salerno [codice NUTS: ITF35]
- CUP: **B59J16003160001**
- Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice è:
Ing. Roberta Santaniello, e-mail: roberta.santaniello@regione.campania.it
- Il Responsabile della procedura di gara è:
Dott.ssa Anna Belfiore, e-mail: anna.belfiore@regione.campania.it
- D.D. n. 564 del 30/12/2022 di approvazione del progetto esecutivo;
- D.D. n.32 del 25/01/2023 prenotazione di impegno a valere sui capitoli U10212 U10213
- DD n. 26 del 19/01/2023 approvazione degli atti di gara ed indizione;

In caso di eventuali differenti indicazioni letterali o tecniche, le disposizioni del presente disciplinare prevalgono su quelle del Capitolato.

I contenuti delle prestazioni in esame sono meglio specificati nel capitolato tecnico.

La procedura di gara è soggetta alle norme e alle condizioni previste dal Codice e ss.mm.ii., nonché alle previsioni della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (di conversione in legge del Decreto Legge, 16 luglio 2020, n. 76, c.d. "Decreto semplificazioni"); della Legge 29 luglio 2021, n. 108 (di conversione in legge del Decreto Legge, 31 maggio 2021, n. 77, c.d. "Decreto semplificazioni Bis"); del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., limitatamente agli articoli ancora vigenti; delle Linee Guida ANAC.

Il bando di gara è stato:

- trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017, n. 20);
- pubblicato sul Portale della Centrale Acquisti della Regione Campania all'indirizzo: <https://gare.regione.campania.it/portale/index.php/bandi>;
- pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania;
- pubblicato sul BURC;
- pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- pubblicato su DUE quotidiani nazionali;
- pubblicato su DUE quotidiani locali.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Bando GUUE;
2. Disciplinare di gara;

3. Capitolato speciale d'appalto – Prescrizioni contrattuali;
4. Capitolato speciale d'appalto – Prescrizioni tecniche;
5. Schema di Contratto;
6. Quadro Tecnico Economico;
7. Progetto Esecutivo;
8. Modello 1- Istanza di partecipazione;
9. Modello 2 - Dichiarazioni integrative;
10. Modello 3 - Scheda identificativa dell'impresa concorrente;
11. Modello 4 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ex art. 85 del Codice, approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato sulla G.U. serie generale n. 170 del 22/07/2016);
12. Modello 5 - Attestato di avvenuto sopralluogo;
13. Modello 6 - Protocollo di legalità;
14. Modello 7 - Offerta economica;
15. Modello 8 - bis Offerta temporale;
16. Modello 9 - Dichiarazione familiari conviventi;

È comunque onere di ciascun aggiudicatario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

Il Disciplinare di gara, ad integrazione del Bando, regola le modalità di partecipazione alla procedura di gara e di presentazione delle offerte, la procedura di aggiudicazione e ogni altra informazione utile alla gara in questione. Le specifiche tecniche sono riportate nel Capitolato speciale di appalto e nei relativi allegati. Le condizioni contrattuali generali e specifiche sono riportate nello Schema di Contratto.

La gara verrà espletata esclusivamente in modalità telematica, secondo le indicazioni fornite in prosieguo.

La documentazione di gara è reperibile sul portale della Centrale Acquisti della Regione Campania al seguente indirizzo Internet: <https://gare.regione.campania.it/portale/index.php/bandi>.

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso il Portale Gare all'indirizzo: <https://gare.regione.campania.it/portale/index.php/bandi> nell'apposita sezione alla casella Chiarimenti.

Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti **entro e non oltre (10) dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti e/o di informazioni complementari devono essere formulate, esclusivamente, in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione in forma anonima del quesito e del relativo chiarimento all'indirizzo internet sopra indicato nella sezione "Chiarimenti"

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della piattaforma e il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non verranno presi in considerazione quesiti generici, non pertinenti, caratterizzati da assoluta incertezza sulla provenienza, aventi carattere interpretativo delle norme vigenti.

Le risposte ai chiarimenti/quesiti si intenderanno conosciute e accettate dai concorrenti dal momento della loro pubblicazione sul Portale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite il portale delle gare. Pertanto, è onere degli operatori economici verificare il portale delle gare fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e durante tutto l'espletamento della gara.

Ad eccezione di quelle rese sul portale delle gare in forma pubblica, le restanti comunicazioni saranno visibili accedendo alla propria area privata, previo avviso all'indirizzo PEC oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica che i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di registrazione al portale

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.4. Dotazione tecnico-informativa per la partecipazione alla gara

Piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno che abroga la direttiva 1999/93/CE (di seguito per brevità Regolamento eIDAS – elettronico IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo 82/2005 del 7 marzo 2005 Codice dell'Amministrazione Digitale, del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. e degli atti attuativi (di seguito per brevità Codice), nonché del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 148/2021 del 12 agosto 2021 Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e delle linee guida dell'AGID Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici di maggio 2021.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel presente disciplinare di gara nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art.1176, comma 2 del Codice Civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;

- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione di partecipazione;
- gratuità, si precisa che nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardo nell'inserimento di dati e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a quanto di seguito indicato nel presente Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovute alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina: <http://www.regione.campania.it>, dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'operatore economico, interessato a partecipare alla presente gara telematica, può consultare preliminarmente le seguenti sezioni del portale delle gare:

- **sezione “Normativa e Manuali”, in cui potrà reperire, in particolare, il Manuale “Istruzioni per la registrazione degli operatori economici al Portale della Regione Campania” e le “Linee Guida sulla Presentazione dell'Offerta”;**
- **sezione “FAQ”.**

La Piattaforma <https://pgt.regione.campania.it/portale>, disponibile all'indirizzo www.regione.campania.it è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza di presentazione delle offerte, di seguito indicata.

Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare di gara e nel documento “Istruzioni per la registrazione degli operatori economici al Portale della Regione Campania” e le “Linee Guida sulla Presentazione dell'Offerta”; presente nella sezione “Normativa e Manuali”

In ogni caso è indispensabile:

- a. **disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma come specificato nella sezione “Requisiti Minimi” del portale delle gare;**
- b. **disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;**
- c. **di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido;**
- d. **avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:**
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del decreto legislativo n. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno Stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/2014;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forma di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma e procedere alla registrazione al Portale, in conformità alle indicazioni reperibili all'indirizzo <https://pgt.regione.campania.it> sezione “Registrazione Operatori Economici”.

Per poter partecipare alla gara, l'Operatore Economico deve essere registrato al portale delle gare e disporre, pertanto, della terna di valori (codice d'accesso, nome utente e password) necessaria per l'accesso all'area privata e per l'utilizzo delle funzionalità del portale medesimo.

Salvo che non risulti già in possesso delle credenziali d'accesso in virtù di una precedente registrazione, l'Operatore Economico deve effettuare la registrazione al portale delle gare mediante l'apposito link “Registrati” presente in homepage, per ottenere le tre credenziali d'accesso che gli saranno recapitate - entro le successive 6 (sei) ore - all'indirizzo PEC oppure, solo per gli operatori economici aventi sede in altri Stati membri, di posta elettronica indicato.

Si raccomanda di effettuare la registrazione almeno 48 (quarantotto) ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.

Pertanto, l'accesso al portale va fatta in modo anticipato rispetto alla scadenza dei termini di partecipazione all'avviso. È rischio esclusivo del partecipante effettuare la registrazione, o, parimenti, il caricamento di file o allegati in prossimità di scadenza. Il portale non accetta istanze pervenute fuori termine.

La mancata ricezione della terna di valori, che consente l'accesso al portale va fatta in modo anticipato rispetto alla scadenza dei termini di partecipazione all'Avviso. È rischio esclusivo del partecipante, effettuare la registrazione o, parimenti, il caricamento di file o allegati in prossimità di scadenza. Il portale non accetterà istanze pervenute fuori termine.

In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite funzioni “Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?” e/o “Hai dimenticato la password?” presenti sulla home page della Piattaforma.

Il codice d'accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono imm modificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l'apposito link "opzioni". La lunghezza massima della password è di 12 caratteri.

È possibile ricevere assistenza in merito all'attività di registrazione chiamando il Numero Verde 800 098 759, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 o inviare una e-mail a: helpdesk@afsoluzioni.it

Il concorrente è tenuto a custodire diligentemente, assumendo tutte le opportune cautele, il proprio "codice di accesso" e "nome utente", a mezzo dei quali verrà identificato, e la propria password, senza comunicarla o diffonderla a terzi o consentire, comunque, che terzi possano entrarne in possesso. L'utilizzo degli identificativi per la partecipazione alla gara on-line è consentito unicamente ai soggetti che abbiano il potere di rappresentare il concorrente.

Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara avverranno tramite il Portale e saranno visibili accedendo alla propria area privata previo avviso all'indirizzo di posta elettronica certificata dei legali rappresentanti delle imprese concorrenti.

In caso contrario la Stazione Appaltante non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Ai sensi dell'articolo 29, co. 1 e 2, del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono stati pubblicati sul portale del committente all'indirizzo <https://pgt.regione.campania.it/portale/>

3. OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento denominato "REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA DI SALERNO"

Descrizione sommaria degli interventi inclusi:

- demolizione di alcuni manufatti residenziali-rurali nell'area di progetto;
- scavi di sbancamento per nuovi edifici ed opere esterne;
- costruzione di un nuovo fabbricato ospedale, di un edificio centrale tecnologica e relative opere minori come da elaborati progettuali;
- opere impiantistiche connesse;
- sistemazioni esterne, viabilità e parcheggi;
- ogni altra opera riportata nel complesso della documentazione tecnica ed economica di progetto esecutivo;

Il Nuovo Complesso Ospedaliero sarà ubicato nell'area delimitata da v. S. Leonardo a nord, v. Fondo Oliva ad ovest, tangenziale di Salerno e ferrovia Salerno-Reggio di Calabria, torrente Fuorni e Centrale del Latte a est come da elaborati di progetto;

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo a base di gara con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'Esecutore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresì compresi, se recepiti dalla stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'eventuale offerta tecnica presentata dall'affidatario, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante.

L'appalto ha ad oggetto la realizzazione delle opere di cui al Progetto Esecutivo costituito dagli elaborati elencati nello specifico elenco elaborati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente procedura e del contratto.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Esecutore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Il Codice identificativo della gara (**CIG**) relativo all'intervento è il seguente: **9607502974**

Il Codice Unico di Progetto (**CUP**) dell'intervento è il seguente: **B59J16003160001**

4. IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

A) - IMPORTO TOTALE DEI LAVORI soggetto a ribasso d'asta	€ 360.543.863,48
B) - COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.685.502,12
C) - IMPORTO TOTALE DA APPALTARE (A+B)	€ 367.229.365,60

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui alla lettera A) della tabella sopra indicata, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo di cui alla lettera B) Costi della Sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

Categorie SOA di cui si compone l'intervento:

N	LAVORI	TIPOL.	CATEG. SOA	IMPORTO €	SICUREZ. €	TOTALE €	SUBAP. %	Avvalimento
1	OPERE STRUTTURALI SPECIALI	PREV.	OS21	100.945.250	1.871.810	102.817.060	<50%	NO
2	OPERE EDILI	SCORP.	OG1	96.407.731	1.787.672	98.195.403	50%	SI
3	IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI	SCORP.	OS4	3.742.700	69.400	3.812.100	100%	SI
4	IMPIANTI IDRICO SANITARI, ANTINCENDIO E GAS MEDICALI (*)	SCORP.	OS3	10.473.100	194.201	10.667.301	100%	SI
5	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO (*)	SCORP.	OS28	66.026.900	1.224.325	67.251.225	100%	SI
6	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (*)	SCORP.	OS30	60.626.833	1.124.193	61.751.026	100%	NO
7	OPERE ESTERNE	SCORP.	OG3	18.295.319	339.247	18.634.566	100%	SI
8	OPERE A VERDE	SCORP.	OS24	4.026.030	74.654	4.100.684	100%	SI
				360.543.863,48	6.685.502	367.229.365,60		

(*) per le seguenti categorie in relazione al possesso dei requisiti, valgono le regole stabilite dal Decreto 10 Novembre 2016 n.248 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la categoria OG11.

4.1. Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'importo del contratto a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori, fatto salvo la specifica disciplina normativa secondo DM 50/2022 e s.mm.ii. A tal proposito, avendo visionato la documentazione e preso atto dei luoghi, con la presentazione dell'offerta si intendono verificate ed accettate da parte dell'Esecutore tutte le quantità delle lavorazioni che concorrono alla formulazione dell'intero prezzo dell'appalto fisso ed invariabile, per dare l'esecuzione secondo tutte le configurazioni del progetto e le finalità dello stesso.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente

indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

Il ribasso percentuale complessivo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, applicato alla porzione dell'importo totale dell'appalto assoggettabile a ribasso d'asta, si intende incluso nella definizione dei prezzi unitari definiti dall'Appaltatore e riportati nell'elenco prezzi.

I prezzi contrattuali sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere (D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.

4.2. Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 1020 (mille e venti giorni)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il tempo di ultimazione dei lavori va ridotto (se applicabile) in base al ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali ove non dovesse applicarsi la disciplina del lavoro su tre turni, oltre che del normale andamento stagionale sfavorevole.

L'Esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Fuori dai casi di cui agli articoli 16 e 17 del Capitolato speciale d'appalto, il termine può essere sospeso, una o più volte a discrezione della D.L., per un tempo complessivo non superiore a 255 giorni, con ripresa della decorrenza dei termini per l'esecuzione dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori. Per l'indicato periodo massimo di sospensione di 255 giorni, disposta una o più volte, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennizzo o incremento del corrispettivo contrattuale, per nessuna causa o ragione.

4.3. Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

Si applicano le disposizioni dell'art. 106 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. 49/2018.

Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dalla stazione appaltante. Sono ammesse modifiche e/o varianti nei seguenti casi:

- a. le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, siano state previste nei documenti di gara iniziali ai sensi del comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Esse non possono apportare modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
- b. ai sensi del comma 1, lettera c) art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo quanto previsto dal comma 7, art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ove siano soddisfatte tutte le condizioni previste, le varianti in corso d'opera possono essere apportate qualora:
 - la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatario. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - la modifica non altera la natura generale del contratto.

Giunta Regionale della Campania

STAFF 92 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare

Procedure di Appalto PNRR

- c. ai sensi del comma 1, lettera d) art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel caso in cui un nuovo contraente sostituisca quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
- una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a) del Codice;
 - all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
 - nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
- d. ai sensi del comma 1, lettera e) art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel caso in cui le modifiche non siano sostanziali ai sensi del comma 4 art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In particolare: non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al cinque per cento delle categorie omogenee di lavori dell'appalto, come individuate nella tabella di cui all'Art. 23 del presente capitolato e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
- e. Ai sensi del comma 2 art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1 art. 106, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
- le soglie fissate all'art. 35 del Codice;
 - il quindici per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia, la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
- f. l'Appaltatore è tenuto ad eseguire eventuali opere aggiuntive che verranno individuate, contabilizzate e affidate con l'applicazione della normativa vigente in materia a giudizio insindacabile della Stazione appaltante e nel rispetto del presente Capitolato.
- g. è ammessa la fattispecie di variante migliorativa, proposta dall'esecutore, che comporti una diminuzione dell'importo dei lavori, ai sensi del comma 8 art. 8 del D.M. n. 49/2018. I prezzi contrattuali sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5.1. Soggetti ammessi

Sono ammessi a presentare offerta i concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ovvero imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e risultino in possesso dei requisiti specificati nei successivi punti del presente Disciplinare di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori economici), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del D.Lgs. 50/2016, per quanto attinenti alla natura dell'appalto oggetto di gara.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Regione Campania, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori

di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

5.2. È ammessa la partecipazione dei raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti.

5.3. Soggetti costituiti in forma associata

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera c) del Codice possono eseguire la prestazione con la propria struttura.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione dell'appalto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che la consorziata; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice penale.

Le aggregazioni di retisti aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.4. Prescrizioni relative ai soggetti riuniti o da riunirsi (ATI, consorzi e GEIE):

Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti trova applicazione l'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

- In caso di RTI o Consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete di tipo orizzontale è richiesto in capo al raggruppamento di raggiungere globalmente il requisito
- In caso di RTI o Consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete di tipo verticale il requisito di cui al presente disciplinare deve essere posseduto dall'impresa che esegue la prestazione prevalente, mentre le prestazioni secondarie devono essere soddisfatte dalle Mandanti esecutrici.

6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori per i quali:

- Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
- sussistono divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.
- Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.
- Che, avendo sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 siano in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure abbiano presentato la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010;
- La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità di cui all'art. 2 del Disciplinare costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Nel rispetto delle indicazioni delle Linee Guida ANAC e del Bando tipo n.1 i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. Il possesso dei requisiti richiesti sarà

verificato dalla stazione appaltante attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), in vigore dal 9 novembre 2022, in alternativa i documenti atti a dimostrare il possesso dei suddetti requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass, in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai fini dell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, la selezione dell'operatore economico avverrà secondo le capacità economico finanziaria, tecniche e professionali di cui all'art. 83 comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 50/2016.

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016, nelle more dell'emanazione del decreto dell'ANAC ivi previsto, si applica l'art. 216 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese) e il comma 2 dell'art. 12 della Legge 80/2014.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1. Requisiti di idoneità

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del D.lgs. 50/2016 è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.lgs. 50/2016. Il presente requisito va dichiarato compilando il DGUE parte IV sez. A n. 1).

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

L'iscrizione deve essere posseduta da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- ciascun subappaltatore;
- ciascuna impresa ausiliaria.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale

Certificazioni SOA per un importo pari o superiore a quanto previsto per la categoria a cui si intende partecipare.

Il possesso della qualificazione per tutte le categorie e classifiche richieste va dimostrato con attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata in corso di validità; l'attestazione SOA deve contenere la dichiarazione della presenza del sistema di qualità aziendale.

I requisiti richiesti al concorrente consistono nella qualificazione per le seguenti categorie SOA e classifiche:

Categ.	Declaratoria	Classif.	Importo €	tot. Lavori in %	Qualificazione obbligatoria	Note	Avvalabile
OS21	OPERE STRUTTURALI SPECIALI	VIII	102.817.060	28,00	SI	Categoria prevalente e subappaltabile < 50%	NO

OG1	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	VIII	98.195.403	26,74	SI	Categoria scorporabile e subappaltabile al 50%	SI
OS4	IMPIANTI Elettromeccanici TRASPORTATORI	V	3.812.100	1,04	SI	Categoria scorporabile e subappaltabile al 100%	SI
OS3(*)	IMPIANTI IDRICO SANITARI, ANTINCENDIO E GAS MEDICALI	VII	10.667301	2,90	SI	Categoria scorporabile e subappaltabile al 100%	SI
OS28(*)	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	VIII	67.251.225	18,31	SI	Categoria scorporabile e subappaltabile al 100%	SI
OS30(*)	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	VIII	61.751.026	16,82	SI	Categoria scorporabile e subappaltabile al 100%	NO
OG3	OPERE ESTERNE	VIII	18.634.566	5,07	SI	Categoria scorporabile e subappaltabile al 100%	SI
OS24	OPERE A VERDE	V	4.100.684	1,12	SI	Categoria scorporabile e subappaltabile al 100%	SI
			367.229.365,60	100%			

(*) per le seguenti categorie in relazione al possesso dei requisiti, valgono le regole stabilite dal Decreto 10 novembre 2016 n.248 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la categoria OG11.

7.3. Indicazioni per i Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, Aggregazioni di imprese di rete, Geie

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Trattandosi di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti di cui all'art. 84 del D.lgs n. 50/2016;

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nel caso in cui le imprese concorrenti partecipino alla gara utilizzando la forma dei raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti ex art. 48 del D.lgs n. 50/2016, dovranno attenersi a quanto indicato dall'art. 48 del D.lgs n. 50/2016 con le seguenti precisazioni:

I requisiti relativi di cui all'articolo 7.1) devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I Raggruppamenti temporanei nonché i Consorzi ordinari di imprese esecutrici, debbono indicare le quote di partecipazione-esecuzione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti come risultanti dall'attestazione SOA.

I requisiti di cui all'articolo 7.2) in caso di RTI o Consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete di tipo orizzontale è richiesto in capo al raggruppamento di raggiungere globalmente il requisito mentre in caso di RTI o Consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete di tipo verticale il requisito di cui al presente disciplinare deve essere posseduto dall'impresa che esegue la prestazione prevalente, mentre le prestazioni secondarie devono essere soddisfatte dalle Mandanti esecutrici.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare, in sede di offerta ai sensi dell'art.48 comma 4 del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

Ai sensi dell'art. 48, commi 17, 18 e 19-ter, del D. Lgs. n. 50 del 2016, è consentita la sostituzione meramente interna del mandatario o del mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese con un altro soggetto del raggruppamento stesso in possesso dei requisiti, nella fase di gara, solo nelle ipotesi di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione o, qualora si tratti di imprenditore individuale, di morte, interdizione, inabilitazione o anche liquidazione giudiziale o, più in generale, per esigenze riorganizzative dello stesso raggruppamento temporaneo di imprese, a meno che – per questa ultima ipotesi e in coerenza con quanto prevede, parallelamente, il comma 19 per il recesso di una o più imprese raggruppate – queste esigenze non siano finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. Inoltre, nei casi previsti dalla normativa antimafia, ai sensi dell'art. 95, c.1, D.lgs. 159/2011, è consentita - nella fase di gara - la sostituzione meramente interna esclusivamente del mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese con un altro soggetto del raggruppamento stesso in possesso dei requisiti (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27/ 05/ 2021, n.10; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27/ 05/ 2021, n.9).

7.3.1 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 46 lett. f), ovvero i Consorzi stabili del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al precedente punto 7 del presente disciplinare deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7-bis del D. Lgs. n. 50 del 2016, è consentito che i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice designino in sostituzione delle imprese indicate in sede di gara, ai fini dell'esecuzione dei lavori, una o più imprese consorziate diverse da quelle ivi indicate, per fatti o atti sopravvenuti, fatta eccezione per le situazioni di perdita dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, così come modificato dall'art. 10 della Legge 238/2021.

Non è pertanto consentita la sostituzione delle imprese consorziate designate originariamente in caso di perdita, da parte di queste, di un requisito generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016. Ricorrendo tale fattispecie, il consorzio verrà estromesso dal procedimento di gara in corso.

I consorziati designati ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D. Lgs. n. 50 del 2016, debbono essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara.

In fase esecutiva, i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50 del 2016, potranno assegnare le prestazioni oggetto del contratto d'appalto ad imprese consorziate diverse da quelle designate in sede di offerta, e potranno altresì sostituire una o più consorziate designate in sede di presentazione dell'offerta, anche nel caso in cui queste ultime abbiano perso un requisito generale di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016.

In ogni caso i consorziati designati in addizione od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, debbono appartenere alla compagine consortile sin dalla data di presentazione dell'offerta e non devono aver partecipato

alla medesima gara sotto qualsivoglia forma, o in caso di gara suddivisa in lotti, al medesimo lotto o ad altro lotto della medesima procedura.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre, ai sensi dell'art. 8, comma 5, lett. a-ter) del decreto Semplificazioni.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, direttamente dai consorzi medesimi, rispetto ai quali si sommano tutti i requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 20 (venti) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Stazione Appaltante comunica per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo di 20 (venti) giorni, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 commi 1 e 2 del D.lgs 50/2016, la Stazione Appaltante indica nel bando le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in quanto in tutto o in parte non subappaltabili, in ragione delle motivazioni contenute nella determina di indizione della gara.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta con riferimento alle categorie di lavori previste dal bando di gara, le lavorazioni ad esse riferibili che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e dal presente disciplinare di gara; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per le opere rientranti nelle categorie scorporabili catalogate dalla normativa vigente come "a qualificazione obbligatoria" di cui all'art. 12 comma 2 lett. b) della Legge 80/2014, come integrato dal DM n. 248 del 10 novembre 2016, il concorrente sprovvisto di idonee qualificazioni dovrà dichiarare che intende affidarle in subappalto (subappalto qualificante). Tale richiesta è atta al fine di consentire alla stazione appaltante di valutare sin dall'inizio l'idoneità di un'impresa, la quale dichiara e dimostri di possedere non in proprio, ma attraverso l'apporto altrui, le qualificazioni necessarie per l'aggiudicazione del contratto (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 01.07.2022 n. 5491). Considerando la complessità dell'appalto, la rilevanza strategica dell'intervento e la contingentazione dei tempi di esecuzione dei lavori, nel caso di ricorso al "subappalto qualificante" è obbligo del concorrente indicare espressamente nella domanda di partecipazione, pena esclusione, il ricorso a tale tipologia di subappalto con l'indicazione del/dei nominativi del/dei subappaltatore/i allegando anche tutta la relativa documentazione e le attestazioni qualificanti richieste in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa.

Per la disciplina del subappalto si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 105 del Codice e ss.mm.ii.

10. PAGAMENTO A FAVORE DELLA ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per l'importo determinato secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 830 del 21 dicembre 2021, pubblicata nel sito istituzionale nella sezione "Contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico)

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. n. 266/2005.

11. GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO PER GARANZIA DEFINITIVA

L'offerta è corredata da:

1. una garanzia provvisoria, come definita dall'articolo 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto salvo quanto previsto all'articolo 93, comma 7, del Codice.
2. una dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del Concorrente:

tra fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018, previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta, fatto salvo l'esercizio da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice della facoltà prevista dall'art. 32 comma 4 del Codice;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

L'offerente presenta la sola Scheda Tecnica 1.1 o 1.1.1 (a seconda che la Garanzia sia rilasciata rispettivamente da uno o più garanti) di cui all'Allegato B al Decreto n. 31/2018, debitamente compilata e sottoscritta sia dal garante che dall'offerente. Detta Scheda dovrà essere corredata:

- da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante;
- dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In ogni caso la garanzia fideiussoria, la Scheda Tecnica e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. Inoltre la Scheda Tecnica e la dichiarazione di impegno dovranno ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il Concorrente potrà sottoscrivere una nuova garanzia provvisoria di altro garante in sostituzione della precedente e produrre una nuova Scheda Tecnica in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Qualora il Concorrente possa cumulare più riduzioni, dovrà tener conto che la riduzione successiva verrà percentualmente calcolata sull'importo risultante dalla riduzione precedente.

Per fruire di dette riduzioni il Concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della Scheda Tecnica a condizione che la garanzia provvisoria sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tale documento sia costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, ecc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sulle aree oggetto dell'intervento è obbligatorio, la mancata effettuazione costituisce causa di esclusione.

Il sopralluogo si rende necessario in funzione della complessità dell'intervento da realizzare, al fine di consentire all'operatore economico di effettuare un'offerta coerente con le reali esigenze della stazione appaltante.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Entro 20 giorni dalla pubblicazione del bando di gara, dovrà essere formalizzata istanza di sopralluogo all'Ufficio del Rup tramite posta elettronica certificata rup.ruggi@pec.regione.campania.it. Entro i successivi 10 giorni, sarà fissata la data del sopralluogo e comunicata all'operatore economico con almeno 2 (due) giorni di anticipo.

Verrà rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo, da inserire in sede di partecipazione, all'interno del PLICO TELEMATICO "Busta A" (**MODELLO 5 - "Dichiarazione di avvenuto sopralluogo"**).

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità in corso di validità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. Il tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

13. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. L'offerta e la documentazione di gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2020. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazioni di conformità all'originale, ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta telematica deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 03/04/2023.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione dell'offerta entro il termine.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al precedente articolo 1 del Disciplinare.

Le offerte telematiche devono essere inoltrate, a pena di esclusione, nei termini di cui al precedente comma 15.3, tramite il suddetto portale, secondo la seguente procedura:

1. accedere all'"**AREA PRIVATA**" del portale, previa registrazione secondo quanto sopra indicato, mediante inserimento delle credenziali e cliccando su "**ACCEDI**";
2. cliccare sulla sezione "**BANDI**";
3. cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta "**BANDI PUBBLICATI**" (si aprirà l'elenco di tutti i bandi pubblicati);
4. cliccare sulla lente "**VEDI**", situata nella Colonna "**DETTAGLIO**" in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
5. visualizzare gli atti di gara con gli eventuali allegati (presenti nella sezione "**ATTI DI GARA**" e gli eventuali chiarimenti pubblicati;

6. cliccare sul pulsante **“PARTECIPA”** per creare la propria offerta (tale link scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte);
7. compilare la sezione **“BUSTA DOCUMENTAZIONE (BUSTA A)”**, allegando la documentazione come richiesta al successivo articolo 17 del presente disciplinare;
8. per la **“BUSTA TECNICA (BUSTA B)”** è necessario allegare la documentazione tecnica così come richiesta dall'art. 17 del presente disciplinare;
9. per la **“BUSTA ECONOMICA (BUSTA C)”** inserire nella sezione così denominata, a pena di esclusione:
 - a) la percentuale di ribasso espresso con tre cifre decimali;
 - b) l'offerta economica formulata, secondo il Modello di offerta economica allegato al presente disciplinare, tenendo conto di quanto richiesto dall'art. 18 del presente disciplinare.
10. cliccare su **“INVIO”**, verificare la correttezza della propria offerta ed il corretto caricamento degli allegati nella maschera di riepilogo che apparirà a video, ed infine cliccare su **“CONFERMA”** per inviare la propria offerta: al termine dell'invio si aprirà una pagina riproducente l'offerta inviata, completa di data di ricezione e protocollo attribuito dal sistema. È possibile stampare tale pagina cliccando sull'icona della stampante posta in alto a sinistra.

È sempre possibile verificare direttamente sul Portale il corretto invio della propria offerta seguendo la seguente procedura:

- a) inserire i propri codici di accesso;
- b) cliccare sul link **“BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”**;
- c) cliccare sulla lente **“APRI”** situata nella colonna **“DOC. COLLEGATI”** in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
- d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta **“OFFERTE”** e visualizzare la propria **OFFERTA**. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l'offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato). Si evidenzia inoltre che, al fine di consentire una più facile consultazione all'operatore economico, nella sezione **“BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”**, sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali si è mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante **“PARTECIPA”**.

Con le stesse formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono operare eventuali sostituzioni della documentazione inviata telematicamente.

L'**“OFFERTA”** è composta da:

- 1. BUSTA A - Documentazione amministrativa**
- 2. BUSTA B - Offerta tecnica**
- 3. BUSTA C - Offerta economica e Temporale**

Si precisa, inoltre che:

l'offerta è vincolante per il concorrente;

con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'art. 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Ove il raggruppamento o il consorzio non sia ancora costituito, l'impegno, sottoscritto da tutti i soggetti che compongono il RTI o il Consorzio costituendo, che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori economici, in caso di RTI, conferiranno mandato con rappresentanza ad uno di essi indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, in caso di Consorzio, stipuleranno il contratto di costituzione dello stesso indicando il soggetto che stipulerà il contratto in nome e per conto del Consorzio.

In caso di partecipazione in RTI costituito, l'istanza dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria.

In caso di partecipazione in RTI non ancora costituito, l'istanza dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante/procuratore di tutte le aziende che comporranno il raggruppamento.

In caso di Consorzio stabile dovrà essere dichiarato:

- il numero delle società consorziate di cui si compone il Consorzio;
- le società consorziate per le quali il Consorzio concorre e che eseguiranno l'appalto, in caso di aggiudicazione della gara;
- che in caso di aggiudicazione dell'appalto, il Consorzio Stabile assumerà il contratto per sé e/ o per conto delle società designate ad eseguire l'appalto, con conseguente responsabilità solidale verso la Regione Campania del Consorzio e delle singole società consorziate designate, per tutte le obbligazioni conseguenti;

In caso di partecipazione in Consorzio stabile l'istanza dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante/procuratore del Consorzio e dal Legale Rappresentante/procuratore di ciascuna impresa consorziata indicata quale esecutrice dell'appalto.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nel Plico telematico "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto, come già precisato, agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante, entro il termine fissata da quest'ultima, è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Le dichiarazioni sono redatte su modelli predisposti e messi a disposizione della Stazione Appaltante, come precisato al precedente comma 2.1.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie dei lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma doce deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO TELEMATICODELLA "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Nella sezione "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dovranno essere caricate domanda di partecipazione (**Modello 1**), le dichiarazioni integrative (**Modello 2**), la Scheda Identificativa dell'impresa concorrente (**Modello 3**), il DGUE (**Modello 4**), nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, secondo le modalità di seguito precisate.

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, secondo quanto indicato nei successivi commi, la seguente documentazione:

15.1 Domanda di Partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente utilizzando il **Modello 1- “Domanda di partecipazione”**.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge n. 76/2020.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperativa e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorzio per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorzi per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice così come modificato dell'art. 8, comma 5, lett. a-ter), del DL Semplificazioni così come da ultimo derogato ed integrato dal D.L. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021).

La Domanda di partecipazione (**Modello 1**) è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, la lettera ufficiale di invio dell'offerta è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia scansionata del documento d'identità del sottoscrittore firmato digitalmente;
- b) copia scansionata della procura firmata digitalmente oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 (sedici/00) viene effettuato o tramite servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice iban IT07Y100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero dal bonifico bancario. In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da

bollo da euro 16,00 (sedici/00) ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare. Obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE (**Modello 4**) di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche reso disponibile in formato elettronico editabile presso l'indirizzo <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti la dichiarazione relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori del presente appalto, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per l'attività di costruzione.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliario, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) copia scansionata dell'originale del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario;
- 5) le dichiarazioni rese tramite **Modello 1**.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle opere o parti delle opere che intende subappaltare con l'indicazione delle categorie alle quali dette opere sono riconducibili e con la relativa quota percentuale.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Al punto B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI specificare eventuali piani di rateazioni in corso per il pagamento di imposte e tasse.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 del presente disciplinare;
- b. la sezione B e C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale ed economico finanziario di cui al par. 7.2 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 Dichiarazioni integrative e Documentazione a corredo

15.3.1 Dichiarazioni integrative (Modello 2)

Nella domanda di partecipazione, ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, mediante l'Allegato 1, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante/procuratore del concorrente, con la quale dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc..) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. di non incorrere, ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE, nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5: lett. c), c bis) e c-ter), c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. di cui al comma 1, lett. b-bis) del Codice;
3. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del Codice, come modificato da ultimo dall'art.10, comma 1, lett.c) della legge 23 dicembre 2021, n. 238 e come meglio precisato dal decreto Ministero dell'economia e delle finanze 28 settembre 2022 che fornisce un chiarimento sul concetto di "gravi violazioni non definitivamente accertate";
4. dichiara, con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, tutte le ipotesi di illecito professionale che possano negativamente incidere sulla integrità o affidabilità (tra queste si segnalano a titolo esemplificativo le risoluzioni contrattuali disposte da Codesta o da altra Stazione Appaltante nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, anche se contestate in giudizio; i procedimenti penali di cui il concorrente sia a conoscenza per uno o più dei reati che incidono sulla moralità professionale dell'appaltatore tra i quali ricadono a titolo esemplificativo, tra gli altri, quelli di cui all'art 80, comma 1 del Codice e le fattispecie contemplate nelle Linee guida Anac n. 6, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19/4/2017, con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1008 dell'11 ottobre 2017;
5. dichiara, con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 5, del Codice eventuali provvedimenti concreti adottati e richiamati dall'art. 80, comma 7 del Codice, posti in essere per il superamento delle suddette cause di esclusione;
6. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

Giunta Regionale della Campania

STAFF 92 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare

Procedure di Appalto PNRR

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle forniture dei materiali e/o sulle lavorazioni, sia sulla determinazione della propria offerta;
- c) di aver preso cognizione dello stato dei luoghi ove devono eseguirsi i lavori in appalto;
- 7.** di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- 8.** di essere edotto degli obblighi degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, adottato dalla Stazione Appaltante con DGR n. 90 del 09/03/2021 (pubblicato sul BURC n. 24 del 15/03/2021) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 9.** di accettare il protocollo di legalità, attraverso la sottoscrizione del Modello 3 – Impegno a rispettare il Protocollo di Legalità. La mancata accettazione delle clausole contenute del protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del D.Lgs 159/2011;
- 10.** di essere iscritto nell'elenco fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di _____; oppure, di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di _____;
- 11.** nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale e la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice inoltre si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 12.** indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; sede competente Agenzia delle Entrate; sede Provinciale competente per il collocamento obbligatorio per i lavoratori disabili
- 13.** attesta di essere informato che il trattamento dei propri dati avverrà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
- 14. Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del citato RD 267/1942: dichiarazione attestante quanto segue (rispettivamente e a secondo della fase).**
- a) **Tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura:** ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale di, nonché dichiarazione attestante: di partecipare alla gara in avvalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- b) **Dopo l'emissione del decreto di apertura:** ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato di, nonché dichiarazione attestante: di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;
2. [per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice] copia conforme della/e certificazione/i di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
3. ai fini delle verifiche attinenti il rispetto della normativa antimafia, dichiarazione sottoscritta digitalmente attestante l'esistenza di eventuali soggetti conviventi anche "more uxorio" con i soggetti previsti dall'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, compilando apposito modulo allegato al presente Disciplinare (**Dichiarazione Familiari conviventi – Modello 9**). Qualora l'Impresa sia iscritta alla White List potrà essere allegata, in aggiunta alla dichiarazione di cui sopra, copia conforme della comunicazione di avvenuta iscrizione.
4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
5. PASSOE;

Si precisa che, nel caso di partecipazione all'appalto in Raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, il PASSOE deve essere firmato congiuntamente da TUTTE le mandanti/associate/consorziate PRIMA DI inserirlo nella busta della documentazione amministrativa.

6. Copia delle Attestazioni SOA

Copia della documentazione comprovante l'attestazione SOA – conformemente alla vigente normativa, idonea procedura di rinnovo della validità triennale o intermedia e/o quinquennale dell'attestazione SOA stessa.

7. Protocollo di legalità (**Modello 6**)

Impegno a rispettare il protocollo di legalità siglato in data 01.08.2007 tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1601 del 07.09.2007 (B.U.R.C. n. 54/2007).

8. Dichiarazione di Avvenuto sopralluogo (**Modello 5**)

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

L'ulteriore documentazione e le ulteriori dichiarazioni saranno rese con le modalità di seguito elencate.

Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, secondo le indicazioni di cui al precedente articolo 10 del Disciplinare:

1. il DGUE, a firma dell'ausiliaria;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento;
4. il PASSOE dell'ausiliaria.

Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta dalle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

Giunta Regionale della Campania

STAFF 92 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare

Procedure di Appalto PNRR

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di reteisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- Copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- Dichiarazione che indichi le categorie dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- Dichiarazione che indichi le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richieste, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;

dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La procedura di gara è soggetta alle norme e alle condizioni previste dal Codice e ss.mm. ii, con particolare riferimento alle novità introdotte della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76) (cd Decreto semplificazioni), e le ulteriori misure di semplificazione introdotte dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77.

L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, 35 ed art. 96 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con applicazione dell'art. 133, comma 8 **"inversione procedimentale" ai sensi della Legge 14 giugno 2019, n. 55 prorogata al 30 giugno 2023** ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 Codice dei Contratti.

La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli delle dichiarazioni rese dagli operatori economici concorrenti, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi in ordine alla veridicità delle medesime.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

TABELLA ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 96 DEL D.LGS. 50/2016					Punteggio
			Sub Criteri	Punti	
Offerta Tecnica	A	Aspetti organizzativi e realizzativi:			Totale punteggi QUALITATIVI 80
		- Organizzazione del Cantiere	A1	15	
		- Personale impiegato e mezzi d'opera	A2	15	
		- Prestazioni ambientali	A3	10	
	B	- Monitoraggio e aggiornamento dell'esecuzione del contratto	A4	5	
		Aspetti tecnologici e costruttivi:			
		- Costruzione valenza strategica e prevenzione rischi	B1	10	
		- Efficienza energetica, impatto e comfort ambientale, Spazi verdi esterni	B2	10	
Offerta Economica	C	Ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara al lordo degli oneri della sicurezza	D	15	Totale punteggi QUANTITATIVI 20
	E	Tempo derivante dall'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione lavori	E	5	

17. CONTENUTO TELEMATICO DELLA "BUSTA B - OFFERTA TECNICO - ORGANIZZATIVA"

Il plico telematico "BUSTA B - OFFERTA TECNICO - ORGANIZZATIVA" contiene, a pena di esclusione, la documentazione relativa all'offerta tecnica, strutturata secondo quanto previsto nel presente articolo.

Saranno contenute nella busta B:

- n. 7 relazioni con n. 12 allegati grafici secondo le specifiche di seguito riportate.
- computo metrico non estimativo (**a pena di esclusione, non deve contenere i prezzi**) in cui siano in cui siano evidenziate da un lato le lavorazioni e forniture migliorative, a parità di costo, rispetto a quelle a base di gara e, dall'altro, le lavorazioni integrative presentate dal concorrente in sede di offerta tecnica, che saranno realizzate senza aggravio di spesa per la Stazione appaltante;
- Il concorrente, al fine di documentare le proposte e consentirne la valutazione, potrà inserire nella "BUSTA B Offerta tecnica", **nella quantità massima di 60 pagg. A4**, i seguenti ulteriori documenti:
 - depliant sintetici, per ogni elemento oggetto di valutazione, dei certificati di qualità ove esistenti etc.;

Giunta Regionale della Campania

STAFF 92 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare

Procedure di Appalto PNRR

- elenco dei materiali, dei componenti, delle apparecchiature e delle lavorazioni riguardanti le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche proposte aggiuntive rispetto a quelle previste per la esecuzione dei lavori; l'elenco deve essere corredato dalle relative specifiche tecniche senza, però, indicarne i prezzi a pena di esclusione in quanto questi saranno a corredo dell'offerta economica;
- elenco dei software e delle specifiche attrezzature, con le relative specifiche tecniche, che verranno utilizzati per il piano di manutenzione dello stesso nella fase di esercizio futuro dell'intero complesso.

Si precisa che:

- **l'inserimento nell'ambito dell'offerta tecnica di proposte migliorative relative ai lavori e/o provviste non ricompresi nell'elenco prezzi a base di gara e quindi aggiuntive, e quindi sostitutive e/o integrative, non può essere oggetto di riconoscimento economico in fase di contabilizzazione dei lavori eseguiti. Tali proposte migliorative - valutate e considerate come opera da eseguirsi a corpo vengono infatti offerte a costo zero per l'Amministrazione, il costo di dette migliorie dovrà rientrare nell'importo netto dell'appalto, risultante dal ribasso offerto dal concorrente in sede di gara e quindi avranno valutazione nulla.**

A pena di esclusione i concorrenti non devono operare alcuna anticipazione di elementi di tipo quantitativo (elemento prezzo) che possano essere rilevati ai fini dell'individuazione dell'offerta contenuta nella busta C.

In caso di R.T.I. non ancora costituito alla data di presentazione dell'offerta, l'offerta tecnica deve essere siglata, datata e sottoscritta come sopra, pena l'esclusione del costituendo raggruppamento, dal legale rappresentante o dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di firma di ciascuna impresa raggruppanda.

L'offerta tecnica dovrà rispettare le caratteristiche minime stabilite nel bando e nel presente disciplinare, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

OFFERTA TECNICA (Totale 80 punti)

Il pregio tecnico verrà valutato sulla base degli elementi di seguito dettagliati inerenti l'oggetto dell'appalto con specifico riferimento all'attività di realizzazione dell'opera.

In linea generale si fa presente che, laddove il criterio riguardi la proposizione di soluzioni migliorative, le migliorie proposte, che siano di tipo quantitativo che qualitativo, non dovranno comportare la richiesta di nuove autorizzazioni ovvero non dovranno comportare la necessità di modificare le autorizzazioni già ottenute.

La relazione relativa all'OFFERTA TECNICA dovrà essere redatta in lingua italiana e presentata in fogli singoli di formato A4 testo solo a fronte, in carattere Times New Roman, con dimensione minima del font pari 12, interlinea singola, con numerazione progressiva ed univoca delle pagine, **di massimo 130 facciate** dovrà essere sviluppata e articolata secondo gli argomenti riportati di seguito e dovrà essere esplicativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni.

La relazione descrittiva dovrà essere strutturata in singoli capitoli corrispondenti ai sub criteri indicati rispettando le indicazioni fornite per ciascuno di essi.

La documentazione che compone l'offerta tecnica non dovrà contenere indicazioni economiche atte ad anticipare il prezzo offerto dal concorrente o, comunque, a consentirne preventivamente la ricostruzione.

Il Concorrente dovrà descrivere la modalità di approccio all'attività oggetto del presente affidamento e le risorse professionali e strumentali dedicate che intende utilizzare. L'attribuzione da parte dei Commissari delle preferenze sulle offerte avverrà per sub criteri, le preferenze dovranno essere correlate ai profili specifici oggetto di valutazione indicati nelle tabelle seguenti per ogni sub criterio:

A) ASPETTI ORGANIZZATIVI E REALIZZATIVI (max 70 pagine) (max 45 punti)

Criterio A - Sub-criteri di valutazione	Punti max	
---	-----------	--

A1. Organizzazione del cantiere	15	Relazione di 20 pp + 2 grafici A1
A2. Personale impiegato e mezzi d'opera	15	Relazione di 20 pp + Curriculum sintetici
A3. Mitigazione impatti	10	Relazione di 20 pp + 2 grafici A1
A4. Monitoraggio dell'esecuzione del contratto	5	Relazione di 10 pp + 1 grafico A1

A1. Organizzazione del cantiere - pianificazione, gestione degli interventi e dettagli sullo svolgimento dei lavori (15 punti - Relazione di 20 pp + 2 grafici A1)

A1.1 - Modalità di gestione del cantiere, delle scelte operative e delle metodologie costruttive oltre a quanto previsto dalle normative vigenti, volte a minimizzare l'impatto dell'intervento sul contesto ambientale circostante (inquinamento atmosferico e acustico), sulla viabilità e l'accessibilità dell'area circostante.

A1.2 - Modalità di approccio all'attività oggetto del presente affidamento, riferito allo specifico contesto dell'intervento e le risorse professionali e strumentali dedicate che intende utilizzare in previsione dell'utilizzo dei tre turni lavorativi. Proposte operative per l'allestimento di più sottocantieri contemporanei. Successione e concatenazione delle fasi lavorative per ciascun sottocantiere legate alla compresenza di più squadre di operai. Sarà premiata la coerenza e l'attendibilità della proposta, attraverso relazioni, schemi e planimetrie che dimostrino la fattibilità ed esecutività degli interventi, in coerenza alle ipotesi di cantierizzazione già predisposte nel progetto a base di gara.

A1.3 - Modalità di interazione con il RUP e la DL per lo svolgimento del contratto e il chiarimento di tutti i dettagli esecutivi, adempimento del piano di sicurezza. Efficacia dei sistemi e delle soluzioni che saranno impiegati per garantire la qualità di interazione con la committenza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sistemi di tracciabilità documentale, sistema di controllo della qualità, etc.

A2. Personale impiegato e mezzi d'opera (15 punti - Relazione di 20 pp + Curriculum sintetici)

A2.1 - Definizione della struttura di Project Management (SPM) dedicata che l'aggiudicatario designerà per assicurare, in ogni fase dell'appalto, un costante ed efficace controllo per garantire il conseguimento degli obiettivi tecnici e temporali, con particolare riferimento all'organigramma funzionale, all'organigramma nominale con relative competenze ed esperienze curriculari dei singoli componenti e alla relazione metodologica di gestione del processo.

A2.2 - Qualifiche professionali in relazione alla tipologia dei lavori e degli impianti da realizzare. Verranno valutate le esperienze maturate dal Direttore Tecnico nominato a capo della commessa e responsabile del contratto generale. Nonché l'esperienza professionale dei Direttori di Cantiere e delle maestranze fisse, anche in termini di anzianità di servizio, che si intendono utilizzare a garanzia del controllo, della sicurezza e della qualità di esecuzione dei lavori.

L'offerta dovrà essere accompagnata da curriculum, diplomi, attestati, etc del personale impiegato nel cantiere, in particolare dovrà essere evidenziata l'esperienza di chi svolgerà mansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso con particolare riguardo a:

- sistema di gestione ambientale,
- gestione delle polveri
- gestione delle acque e scarichi
- gestione dei rifiuti.

A2.3 - Curriculum, diplomi, attestati, etc., del personale indicato nell'organigramma, costituiranno un allegato della relazione e non saranno conteggiati nelle suddette 15 (quindici) pagine. Si invita, tuttavia, a produrre curricula sintetici (max 3 pagine per addetto).

A2.4 – Mezzi d'opera. Sulla base d'organizzazione delle lavorazioni di cantiere si chiede di individuare quantità e tipologia necessari, indicando quali sono già nella disponibilità dell'operatore economico, nella proprietà o con atti negoziali già stipulati ai fini del noleggio.

A3. Mitigazione impatti (10 punti - Relazione di 20 pp + 2 grafici A1)

A3.1 – Proposte atte a ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali ad aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e rimozioni di materiali in modo da favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali ovvero le modalità eventuali di conferimento ad un impianto autorizzato al recupero

Pertanto, le proposte operative dovranno evidenziare azioni in merito alla:

1. riduzione dell'impatto ambientale con riferimento all'utilizzo di mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato) per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali;
2. eventuale protezione di beni storico-culturali presenti nell'area del cantiere;
3. implementazione della raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, l'allestimento di eventuali aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali e rifiuti da costruzione e demolizione;
4. abbattimento del rumore delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali etc., e l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche nelle aree di lavorazione più rumorose, l'utilizzazione di gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;
5. abbattimento delle polveri e fumi o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;
6. riduzione dell'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature;
7. Proposte per la gestione dei materiali di risulta con indicazione delle modalità e dei tempi di smaltimento e la pulizia delle aree.
8. attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di cantiere con minori contenuti di impurità.

A3.2 - Proposte mitigative degli impatti a carico dell'ambiente circostante che l'operatore economico intende adottare nell'abito del III turno lavorativo (notturno)

A3.3- Proposte relative al miglioramento della conformità dell'edificio ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero Transizione Ecologica, finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale sulle risorse naturali, alla riduzione dei costi di manutenzione dell'opera, al miglioramento del comfort termo idrometrico, all'implementazione dei sistemi tecnologici innovativi, all'impiego di fonti energetiche rinnovabili ed alla ottimizzazione del risparmio energetico.

A4. Monitoraggio e aggiornamento dell'esecuzione del contratto (5 punti - Relazione di 10 pp + 1 grafico A1)

A4.1 - Sistemi di controllo dell'andamento del cantiere con modalità di condivisione tra i diversi soggetti che partecipano alla realizzazione dell'opera.

A4.2 - Proposte di supporto alla rappresentazione degli elaborati grafici "as built" mediante strumenti digitali con standard BIM (Building Information Modeling) che sia connotato da requisiti di portabilità e interoperabilità.

A4.3 - Coordinamento per l'attrezzaggio degli arredi e attrezzature medicali e non medicali non inclusi nell'appalto e in capo all'Azienda Ospedaliera.

B) - ASPETTI TECNOLOGICI E COSTRUTTIVI (max 60 pagine) (max 35 punti)

Criterio B - Sub-criteri di valutazione	Punti max	
---	-----------	--

B1. Costruzione valenza strategica	15	Relazione di 20 pp + 6 grafici A1
B2. Efficienza energetica, impatto e comfort ambientale	10	Relazione di 20 pp + 4 grafici A1
B3. Caratteristiche e qualità materiali	10	Relazione di 20 pp + 2 grafici A1

B1 - Costruzione valenza strategica e prevenzione rischi (15 punti - Relazione di 20 pp + 3 grafici A1)

B1.1 - Proposte di soluzioni migliorative strutturali e impiantistiche di salvaguardia dell'opera, relative all'insorgenza di calamità naturali (terremoti, allagamenti, innalzamento della falda) o altri eventi di eccezionale gravità (collasso di sistemi tecnologici).

B1.2 - Migliorie Impianti meccanici, elettrici e speciali relativamente a tecnologie e soluzioni che possano garantire il maggior grado di flessibilità e resilienza, con particolare attenzione alla massima integrazione con l'architettura dell'opera.

B1.3 - Alta sezionabilità impiantistica intesa come possibilità di operare modifiche per l'eventuale riconfigurazione delle aree funzionali che possono scaturire dai cambiamenti di destinazione d'uso.

B1.4 - Soluzioni impiantistiche con elevati pregi manutentivi e gestionali con caratteristiche di identificabilità, ispezionabilità ed accessibilità.

B1.5 - Soluzioni migliorative per garantire la continuità d'esercizio dell'attività ospedaliera per quanto riguarda gli aspetti meccanici ed elettrici, con particolare riferimento alle situazioni di emergenza.

B1.6 - Proposte innovative dei sistemi progettati in merito alla prevenzione dei rischi di contaminazione, con particolare attenzione agli impianti idrici e di condizionamento.

B2. Efficienza energetica, impatto e comfort ambientale (10 punti - Relazione di 20 pp + 2 grafici A1)

B2.1 - Soluzioni che possano migliorare l'efficienza energetica globale del fabbricato previste nel rispetto della normativa vigente per la certificazione energetica e con riferimento ai protocolli LEED, Itaca, BREEAM, etc.

B2.2 - Proposte di soluzioni migliorative del comfort ambientale, e in particolare parametri microclimatici, qualità dell'aria, rumore-vibrazione e illuminazione etc.

B2.3 - Funzionalità del sistema di monitoraggio dei consumi energetici. Soluzioni migliorative, prodotti, tool per l'uso efficiente dei consumi nell'ambito dell'automazione.

B2.4 - Qualità ed efficienza energetica delle soluzioni migliorative proposte in particolare rispetto alle caratteristiche prestazionali di efficienza degli impianti previsti dal progetto posto a base di gara.

B3. Caratteristiche e qualità materiali (10 punti - Relazione di 20 pp + 2 grafici A1)

B3.1 - Proposte migliorative circa le caratteristiche prestazionali e di durabilità dei materiali di finitura, tenuto conto in particolare:

1. di speciali accorgimenti di posa e dei requisiti di igienicità e di certificazione ambientale;
2. delle caratteristiche e qualità delle partizioni esterne verticali;
3. delle soluzioni tecnologico-costruttive degli elementi di partizione interna e dell'involucro esterno che consentano la massima flessibilità degli spazi, tenuto conto delle esigenze distributive e funzionali dell'organizzazione ospedaliera;
4. delle caratteristiche e qualità delle finiture e dei serramenti esterni ed interni;
5. delle caratteristiche prestazionali delle partizioni interne in relazione alla resistenza agli urti e isolamento acustico;
6. delle finiture di spazi interni che umanizzino le aree destinate alla Degenza, all'Atrio di ingresso, delle aree Didattiche e Direzionali, in termini di: accoglienza e socialità, privacy, comfort e organizzazione;

7. dell'utilizzo di materiali rinnovabili;
8. della distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione.
9. in merito all'organizzazione e allestimento degli spazi verdi esterni compreso eventuali elementi di arredo, nuove piantumazioni e sistemi di irrigazione, nel rispetto dei percorsi pedonali e carrabili individuati in progetto, con particolare attenzione alla tutela delle alberature esistenti.

B3.2 - Manutenzione sistemi, materiali e componenti, attraverso soluzioni che possano migliorare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparati, dei materiali e delle componenti edilizie per ciò che attiene l'allungamento del ciclo di vita, la diminuzione delle frequenze manutentive, la semplificazione delle operazioni di sostituzione, la facilità di approvvigionamento nel tempo e di smaltimento dei materiali di risulta.

Avvertenze e precisazioni

Le offerte presentate dai concorrenti devono essere concrete e non costituire "suggerimenti" per l'Amministrazione; pertanto, anche formule generiche utilizzate dal concorrente quali: "si potrebbe" oppure "si propone" o simili sono da intendersi quali veri e propri impegni di realizzazione da parte del concorrente.

Si rammenta che, nell'offerta tecnica, non dovrà essere riportata alcuna valorizzazione (ad es. importi, prezzi, ecc.), idonea ad anticipare i contenuti dell'offerta economica.

18. CONTENUTO PLICO TELEMATICO "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE"

D. OFFERTA ECONOMICA. (15 punti)

Nella busta C – OFFERTA ECONOMICA, redatta preferibilmente utilizzando il **MODELLO 7**, devono essere contenute, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016:

- l'indicazione del ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere con massimo tre cifre decimali dopo la virgola. In caso di discordanza tra le due indicazioni prevarrà l'indicazione in lettere;
- l'indicazione in cifre ed in lettere dell'importo degli oneri della sicurezza - cosiddetti aziendali, aggiuntivi a quanto previsto da PSC - ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;
- l'indicazione dei propri costi della manodopera - ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.
- computo metrico estimativo derivato dal ribasso offerto in cui siano evidenziate da un lato le lavorazioni e forniture migliorative, a parità di costo, rispetto a quelle a base di gara e, dall'altro, le lavorazioni integrative presentate dal concorrente in sede di offerta tecnica, che saranno realizzate senza aggravio di spesa per la Stazione appaltante;

Si evidenzia che l'operatore economico intenzionato alla partecipazione, accetta in modo incondizionato l'applicazione del ribasso percentuale UNICO offerto accettando totalmente le eventuali problematiche insorgenti nei contesti in cui si viene chiamati ad operare e non prevedibili in fase di gara.

A pena di esclusione, l'offerta deve essere firmata digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta, digitalmente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda come previsto nel presente disciplinare.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica non dovrà in alcun modo essere condizionata o redatta in modo indeterminato.

E. OFFERTA TEMPO (5 punti)

Nella busta C – OFFERTA TEMPORALE, redatta utilizzando il **MODELLO 8**, devono essere contenute:

- l'indicazione T max. = Durata in giorni naturali e consecutivi dei tempi di esecuzione lavori posti a base di gara, espresso in cifre unitarie ed in lettere
- In caso di discordanza tra le due indicazioni prevarrà l'indicazione in lettere;
- Cronoprogramma delle attività di esecuzione dei lavori

19. CALCOLO DEI PUNTEGGI

19.1. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio

La Commissione procederà con l'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra zero e uno da parte di ciascun commissario di gara; successivamente verrà calcolata la media dei coefficienti che sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile in relazione al singolo criterio. **Non sarà applicata la riparametrazione.**

L'attribuzione dei punteggi relativi alle singole voci verrà fatta in base ai seguenti giudizi cui corrispondono i seguenti coefficienti percentuali:

Giudizio	Valori	Criterio di giudizio della proposta/del miglioramento
Ottimo	1,0	Si rileva una perfetta corrispondenza fra la proposta del concorrente e le richieste della Stazione Appaltante
Più che adeguato	0,8	La proposta è formulata in maniera completa, con significativi approfondimenti su tutte le tematiche richieste
Adeguato	0,6	La proposta è formulata in maniera completa, con approfondimenti su alcune delle tematiche richieste
Parzialmente adeguato	0,4	La proposta è formulata rispettando tutti i contenuti minimi previsti, con approfondimenti su alcune delle tematiche richieste
Scarsamente adeguato	0,2	La proposta è formulata rispettando tutti i contenuti minimi previsti, ma non effettua alcun approfondimento sulle tematiche richieste
Non adeguato	0,0	La tematica è descritta in maniera incompleta in quanto mancano gli elementi significativi richiesti

In seguito all'attribuzione, da parte di ciascun componente della Commissione, dei coefficienti relativi ai suddetti criteri di giudizio, la commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta, in relazione al sub- criterio in esame.

19.2. Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore, di cui alle linee Guida dell'ANAC n.2/2016, par. VI, n.1 aggiornate dalla delibera n. 424/2018.

Il punteggio è dato dalla seguente formula

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i= punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n.

Non sarà applicata la riparametrazione.

19.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta Economica

Quanto all'offerta economica, verrà valutato il ribasso percentuale unico da applicare al relativo peso.

All'elemento "Ribasso" verrà attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare

$$Ci = Ra/Rmax$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ra = valore del ribasso offerto del concorrente i-esimo;

Rmax = valore dell'offerta con il ribasso più conveniente.

19.4. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta Temporale

Quanto all'offerta tempo, verrà valutato il tempo offerto da applicare al relativo peso.

All'elemento "Tempo" verrà attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare

$$Di = Tai/Tmax$$

dove:

Di = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Tai = valore del tempo offerto del concorrente i-esimo;

Tmax = valore con offerta tempo più conveniente

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 (Tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al Responsabile della procedura nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La stazione appaltante, per la presente procedura, si avvale dell'inversione dell'onere procedimentale, di cui all'art 133, comma 8 del Codice (applicabile anche ai settori ordinari, ai sensi dell'art. 1, comma 3 d. d.l. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge 55/2019 e prorogato dal decreto semplificazione al 31/12/2021 e ulteriormente prorogato dal decreto semplificazione bis al 30/06/2023), esaminando le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa. Il controllo sull'assenza dei motivi di esclusione, ai sensi dell'art. 80 del Codice avverrà successivamente e in capo all'affidataria.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **12/04/2023, alle ore 10.00** presso la sala gare della Centrale Acquisti in via Pietro Metastasio 25/29, 80125 Napoli e vi potranno partecipare i legali

rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, per ragioni di emergenza sanitaria da COVID-19 potrà essere realizzata, se necessario, in modalità web e/o in altra forma e se necessario aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data, negli orari e nelle modalità più opportune, che saranno avvisate ai concorrenti a mezzo PEC almeno 2 giorni prima della data fissata. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara, istituito ad hoc, procederà, nella prima seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse siano composte di Documentazione Amministrativa ed Offerte Tecnica ed Economica è riscontrata dalla presenza nel sistema telematico delle offerte medesime.

Il seggio di gara avvia la procedura dell'inversione procedimentale come segue:

- a. apertura di tutte le buste amministrative attraverso la piattaforma senza verificare il contenuto delle stesse;
- b. attribuzione dell'esito "Ammesso ex art. 133 comma 8" a ciascun offerente;
- c. chiusura della fase di valutazione amministrativa.

A questo punto si procederà con le successive fasi di valutazione, come di seguito descritte;

1. Apertura dell'offerta tecnica

Il Seggio di gara procederà all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche e alla consegna dei file alla Commissione giudicatrice.

Nel corso di più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

2. Apertura dell'offerta economica

In una seduta pubblica successiva, si procederà alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche.

La Commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche e dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP, che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

3. Verifica della documentazione amministrativa

Successivamente il Seggio di gara:

- a. esaminerà la documentazione amministrativa del miglior offerente, onde verificare: la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b. se del caso, attiverà la procedura di soccorso istruttorio, da applicarsi secondo le disposizioni dell'art. 83, comma 9, del Codice.;
- c. verificherà in caso di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice che i consorziati incaricati non abbiano presentato offerta alla gara in qualsiasi altra forma. In caso affermativo dispone l'esclusione dalla gara del consorzio e del consorziato;
- d. escluderà dalla gara il concorrente che non ha presentato la documentazione richiesta o non conforme;
- e. adotterà il provvedimento che determina l'eventuale esclusione dalla procedura di gara, provvedendo a comunicarlo al concorrente a mezzo PEC;
- f. redigerà apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) come sancito dalla Delibera n. 464/2022, reso disponibile dall'ANAC, o in mancanza trasmessi dall'operatore economico su richiesta della stazione appaltante. Tali Verifiche restano di competenza del Responsabile del Procedimento tramite il profilo associato al soggetto rappresentato "Stazione appaltante" attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

Concluso tali attività, si procederà alla eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta, secondo quanto indicato al successivo art. 22

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6. del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione - o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale - formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la

Giunta Regionale della Campania

STAFF 92 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare

Procedure di Appalto PNRR

migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

La Stazione Appaltante procederà, ai sensi del Decreto semplificazione e del Decreto Semplificazione BIS, mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli *articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare il contratto sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

La stipula avrà luogo entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e secondo lo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018 e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La garanzia fideiussoria definitiva deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e riportare l'autentica notarile della sottoscrizione attestante i poteri del firmatario. Detta garanzia deve essere prodotta in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tale ultimo caso, la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del d.lgs. 82/2005).

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, l'Appaltatore è, inoltre, obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a costituire e consegnare all'Amministrazione aggiudicatrice anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla medesima a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e riportare l'autentica della sottoscrizione attestante i poteri del firmatario.

L'importo della suddetta polizza corrisponde all'importo del contratto stesso, cui deve aggiungersi il 20% dell'importo del contratto per le opere preesistenti, salvo sia diversamente disposto dal CSA Norme Generali.

Tale polizza deve assicurare l'Amministrazione aggiudicatrice contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Ai sensi dell'art. 103 comma 8 per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorran consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), ammontano presuntivamente a circa € 6,000 oltre iva e saranno a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse -ivi comprese quelle di registro ove dovute -relative alla stipulazione dell'Appalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti di gara ed alla documentazione amministrativa è previsto nel rispetto dei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 53 del Codice, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di procedimento amministrativo. L'istanza di accesso dovrà essere adeguatamente motivata in ordine alla sussistenza della titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale in relazione alla documentazione richiesta.

L'accesso potrà essere esercitato allorché la richiesta abbia ad oggetto la documentazione attestante i requisiti di ammissione ed i provvedimenti della Stazione Appaltante relativi all'esclusione della procedura delle imprese concorrenti, ovvero la loro riammissione; altrimenti, sarà differito alla data successiva all'aggiudicazione.

L'operatore economico indica nella domanda di partecipazione le parti dell'offerta ricoperte da segreti tecnici e commerciali, che, pertanto, non potranno essere diffusi dalla Stazione Appaltante. L'accesso agli atti della procedura di gara può essere effettuato, inviando una specifica richiesta a mezzo pec, o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, a mezzo strumento analogo, al Responsabile della procedura di gara, come indicato in premessa.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Reg UE n. 679/2016 e al D. Lgs n. 101/2018, nonché del D. lgs. n. 196/2003 nelle parti ancora vigenti e/o richiamate, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi del D. Lgs n. 101/2018.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Regione Campania in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dai regolamenti interni.

Titolare del trattamento è la Giunta regionale della Campania, con sede in Napoli, Via S. Lucia, 81 Napoli, alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui al D. Lgs n. 101/2018.



Documento firmato da:
PASQUALE MANDUCA
27.01.2023 13:44:47 UTC



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OO. RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona **NUOVO COMPLESSO OSPEDALIERO**

PROGETTO ESECUTIVO



COMMITENZA
Regione Campania
via S. Lucia, 81 Napoli

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Roberta Santaniello

DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO
Arch. Pasquale Manduca

RTI DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO MANDATARIA



Studio Altieri S.p.A.
Coordinamento generale
tecnico e sicurezza,
Progettazione architettonica e
sanitaria, progettazione
antincendio, impatto
ambientale

Responsabile integrazione tra
le prestazioni specialistiche

Ing. Stefano Zordan

Responsabile progettazione
clinica e sanitaria

Arch. Luca Cerutti

Professionista antincendio
Assistente PM

Ing. Alessandro Artuso

Coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione

Geom. Moreno Gazzetto

Progettazione opere
architettoniche

Arch. Andrea Chiarolini

Coordinamento
progettazione

Ing. Andrea Sbalchiero

Giovane professionista
Progettazione ambientale

Ing. Laura Savegnago

MANDANTI



SAMOO Architects & Engineers
Progettazione architettonica
e sanitaria

Progettazione ospedaliera
Arch. Sang Hwoi Kong



Prof. Ing. Renato Vitaliani

Progettazione strutturale

Responsabile progettazione
opere strutturali

Ing. Renato Vitaliani



Studio Sound Service S.r.l.
Progettazione acustica

Tecnico competente in
acustica

Dott. Donato Masci

Dott.ssa Rosa Fiorillo
Archeologa



ICONIA Ingegneria Civile S.r.l.

Progettazione strutturale

Progettisti strutturali

Ing. Romj Friso
Ing. Domenico D'Anza



Studio Sani
Progettazione impiantistica
ed energetica

Responsabile progettazione
opere impiantistiche

Ing. Luca Sani



Dott. Umberto Borgia
Geologo



Studio Ing. A. Marano & Partners
Gestione e coordinamento campagne di rilievo, gestione
pratiche autorizzative e rapporti con gli Enti preposti

Dott. Gilberto Bragonzi
Responsabile organizzazione
sanitaria

CONSULENTI AL RTI DI PROGETTAZIONE

Ing. Gaetano Ruocco
Consulente - consistenza ospedale attuale

Arch. Gianluca Calabrese
Consulente - Pratiche e contatti con gli Enti

GENERALE

Capitolato speciale d'appalto – Prescrizioni contrattuali – PARTE PRIMA

RUGGI-SA	E	AR	GEN	REP	00	000	0120	r06
Codice commessa	Fase	Disciplina	Sottodisciplina	Set	Corpo	Livello	Numero	Revisione

Revisione	Data	Motivo	Redatto	Controllato	Approvato
00	Giugno 2022	Emissione PE	A.A.	F.C.	S.Z.
05	Dicembre 2022	Revisione per Approvazione	A.A.	A.A.	S.Z.
06	Gennaio 2023	Revisione	A.A.	A.A.	S.Z.

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

SOMMARIO

1	RIFERIMENTI NORMATIVI	1
2	CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	3
2.1	Art. 1 – Oggetto dell'appalto	3
2.2	Art. 2 – Ammontare dell'appalto.....	4
2.3	Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto	4
2.4	Art. 4 – Categoria prevalente, categorie subappaltabili	5
2.5	Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili	5
3	CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	6
3.1	Art. 6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	6
3.2	Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto.....	6
3.3	Art. 8 - Metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.....	7
3.4	Art. 9 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	7
3.5	Art. 10 – Fallimento dell'Esecutore.....	7
3.6	Art. 11 – Rappresentante dell'Esecutore e domicilio; direttore di cantiere	8
3.7	Art. 12 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	8
3.8	Art. 13 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini	9
3.9	Art. 14 – Clausole contrattuali relative ai C.A.M.....	9
4	CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	9
4.1	Art. 14 – Consegna e inizio dei lavori	9
4.2	Art. 15 – Termini per l'ultimazione dei lavori	12
4.3	Art. 16 – Proroghe	12
4.4	Art. 17 – Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori.....	13
4.5	Art. 18 – Sospensioni ordinate dal R.U.P.	15
4.6	Art. 19 – Penali per ritardo nei lavori – maggior danno	15
4.7	Art. 20 – Programma di esecuzione dei lavori dell'Esecutore e cronoprogramma	16
4.8	Art. 21 – Inderogabilità dei termini di esecuzione	18
4.9	Art. 22 – Risoluzione del contratto	19
4.10	Art.23 – Recesso	21
5	CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA.....	22
5.1	Art. 24 – Anticipazione.....	22
5.2	Art. 25 – Pagamenti in acconto	22
5.3	Art. 26 – Pagamenti a saldo.....	23
5.4	Art. 27 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto.....	24
5.5	Art. 28 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo.....	25

5.6	Art. 29 – Revisione prezzi	25
5.7	Art.30 – Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	25
6	CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	25
6.1	Art. 31 - Lavori a corpo	25
6.2	Art. 32 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....	26
6.3	Art. 32 bis – Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità	26
6.4	Art. 32 ter – Forma e contenuto delle riserve.....	26
7	CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE	27
7.1	Art. 33 – Garanzia per la partecipazione alla procedura	27
7.2	Art. 34 – Garanzie definitive.....	27
7.3	Art. 35 – Riduzione delle garanzie.....	29
8	CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L' ESECUZIONE.....	29
8.1	Art. 36 – Modifica del contratto – Varianti in corso d'opera.....	29
8.2	Art. 37 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	30
9	CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	31
9.1	Art. 38 – Norme di sicurezza generali.....	31
9.2	Art. 39 – Sicurezza sul luogo di lavoro	31
9.3	Art. 40 – Piano di sicurezza e di coordinamento	31
9.4	Art. 41 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	31
9.5	Art. 42 – Piano operativo di sicurezza	32
9.6	Art. 43 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	32
10	CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	33
10.1	Art. 44 – Subappalto.....	33
10.2	Art. 45 – Responsabilità in materia di subappalto	35
10.3	Art. 46 – Pagamento dei subappaltatori	36
11	CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	36
11.1	Art. 47 – Accordo bonario.....	36
11.2	Art. 47bis – collegio consultivo tecnico.....	37
11.3	Art. 48 – Definizione delle controversie-transazione-Giudice ordinario.....	38
11.4	Art. 49 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	39
11.5	Art. 49 bis – Sistemi di gestione ambientale, diritti umani e condizioni di lavoro.....	40
12	CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	41
12.1	Art. 50 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	41
12.2	Art. 51 – Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	42

12.3	Art. 52 – Presa in consegna dei lavori ultimati	42
13	CAPO 12 - NORME FINALI	43
13.1	Art. 53 – Oneri e obblighi a carico dell'Esecutore	43
13.1.1	A – Oneri specifici relativi alle demolizioni	43
13.1.2	B – Oneri specifici a carico dell'Appaltatore relativi alla Bonifica Bellica ed agli scavi archeologici 44	
13.1.3	C - Oneri generali a carico dell'Appaltatore relativi alla esecuzione dei lavori su turni.....	44
13.1.4	D – Oneri speciali a carico dell'Appaltatore relativi a sito web informativo, riprese di cantiere e mock-up 45	
13.1.5	E - Oneri generali a carico dell'Appaltatore relativi alla esecuzione di tutte le opere	45
13.2	Art. 54 – Oneri speciali a carico dell'Esecutore	53
13.3	Art. 55 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	55
13.4	Art. 56 – Custodia del cantiere	55
13.5	Art. 57 – Cartello di cantiere	55
13.6	Art. 58 – Spese contrattuali, imposte, tasse	56
14	ALLEGATI	57

1 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 1374 c.c. sull'integrazione del contratto;
- Art 1460 c.c. relativo all'inadempimento;
- Art 1669 c.c. relativo ai vizi dell'opera;
- Art. 2087 c.c. relativo alla tutela delle condizioni di lavoro per quanto applicabile;
- Legge del 4 Aprile 1958 n. 179 "Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti";
- Legge del 5 novembre 1971 n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica";
- Legge 2 Febbraio 1974 n. 64;
- D.M. Infrastrutture 17 Gennaio 2018;
- Decreto Presidente della Repubblica del 1972 n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto";
- Legge 27 dicembre 2019 n.160;
- Legge 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal I decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, alla L. 10 febbraio 1962, n. 57 e alla L. 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia"
- Legge del 19 marzo 1990, n. 55, e s.m.i. "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale "per quanto applicabile";
- Legge del 21 febbraio 1991, n. 52 "Disciplina della cessione dei crediti di impresa"
- Decreto Presidente Consiglio Ministri del 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 41 "Armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e il regolamento (CE) n. 765/2008, ...";
- DPCM 14 novembre 1997 "Valori limite delle sorgenti sonore";
- Decreto Legislativo del 10 settembre 2003 n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30";
- Legge 12 luglio 2006, n. 228 "Conversione del decreto-Legge 12 maggio 2006, n. 173 Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa";
- Legge 4 agosto 2006, n. 248 Conversione del decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

- Decreto Ministero Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008 n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 "Misure in terra di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro";
- Decreto Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" per quanto applicabile e vigente nella fase transitoria;
- Decreto legislativo del 2 luglio 2010 n. 104 "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo";
- Decreto Legislativo del 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"
- Legge 9 Agosto 2013, n. 98 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"
- Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 24 Aprile 2014 "Individuazione delle categorie di lavorazioni che richiedono l'esecuzione da parte di operatori economici in possesso di specifica qualificazione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 "
- Legge del 27 Maggio 2014 n.80 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015"
- Legge del 27 Febbraio 2015 n. 11 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative";
- Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. compresa la Legge 120/2020 (Legge semplificazioni);
- Decreti attuativi del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti progressivamente emanati a seguito del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per quanto applicabili;
- Linee guida ANAC emanate progressivamente a seguito del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per quanto applicabili;
- Legge 21 giugno 2017 n.96;
- Decreto Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n.120;
- Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n.106.
- Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7 Marzo 2018, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

Le leggi, regolamenti e disposizioni vigenti o che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relativi alla tutela, sicurezza ed igiene del lavoro, alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie del genere, agli assegni familiari, alla assunzione della manodopera locale e, in generale, a tutte le prescrizioni relative alla assistenza, previdenza e provvidenza sociale e simili.

Tutte le leggi vigenti, decreti, regolamenti ed ordinanze emanate, per le rispettive competenze, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli Enti preposti ed autorizzati nel settore delle costruzioni e degli impianti e materiali a queste relative che, comunque, possono interessare direttamente l'oggetto dell'appalto.

L'osservanza di tutte le norme richiamate dal presente articolo, sia esplicitamente sia indirettamente, si intende estesa a tutte le integrazioni e modificazioni fatte successivamente con leggi, decreti, regolamenti, disposizioni, ecc. anche se emanati in corso di esecuzione dell'opera appaltata.

2 CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

2.1 ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:
 - a. Denominazione della Stazione Appaltante: "Realizzazione del Nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno"
 - b. Descrizione sommaria degli interventi inclusi:
 - demolizione di alcuni manufatti residenziali-rurali nell'area di progetto;
 - scavi di sbancamento per nuovi edifici ed opere esterne;
 - costruzione di un nuovo fabbricato ospedale, di un edificio centrale tecnologica e relative opere minori;
 - sistemazioni esterne, viabilità e parcheggi;
 - ogni altra opera riportata nel complesso della documentazione tecnica ed economica di progetto esecutivo;
 - c. Ubicazione: area delimitata da v. S. Leonardo a nord, v. Fondo Oliva ad ovest, tangenziale di Salerno e ferrovia Salerno-Reggio di Calabria, torrente Fuorni e Centrale del Latte a est come da elaborati di progetto;
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo a base di gara con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'Esecutore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'appalto ha ad oggetto la realizzazione delle opere di cui al Progetto Esecutivo costituito dagli elaborati elencati nello specifico elenco elaborati che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto fatto salvo le avvertenze più avanti specificate. L'esecutore dichiara di ben conoscere tutti gli elaborati elencati e di averli ritenuti assolutamente completi e idonei a consentire senza dubbi o incertezze l'esecuzione dei lavori.
5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Esecutore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
6. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

7. Ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 e s.m.i.
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:

9607502974;

- b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:

B59J16003160001;

2.2 ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

A) - IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 360.543.863,48
B) - COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.685.502,12
C) - IMPORTO TOTALE DA APPALTARE (A+B)	€ 367.229.365,60

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera A), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo di cui alla lettera B) Costi della Sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

2.3 ART. 3 – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato interamente **"a corpo"** ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. L'importo del contratto a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori, fatto salvo la specifica disciplina normativa secondo DM 50/2022 e s.mm.ii. A tal proposito, avendo visionato la documentazione e preso atto dei luoghi, con la presentazione dell'offerta si intendono verificate ed accettate da parte dell'Esecutore tutte le quantità delle lavorazioni che concorrono alla formulazione dell'intero prezzo dell'appalto fisso ed invariabile, per dare l'esecuzione secondo tutte le configurazioni del progetto e le finalità dello stesso.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
4. Il ribasso percentuale complessivo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, applicato alla porzione dell'importo totale dell'appalto assoggettabile a ribasso d'asta, si intende incluso nella definizione dei prezzi unitari definiti dall'Appaltatore e riportati nell'elenco prezzi.

5. I prezzi contrattuali sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere (D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.

2.4 ART. 4 – CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SUBAPPALTABILI

1. Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 ed alle successive disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 9, Legge n.80/2014, in conformità all'allegato «A», i lavori sono classificati nella categoria prevalente e nelle categorie scorporabili di cui al D.M. 10.04.2016 n.248.

Il tutto come risulta dal prospetto all'allegato A.

2. Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nel bando di gara e nel presente CSA. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'Appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato.
3. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. oo) ter, del Codice dei contratti, sono scorporabili le categorie non appartenenti alla categoria prevalente e di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o a 150.000 euro.
4. Ai sensi degli articoli 3 e 89 del Codice dei contratti, sono altresì scorporabili le categorie costituenti strutture, impianti ed opere speciali nonché le categorie riguardanti lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico, come individuate con il d.m. Ministero Infrastrutture e Trasporti 10 novembre 2016, n. 248, qualora il valore dell'opera superi il 10 per cento dell'importo totale dei lavori.
5. Le opere di cui al precedente comma 4, sono subappaltabili nei limiti della percentuale indicata nella tabella "Allegato A" dell'importo delle stesse, come prescritto dall'articolo 105 del Codice dei contratti in materia di subappalti. Si rimanda alla tabella "Allegato A" allegata alla presente relazione per visionare la quota subappaltabile.
6. In merito ai requisiti di qualificazione dell'eventuale mandataria e delle imprese mandanti si applica quanto prescritto dalle normative vigenti tra cui, in particolare, si citano gli articoli 48, 83 e 84 del Codice dei contratti e l'articolo 12 della Legge 80/2014.
7. Qualora l'Appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possieda i requisiti per una delle lavorazioni incluse nell'appalto, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, che l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. In caso di subappalto, ove consentito, questo non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.

2.5 ART. 5 – GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R. 207/2010 e all'articolo 35 del presente capitolato, sono indicati nella tabella riportata all'allegato B del presente Capitolato Speciale di Appalto.
2. Ai sensi del presente capitolato, gli importi dei lavori a corpo non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile.

3 CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

3.1 ART. 6 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dichiara di aver attentamente verificato l'intera documentazione posta a base di gara e di aver segnalato e chiarito ogni eventuale omissione o discrepanza tra gli elaborati di progetto.
2. L'Appaltatore, dopo aver preso conoscenza di tutta la documentazione contrattuale e dopo aver preso visione dei luoghi, riconosce che le indicazioni fornite sono sufficienti alla definizione di tutte le opere da realizzare e alla ponderata formulazione della propria offerta. L'Appaltatore non potrà eccepire in nessun caso la mancata conoscenza dei luoghi oggetto dell'appalto. L'Appaltatore è obbligato ad effettuare un sopralluogo e prendere visione dei luoghi oggetto dell'appalto;
3. Gli elaborati di progetto sono da considerarsi reciprocamente esplicativi. Nel caso in cui una porzione di lavoro sia descritta nel CSA e non presente nei disegni di progetto o viceversa, tale porzione si ritiene parte integrante dello scopo del lavoro e si considera che i relativi costi siano stati inclusi nell'importo totale dall'Appaltatore
4. In caso di discordanza tra le norme del presente Capitolato o dei Capitolati tecnici, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasti o che in minor misura collimi con il contesto delle norme riportate nei rimanenti atti contrattuali o vigenti in materia.
5. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i vari atti di contratto, fermo restando quanto stabilito al precedente capoverso, prevarrà l'interpretazione più favorevole per l'Amministrazione.

3.2 ART. 7 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - c) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest'ultimo, per quanto applicabile;
 - d) il capitolato speciale di appalto nella sua interezza con allegati;
 - e) tutti gli elaborati grafici e amministrativi del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, ad eccezione degli elaborati esplicitamente esclusi come al successivo comma 3;
 - f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i.;
 - g) il piano operativo di sicurezza;
 - h) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. 207/2010.
 - i) Offerta dell'Esecutore (incluso l'elenco dei prezzi unitari);
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - j) il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - k) D.P.R. n. 207/2010 per quanto vigente ed applicabile;

- l) il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- m) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- n) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- o) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

3.3 ART. 8 - METODI E STRUMENTI ELETTRONICI DI MODELLAZIONE PER L'EDILIZIA E LE INFRASTRUTTURE

Per quanto concerne le modalità di impiego della Metodologia BIM (Building Information Modeling) ai sensi del DM 560/2017 e s.m.i., l'impresa dovrà attenersi a quanto sarà stabilito dalla Stazione Appaltante in fase di gara con la relativa documentazione.

3.4 ART. 9 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'Esecutore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, delle cave, delle discariche autorizzate, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

3.5 ART. 10 – FALLIMENTO DELL'ESECUTORE

1. In caso di fallimento dell'Esecutore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'Esecutore mandataria o di una Esecutore mandante trovano applicazione rispettivamente nei commi 18 e 19 dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

3.6 ART. 11 – RAPPRESENTANTE DELL'ESECUTORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'Esecutore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Esecutore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'Esecutore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Esecutore o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'Esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Esecutore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Esecutore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

3.7 ART. 12 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto – Norme Tecniche di Esecuzione, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto e le specifiche prescrizioni in parte due del presente CSA.
3. Per tutti i materiali e sistemi indicati nel progetto si intende ricompreso l'eventuale sfrido di lavorazione per la realizzazione e posa in opera. Nello spirito dei Criteri Ambientali Minimi si raccomanda all'Appaltatore di minimizzare sfrido e rifiuti.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato, trovano applicazione le disposizioni stabilite in materia dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge e/o regolamenti, nonché dalle eventuali disposizioni di natura tecnica.

5. Le disposizioni di cui al presente Capitolato debbono intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, legislative o regolamentari.
6. Si richiama l'attenzione dell'Appaltatore a quanto individuato dalla Stazione Appaltante in relazione alla necessità di prevedere le lavorazioni su tre turni secondo quanto riportato nel documento "Relazione sul lavoro a tre turni" allegato alla presente ("Allegato C").

3.8 ART. 13 – CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

3.9 ART. 14 – CLAUSOLE CONTRATTUALI RELATIVE AI C.A.M.

1. L'appaltatore è tenuto al rispetto delle clausole contrattuali di cui al DM 23/06/2022 relativo ai C.A.M. per gli edifici, in relazione a tutti gli aspetti indicati in tale Decreto.

4 CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

4.1 ART. 14 – CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018, l'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto, e che deve altresì contenere la convocazione dell'Esecutore.
2. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art.32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. È facoltà della stazione appaltante, per qualsiasi causa o impedimento, disporre la consegna anche in tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Esecutore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

Qualora la consegna dei lavori avvenga in tempi successivi, in maniera frazionata, la data legale di consegna e inizio degli stessi sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale, fatto salvo quanto descritto in seguito. In caso di consegna parziali, l'Esecutore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applicherà la disciplina dell'art. 107 del DL. n. 50/2016.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'Esecutore e approvato dal Direttore dei Lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine ultimo contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale, decorso 90 (novanta) giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte dell'Amministrazione appaltante, alla consegna delle zone disponibili, l'Esecutore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui l'Esecutore, trascorsi 90 (novanta) giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Esecutore procedere, nel termine di 5 (cinque) giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al D.Lg.vo n. 81/2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione attuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e della attrezzature di cantiere.

L'Esecutore appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

4. Se nel giorno fissato e comunicato l'Esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. L'Esecutore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
6. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione Appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto, ovvero allorché l'intervallo tra una consegna parziale e la successiva sia maggiore del 50% del tempo contrattuale. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dello stesso art. 5 del D.M. 49/2018. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta, e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, secondo le modalità di calcolo stabilite al comma 14.

7. La Stazione Appaltante avrà facoltà di non accogliere l'istanza di recedere dal contratto nei casi in cui le motivazioni siano derivati da fatti oggettivamente imprevisi e non dipendenti da inerzie o negligenza nello sviluppo della procedura.
8. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma dei lavori, nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
9. Oltre alle somme espressamente previste dai precedenti commi 7 e 8, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore.
10. A pena di decadenza, la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del precedente comma 7, debitamente quantificata, deve essere formulata a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata all'indirizzo del Direttore dei lavori, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; sempre a pena di decadenza, la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del precedente comma 8 deve essere formulata mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità alla prima occasione in cui lo stesso venga sottoposta all'Appaltatore.
11. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non accogliere l'istanza di recesso formulata dall'Appaltatore allorché la mancata consegna nei termini, ovvero un intervallo tra una consegna e l'altra maggiore del 50% del tempo contrattuale, sia da ascrivere a circostanza non imputabile alla Stazione Appaltante.
12. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 6, 7 e 9.
13. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'Appaltatore e deve contenere: a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi; b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'Appaltatore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'Appaltatore stesso; c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
14. Nel caso di consegna parziale delle aree e/o dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere domande per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni eseguibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.
15. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia d'inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore un mese da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
16. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato oppure in presenza di temporanea indisponibilità di aree; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna parziale. Il comma 4 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

17. Ove, per qual si voglia motivo, l'Appaltatore intenda formulare contestazioni relative alla consegna delle aree o dei lavori, a pena di decadenza, deve formulare la propria domanda in calce al verbale di consegna, indicando analiticamente le ragioni di doglianza, l'illustrazione dettagliata della propria richiesta con l'espressa avvertenza che ove essa riguardi somme di danaro, deve essere corredata da una indicazione dei calcoli in forza dei quali sia stata determinata la somma richiesta.

Ogni domanda, a pena di decadenza, deve essere trascritta sul registro di contabilità alla prima occasione in cui esso sia sottoposto all'Appaltatore e dovrà essere confermata in occasione della sottoscrizione del conto finale.

A pena di decadenza, entro i quindici giorni decorrenti dalla data della formulazione della domanda, l'Appaltatore deve trasmettere al Direttore dei lavori tutta la documentazione a conforto e riprova della propria richiesta, quale che ne sia il contenuto. Il mancato rispetto dei termini o delle modalità di formulazione della domanda di cui al presente comma, determinerà l'inammissibilità della domanda stessa.

4.2 ART. 15 – TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **1020 (mille e venti giorni)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il tempo di ultimazione dei lavori va ridotto (se applicabile) in base al ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali ove non dovesse applicarsi la disciplina del lavoro su tre turni, oltre che del normale andamento stagionale sfavorevole.
3. L'Esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Fuori dai casi di cui agli articoli 16 e 17, il termine può essere sospeso, una o più volte a discrezione della D.L., per un tempo complessivo non superiore a 255 giorni, con ripresa della decorrenza dei termini per l'esecuzione dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori. Per l'indicato periodo massimo di sospensione di 255 giorni, disposta una o più volte, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennizzo o incremento del corrispettivo contrattuale, per nessuna causa o ragione.

4.3 ART. 16 – PROROGHE

1. L'Esecutore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14, ai sensi del comma 5, art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere tempestiva e motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 20 del presente capitolato. L'accettazione di una richiesta di proroga intermedia non comporta una automatica proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 14.

4.4 ART. 17 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Esecutore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Esecutore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, lettere a), c), d) ed e), del D.Lgs. 50/2016; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'Esecutore.
2. Il verbale di sospensione è redatto ai sensi del comma 1 art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve contenere:
 - a) l'adeguata indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
 - b) opere la cui esecuzione sia stata sospesa e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri;
 - c) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;
 - d) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute;
 - e) eventuali attività che dovesse essere necessario eseguire per mettere in sicurezza i lavori eseguiti;
 - f) cautele da adottare affinché alla ripresa le lavorazioni possano essere continuate ed ultimate senza eccessi in oneri;
3. Il verbale di sospensione o ripresa dei lavori è controfirmato dall'Esecutore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. A pena di decadenza, l'esecutore ha l'onere di apporre immediatamente sul verbale di sospensione eventuali riserve finalizzate a contestare la legittimità della sospensione stessa. La riserva, sempre a pena di decadenza, deve indicare analiticamente le ragioni della contestazione e dettagliatamente quale sia l'importo giornaliero cui l'Appaltatore ritenga di aver diritto in relazione a ciascun giorno di durata della sospensione.

5. Fermo restando quanto indicato al precedente comma, a pena di decadenza, l'Appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione del verbale, deve riconfermare la riserva sul verbale di ripresa – totale o parziale - dei lavori e deve determinare con precisione l'importo cui ritiene di aver diritto.
6. A pena di decadenza, entro i quindici giorni decorrenti dalla data del verbale di ripresa – totale o parziale – dei lavori, l'Esecutore deve trasmettere al Direttore dei lavori tutta la documentazione a conforto e riprova della propria richiesta.
7. Ove la sospensione sia originariamente legittima e divenga illegittima nel corso della sua durata, a pena di decadenza l'Appaltatore deve apporre riserva sul verbale di ripresa dei lavori, indicando analiticamente le ragioni per le quali ritenga la sospensione illegittima e l'importo cui ritenga di avere diritto. Anche in tale ipotesi, a pena di decadenza, entro i quindici giorni decorrenti dalla data del verbale di ripresa – totale o parziale – dei lavori, l'Appaltatore deve trasmettere al Direttore dei lavori tutta la documentazione a conforto e riprova della propria richiesta.
8. Qualora l'Esecutore, ritualmente convocato, non intervenga alla firma del verbale di sospensione o di ripresa o rifiuti di sottoscriverli, oppure apponga sullo stesso delle riserve senza provvedere ad esplicitarle nei termini e nei modi innanzi indicati, le circostanze oggetto del verbale di sospensione o di ripresa si intendono definitivamente accertate, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
9. L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione totale o parziale dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa – totale o parziale - dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il R.U.P. a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa – totale o parziale - dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
10. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
11. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
12. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
13. In ogni caso la sospensione ha effetto dalla data di redazione del verbale.
14. Qualora la sospensione superi venticinque per cento del tempo contrattuale complessivo, il R.U.P. ne dà avviso all'ANAC.
15. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, siano richieste dall'Appaltatore, la richiesta dovrà essere tempestivamente valutata dalla D.L., che rappresenterà al R.U.P. per iscritto il proprio parere. La richiesta dell'Appaltatore dovrà riportare le cause, le porzioni di lavoro interessate, il numero di giorni per i quali si prevede che i lavori siano sospesi e le eventuali azioni correttive che l'Appaltatore si impegna ad effettuare.
16. Per la sospensione dei lavori disciplinata dal presente articolo, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
17. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Esecutore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

18. Tutte le eventuali domande che l'Appaltatore dovesse formulare in relazione alle sospensioni – totali o parziali – dei lavori, a pena di decadenza dovranno essere trascritte sul registro di contabilità alla prima occasione in cui tale registro venga sottoposto, successiva alla data del verbale di ripresa dei lavori e dovranno essere confermate nel conto finale.
19. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.
20. La penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione sarà per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale incrementato delle eventuali varianti in corso d'opera fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale netto dei lavori fatto salvo il maggior danno che la Stazione Appaltante potrà richiedere in conseguenza dei ritardi ed in particolare riferito alla mancata possibilità di rendicontazione e conseguente perdita di finanziamento.

4.5 ART. 18 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità ai sensi del comma 2 art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Esecutore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P., ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Esecutore e al direttore dei lavori.
3. Unicamente per le circostanze di cui al comma 2 art. 107 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'Esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
4. Trova applicazione la disciplina del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, per quanto applicabile, quella del D.P.R. 207/2010.

4.6 ART. 19 – PENALI PER RITARDO NEI LAVORI – MAGGIOR DANNO

1. La penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione di cui al precedente art. 14 sarà in per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo pari all'1‰ (unopermille) giornaliero dell'ammontare netto contrattuale incrementato delle eventuali varianti in corso d'opera fino ad un massimo del 20% dell'importo contrattuale netto dei lavori fatto salvo il maggior danno che la Stazione Appaltante potrà richiedere in conseguenza dei ritardi ed in particolare riferito alla mancata possibilità di rendicontazione e conseguente perdita di finanziamento.
2. La penale, nella misura dello 0,3 per mille dell'importo contrattuale totale, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13, comma 4 del presente capitolato;

- b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
 - c. nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - d. nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori (milestone);
 - e. nel rispetto del termine per la consegna del programma lavori di cui all'articolo 20 del presente CSA.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui al successivo articolo 19.
4. La penale, se maturata prima dell'emissione del penultimo stato di avanzamento dei lavori, verrà applicata come deduzione del corrispondente importo dello stato di avanzamento immediatamente successivo all'evento e richiamata in tutti quelli che seguiranno sino al conto finale.
5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21 del presente capitolato, in materia di risoluzione del contratto.
6. Le penali intermedie di cui al presente articolo, comma 2, verranno restituite all'Appaltatore nell'ultima rata di saldo qualora la data finale di consegna dei lavori sia stata rispettata.
7. Nel caso di ritardi nell'ultimazione dei lavori si procederà come previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 2016.
8. E' fatta ovviamente salva la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere, per inadempimento grave, con le modalità di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di appalto anche in presenza del mancato rispetto di una soltanto delle scadenze differenziate qualora previste. In caso di grave irregolarità e grave ritardo si procederà ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

4.7 ART. 20 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'ESECUTORE E CRONOPROGRAMMA

1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Esecutore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione oltreché con le eventuali scadenze differenziate, sulla base della fasizzazione prevista. Ogni attività dovrà comunque essere divisa per le WBS di progetto includendo la divisione per disciplina ed attività.
2. Il cronoprogramma deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione e/o le milestone contrattuali intermedie.
3. Il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il cronoprogramma contrattuale posto a base di gara. Qualora fosse prevista la consegna frazionata delle aree, e/o dei lavori, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 13, comma 14 del presente capitolato.

4. Il programma esecutivo dei lavori dell'Esecutore dovrà essere modificato o integrato dallo stesso, mediante disposizione della stazione appaltante o del Direttore dei Lavori tramite ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato;
5. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto degli obiettivi del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4.
6. Rientra negli oneri dell'Appaltatore l'aggiornamento del programma esecutivo dei lavori da sottomettere alla D.L. ogni due mesi. La D.L. si riserva di commentare il programma aggiornato entro successivi 15 giorni dalla consegna.
7. L'Appaltatore è inoltre tenuto, a sua cura ed onere, alla produzione di un programma settimanale delle lavorazioni che sarà recapitato alla D.L. in occasione delle riunioni di coordinamento.
8. Ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d) del presente capitolato, si tiene conto del rispetto dei seguenti traguardi del predetto programma (Milestone), considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori e calcolate sulla base del cronoprogramma offerto dall'Appaltatore come approvato dalla Stazione Appaltante (da completare in base al cronoprogramma approvato incluse le riduzioni proposte dall'Aggiudicatario dell'appalto):

N.	Descrizione traguardo	Termine da inizio lavori [giorni naturali e consecutivi]
1	Completamento delle fondazioni profonde e superficiali edificio ospedale ed edificio centrale tecnologica, impermeabilizzazioni di fondazione e relativo getto di magrone protettivo sino al piano di imposta delle fondazioni (escluse vasche esterne, collettore, edifici gas medicali, pozzettoni pompe esterne)	330
2	Completamento di tutte le opere strutturali sino all'ultimo estradosso delle solette delle coperture, sia in c.a. che carpenteria metallica	750

3	Completamento di tutti i tamponamenti esterni, completi di tutti gli accessori utili a consentire la chiusura per lo svolgimento delle lavorazioni di finitura interna (completamento "fuori acqua")	870
4	Completamento massetti, prima fase partizioni in cartongesso e stesura impianti secondari	900
5	Completamento finiture interne e impianti	960
6	Completamento opere esterne	1000
7	Collaudi, prove di funzionamento e consegna delle opere	1020

9. Il cronoprogramma dovrà considerare l'organizzazione su tre turni prevista dal documento di progetto "Relazione sul lavoro a tre turni" (allegato alla presente – "Allegato C").

4.8 ART. 21 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) le sospensioni parziali dei lavori o la momentanea indisponibilità di porzioni di aree le quali non pregiudichino lo svolgimento continuativo delle lavorazioni ad opera dell'Appaltatore;
 - c) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - d) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Esecutore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - e) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore (o la D.L.) ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
 - f) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - g) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Esecutore comunque previsti dal presente capitolato;
 - h) le eventuali controversie tra l'Esecutore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Esecutore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - i) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Esecutore e il proprio personale dipendente.
 - j) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - k) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'Esecutore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

4.9 ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Si applicano le disposizioni dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. L'eventuale ritardo imputabile all'Esecutore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Esecutore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Esecutore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
5. Sono dovuti dall'Esecutore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Esecutore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
6. In particolare la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Esecutore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. ai piani di sicurezza di cui agli Articoli 40 e seguenti del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
 - j) ogni altra causa prevista dal capitolato speciale di appalto.
 - k) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - l) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 59, comma 5, del presente Capitolato speciale;
 - m) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - n) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - o) l'Esecutore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
7. La stazione appaltante risolve altresì il contratto in caso di:
- a) decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) perdita da parte dell'Esecutore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
8. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo 106, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
9. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Esecutore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
10. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Esecutore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di

questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

11. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Esecutore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Esecutore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'Esecutore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Esecutore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
12. Nel caso l'Esecutore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

4.10 ART.23 – Recesso

La Stazione Appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società (o altro) con PEC.

Dalla data d'efficacia del recesso la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

In caso di recesso della Regione, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue attività.

La Società rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitorie e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Stazione Appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

5 CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

5.1 ART. 24 – ANTICIPAZIONE

1. È prevista l'anticipazione del prezzo a favore dell'Appaltatore nella misura del 20% sul valore del contratto di appalto, ai sensi e con le modalità dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

5.2 ART. 25 – PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29 e 30, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 5 art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al **10% del contratto** al netto delle ritenute di legge.

L'ultimo acconto in corso d'opera, fino alla emissione del certificato di ultimazione dei lavori, potrà essere di qualunque importo.

In ogni caso il totale da corrispondere in corso d'opera e fino all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori non potrà superare il 90% dell'importo contrattuale.

La rimanente parte sarà contabilizzata nello stato finale dei lavori.

2. Ai soli fini della corresponsione dei pagamenti in acconto, la contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata mediante l'applicazione delle percentuali fissate per ogni singola categoria omogenea di lavorazioni all'importo dei lavori contrattuale.

3. Le percentuali saranno contabilizzate ad ultimazione di ogni singola categoria omogenea di lavorazioni cui le stesse si riferiscono e ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, potrà essere consentita una disaggregazione delle componenti principali in proporzione al lavoro eseguito.
4. Proporzionalmente ai lavori eseguiti e ai S.A.L. (Stati di Avanzamento Lavori) emessi, verranno altresì liquidati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e a ritenuti di alcun tipo.
5. La percentualizzazione, desunta dalla stima di progetto e ripartita per opere e categorie omogenee di lavorazioni a corpo, risulta, in via provvisoria, quella riportata nella tabella allegata (Allegato B).
6. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 % (Zero virgola cinque per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale e comunque al netto delle ritenute previste dalla normativa vigente.
7. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo Stato di Avanzamento dei Lavori, ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del D.M. 49/2018, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.
8. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento il quale deve esplicitare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori con l'indicazione della data di emissione.
9. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Esecutore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
10. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Esecutore e comunque non imputabili al medesimo, l'Esecutore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
11. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'Esecutore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi dell'articolo 43, commi 4, 5 e 6, e 44, commi 2 e 3, del presente Capitolato.

5.3 ART. 26 – PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, tenuto conto dell'eventuale prolungamento del tempo di cui all'art. 12 comma 1 del D.M. 49/2018, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Esecutore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'Esecutore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 23, comma 6, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'Esecutore presenti apposita garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
5. Ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fidejussoria rilasciata da Esecutore di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Esecutore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. L'Esecutore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'Esecutore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi dell'art. 44 del presente Capitolato.

5.4 ART. 27 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Esecutore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Esecutore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla vigente normativa.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Esecutore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Esecutore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Esecutore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla vigente normativa.
3. E' facoltà dell'Esecutore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 25% dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460

del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

5.5 ART. 28 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

5.6 ART. 29 – REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi del DL4/2022 art. 29 comma 1 lett. a e comma 1 lett. b, in deroga all'art 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del DL n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del DL4/2022 e s. mm.ii.

5.7 ART.30 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

6 CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

6.1 ART. 31 - LAVORI A CORPO

1. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate all'Art. 23, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
2. I costi per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti stessi, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale ai lavori eseguiti.

6.2 ART. 32 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

6.3 ART. 32 BIS – ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE SUL REGISTRO DI CONTABILITÀ

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengano portate in detrazione le partite provvisorie.
7. La gestione delle riserve da parte del Direttore dei Lavori di esecuzione è attuata secondo quanto disposto dall'art. 21 del D.M. n. 49/2018.

6.4 ART. 32 TER – FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

1. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
5. La gestione delle riserve da parte del Direttore dei Lavori di esecuzione è attuata secondo quanto disposto dall'art. 21 del D.M. n. 49/2018.

7 CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

7.1 ART. 33 – GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

1. Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (un cinquantesimo) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.
2. Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta.
3. Ai sensi del comma 8, la cauzione provvisoria, in qualunque forma sia prestata, deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto.
4. La cauzione provvisoria deve:
 - a) avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine previsto per la presentazione delle offerte;
 - b) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile;
 - c) contenere l'impegno all'erogazione, senza riserve, entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
 - d) essere conforme alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto;
 - e) prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del C.C. così come riportato all'art. 93 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.

7.2 ART. 34 – GARANZIE DEFINITIVE

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la garanzia provvisoria. Si applicano le disposizioni dell'art. 103 del Codice.

2. La garanzia fidejussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione di certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. Ai sensi dell'art. 103 comma 6 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato dal tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
5. Ai sensi del comma 7 dello stesso art. 103, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Salvo diversa disposizione contenuta nei documenti di gara, essa corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovuto a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
6. Ai sensi del comma 8, art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Codice, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei

lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorran consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al quaranta per cento, nel rispetto del principio della proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

7. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
8. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

7.3 ART. 35 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Si applicano le disposizioni dell'art. 103 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

8 CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L ' ESECUZIONE

8.1 ART. 36 – MODIFICA DEL CONTRATTO – VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Si applicano le disposizioni dell'art. 106 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. 49/2018.

1. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dalla stazione appaltante. Sono ammesse modifiche e/o varianti nei seguenti casi:
 - a) le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, siano state previste nei documenti di gara iniziali ai sensi del comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Esse non possono apportare modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
 - b) ai sensi del comma 1, lettera c) art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo quanto previsto dal comma 7, art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ove siano soddisfatte tutte le condizioni previste, le varianti in corso d'opera possono essere apportate qualora:
 - la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

- la modifica non altera la natura generale del contratto.
- c) ai sensi del comma 1, lettera d) art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel caso in cui un nuovo contraente sostituisca quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
 - una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a) del Codice;
 - all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
 - nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
- d) ai sensi del comma 1, lettera e) art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel caso in cui le modifiche non siano sostanziali ai sensi del comma 4 art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In particolare: non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al cinque per cento delle categorie omogenee di lavori dell'appalto, come individuate nella tabella di cui all'Art. 23 del presente capitolato e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
- e) Ai sensi del comma 2 art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1 art. 106, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - le soglie fissate all'art. 35 del Codice;
 - il quindici per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
- f) l'Appaltatore è tenuto ad eseguire eventuali opere aggiuntive che verranno individuate, contabilizzate e affidate con l'applicazione della normativa vigente in materia a giudizio insindacabile della Stazione appaltante e nel rispetto del presente Capitolato.
- g) è ammessa la fattispecie di variante migliorativa, proposta dall'esecutore, che comporti una diminuzione dell'importo dei lavori, ai sensi del comma 8 art. 8 del D.M. n. 49/2018.

8.2 ART. 37 – PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, del presente Capitolato, oltre all'elaborato di progetto RUGGI-SA_E_GE_GEN_REP_00_000_0130 "Specifica per la redazione dei Nuovi Prezzi" nella sua versione più aggiornata disponibile.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3 medesimo, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formulazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

3. Nel caso di opere a corpo devono effettuarsi le valutazioni "a misura" esplicitando le somme in aumento ed in diminuzione rispetto agli elaborati grafici (e amministrativi, se applicabili) comparativi di variante al fine di aggiornare le categorie omogenee di contabilità (che rimarranno quindi a corpo).

9 CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

9.1 ART. 38 – NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Esecutore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'Esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Esecutore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'Esecutore informa sulle lavorazioni da lui direttamente eseguite o subappaltate allo scopo di evitare possibili interferenze.

9.2 ART. 39 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'Esecutore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'Esecutore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

9.3 ART. 40 – PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'Esecutore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 41.

9.4 ART. 41 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'Esecutore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione

obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'Esecutore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Esecutore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Esecutore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci le proposte si intendono accolte.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Esecutore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

9.5 ART. 42 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'Esecutore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008, comprende il documento di valutazione dei rischi, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L'esecutore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Esecutore.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

9.6 ART. 43 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'Esecutore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti nel decreto stesso.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al D.P.R. n. 222 del 2003 e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Esecutore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato

dall'Esecutore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'Esecutore mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Esecutore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Per inadempienze contrattuali alle misure di sicurezza che non comportino la necessità di procedere alla sospensione delle lavorazioni, l'Appaltatore, con la presentazione della propria Offerta di Gara, da esplicitamente atto di obbligarsi a soggiacere al pagamento di una penale per ciascuna violazione delle norme in materia di sicurezza ovvero di elusione rispetto alle scelte progettuali ed organizzative, alle procedure ed alle prescrizioni operative contenute nel P.S.C. e nei P.O.S. Questa penale sarà detratta dal successivo Stato di Avanzamento lavori e detratta dal credito dell'Esecutore in occasione del Conto Finale, ovvero dalle trattenute contrattuali a garanzia; essa resta pari alla sanzione pecuniaria da 1.000,00 a 5.000,00 Euro.

10 CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

10.1 ART. 44 – SUBAPPALTO

1. Per il subappalto dei lavori di cui al presente contratto si applicano le disposizioni dell'art. n. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
2. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro o fornitura affidati. Sono altresì comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.
3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 105, l'Affidatario del contratto può affidare in subappalto le opere o i lavori, o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
 - a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
 - b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere e le forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
 - c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
 - d) L'affidatario depositi il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del

deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

4. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del comma 18 art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
5. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto
6. L'affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

- b) per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;
- c) il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo;
- d) l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti del lavoro dipendenti per le prescrizioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti

previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 16 art. 105 del Codice.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quanto l'associante non intende eseguite direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.
8. Per tutto quanto non espressamente citato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del sopra citato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e provvedimenti attuativi vigenti.

10.2 ART. 45 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'Esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

I piani di sicurezza di cui al D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Esecutore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda non inferiore ad un terzo di valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28, 28bis e 28ter, della Legge 4 agosto 2006, n. 248, l'Esecutore risponde in solido con il subEsecutore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subEsecutore.
5. La responsabilità solidale viene meno se l'Esecutore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subEsecutore, che gli adempimenti di cui al comma 5 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subEsecutore. L'Esecutore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subEsecutore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.
6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'Esecutore al subEsecutore.

10.3 ART. 46 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
2. Per i contratti relativi a lavori e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
4. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
5. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

11 CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

11.1 ART. 47 – ACCORDO BONARIO

1. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valore pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dall'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto, qualora non sia già stato nominato il Collegio Tecnico Consultivo. Il responsabile unico del procedimento ed il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento ed il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16 del Codice. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.
6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

11.2 ART. 47BIS – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Ai sensi dell'art. 6, D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori o comunque non oltre dieci giorni da tale data, è prevista la costituzione, presso il Committente, di un collegio consultivo tecnico, con i compiti previsti dall'articolo 5 del D.L. citato e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.
2. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta del Committente, da tre componenti. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'art. 6 cit., questo è designato entro i successivi cinque giorni dalle regioni per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo componente.
3. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.
4. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.

5. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse.
6. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.
7. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, ai sensi dell'art.6, c.6 del D.L. n. 76/20 il collegio può essere sciolto dal 31 luglio 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.
8. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcella di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'art. 9 del DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. La cumulazione degli incarichi dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico è limitata dalla norma vigente.
9. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

11.3 ART. 48 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE-TRANSAZIONE-GIUDICE ORDINARIO

1. Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori e forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000,00 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, o dal funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso, ove non esistente il legale interno, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.

La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

2. È esclusa la competenza arbitrale.
3. Nei casi in cui le controversie non siano risolte è previsto il ricorso al Giudice ordinario; in questi casi il foro competente è quello di Salerno.

11.4 ART. 49 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'Esecutore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Esecutore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Esecutore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Esecutore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Esecutore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'Esecutore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del venti per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Esecutore appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Esecutore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Esecutore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'Esecutore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'Esecutore o del subEsecutore autorizzato.
5. Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della Legge 4 agosto 2006, n. 248, l'Esecutore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Esecutore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Esecutore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
6. Qualora l'Esecutore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente

occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Esecutore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all'annotazione di propria iniziativa.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

11.5 ART. 49 BIS – SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE, DIRITTI UMANI E CONDIZIONI DI LAVORO

L'appaltatore dovrà adottare un sistema di gestione ambientale conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.

In particolare, l'appaltatore dovrà essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di eco-gestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità. Saranno accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di:

- a) Controllo operativo che tutte le misure previste all'art.15 c.9 e c.11 di cui al DPR 207/2010 siano applicate all'interno del cantiere. In particolare, tali misure preventive comprendono:
 - Uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
 - L'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
 - La localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
 - Lo studio e la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna;

Inoltre, i progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di costruzione e in quella di esercizio, gli utenti nella fase di esercizio e nonché la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute.
- b) Sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
- c) Preparazione alle emergenze ambientali e risposta.

L'appaltatore si impegna al rispetto dei principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi.

Egli sarà tenuto all'applicazione delle Linee Guida adottate con DM 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", volta a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti da alcune Convenzioni internazionali (tra cui alcune convenzioni della International Labour Organization ratificate a livello nazionale):

- Le otto Convenzioni fondamentali dell'ILO n. 29, 87,98, 100,105, 111, 138 e 182

- La Convenzione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
- La Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del "salario minimo"
- La Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria)
- La Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima)
- La "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani"
- Art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo"

Nonché a favorire attivamente l'applicazione della legislazione nazionale riguardante la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il salario minimo vitale, l'adeguato orario di lavoro e la sicurezza sociale (previdenza e assistenza), vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della lavorazione, anche nei vari livelli della propria catena di fornitura (fornitori, subfornitori).

L'appaltatore deve anche avere efficacemente attuato modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro.

L'appaltatore dovrà dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione delle etichette che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell'ILO sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, quale la certificazione BSCI o FSC o, in alternativa, devono dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con DM 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici". Tale linea guida prevede la realizzazione di un "dialogo strutturato" lungo la catena di fornitura attraverso l'invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori.

L'efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si può dimostrare anche attraverso la delibera, da parte dell'organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del d.lgs. 231/01, assieme a:

- Presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all'art. 25quinquies del d.lgs. 231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge 199/2016;
- Nomina di un organismo di vigilanza, di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/01;
- Conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato).

12 CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

12.1 ART. 50 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Esecutore appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Esecutore appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il

risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

12.2 ART. 51 – TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché le disposizioni del D.P.R. 207/2010 per quanto applicabili nella fase transitoria.

12.3 ART. 52 – PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010, si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Esecutore per iscritto, lo stesso Esecutore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'Esecutore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Esecutore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

13 CAPO 12 - NORME FINALI

13.1 ART. 53 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'ESECUTORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto parte tecnica, per quanto applicabile, al D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile, alle linee guida emanate, ai decreti attuativi emanati e al presente Capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Esecutore gli oneri e gli obblighi che seguono.

13.1.1 A – Oneri specifici relativi alle demolizioni

13.1.1.1 *Tecnica operativa - Responsabilità*

Prima di iniziare i lavori in argomento l'Appaltatore dovrà accertare con ogni cura la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle opere da demolire, disfare o rimuovere, al fine di affrontare con tempestività ed adeguatezza di mezzi ogni evenienza che possa comunque presentarsi.

Salvo diversa prescrizione, l'Appaltatore disporrà con la tecnica più idonea e nel rispetto del piano di sicurezza e di coordinamento, le opere provvisorie, i mezzi d'opera, i macchinari e l'impiego del personale.

Di conseguenza la Stazione Appaltante ed il personale tutto di direzione e sorveglianza sono esclusi da ogni responsabilità connessa alla esecuzione dei lavori di che trattasi.

13.1.1.2 *Accorgimenti e protezioni*

Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte tutte le eventuali erogazioni, nonché gli attacchi e gli sbocchi di qualunque genere; dovranno essere altresì vuotati tubi e serbatoi.

La zona dei lavori sarà opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati ed idoneamente protetti; analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne ed esterne al cantiere) che possano, comunque, essere interessate da caduta di materiali.

Le strutture eventualmente pericolanti dovranno essere puntellate; tutti i vani di balconi, finestre, scale, ballatoio, ascensori ecc., dopo la demolizione di infissi e parapetti, dovranno essere sbarrati.

13.1.1.3 *Allontanamento dei materiali*

In fase di demolizione dovrà assolutamente evitarsi l'accumulo del materiale di risulta, sulle strutture da demolire o sulle opere provvisorie, in misura tale che si verifichino sovraccarichi o spinte pericolose.

I materiali di demolizione dovranno perciò essere immediatamente allontanati, guidati mediante canali o trasportati in basso con idonee apparecchiature e bagnati onde evitare il sollevamento di polvere. Risulterà in ogni caso assolutamente vietato il getto dall'alto dei materiali.

A carico dell'Appaltatore sono anche tutte le pratiche e le attività inerenti la rimozione e l'allontanamento di materiali classificati come tossici o nocivi.

13.1.1.4 **Limiti di demolizione**

Le demolizioni, i disfacimenti, le rimozioni dovranno essere limitati alle parti e dimensioni prescritte. Ove per errore o per mancanza di cautele, puntellamenti ecc., tali interventi venissero estesi a parti non dovute, l'Appaltatore sarà tenuto a proprie spese al ripristino delle stesse, ferma restando ogni responsabilità per eventuali danni.

13.1.1.5 **Diritti della Stazione Appaltante**

Tutti i materiali provenienti da escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante, ove non diversamente disposto dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dei Lavori e in questo caso troverà applicazione quanto previsto dal c.3 art. 36 del D.M. 145/2000.

13.1.2 B – Oneri specifici a carico dell'Appaltatore relativi alla Bonifica Bellica ed agli scavi archeologici

13.1.2.1 L'Appaltatore seguirà e raccoglierà tutte le necessarie autorizzazioni, nulla osta, pareri preventivi necessari ad attivare la bonifica bellica e gli scavi archeologici, interloquirà con il competente ufficio del Genio Militare e con ogni altro ente competente. Tale attività verrà svolta anche prima dell'avvio formale del cantiere per assicurare il rispetto dei tempi del cronoprogramma, considerando che la bonifica bellica e gli scavi archeologici sono fra le prime attività da svolgere. Si rimanda inoltre al Capitolato Speciale d'Appalto parte Tecnica per approfondimento delle procedure di Bonifica Bellica.

13.1.2.2 Come per tutte le altre lavorazioni, l'Appaltatore attuerà tutte le disposizioni necessarie previste dalla legge e dai documenti progettuali per garantire la sicurezza degli operatori in particolar modo nelle fasi di bonifica bellica e degli scavi archeologici.

13.1.2.3 In caso di rinvenimenti archeologici o di ordigni bellici l'Appaltatore fornirà tutta l'assistenza per l'analisi, la perimetrazione e rimozione dei manufatti in base alla normativa vigente, alle istruzioni degli enti competenti, della direzione lavori e della Stazione Appaltante.

13.1.2.4 Al termine delle attività di bonifica bellica e di scavi archeologici l'Appaltatore avrà cura di raccogliere gli elaborati conclusivi e trasmettere alla Direzione Lavori, alla Stazione Appaltante ed agli Enti competenti la documentazione richiesta.

13.1.3 C - Oneri generali a carico dell'Appaltatore relativi alla esecuzione dei lavori su turni

13.1.3.1 Per le attività di costruzione ove è richiesta l'applicazione del lavoro su più turni (si veda anche documento dedicato "Relazione sul lavoro a tre turni" allegato alla presente – "Allegato C") l'Appaltatore avrà cura di mettere

in atto tutte le misure di sicurezza come prescritto dalla normativa vigente, dai documenti progettuali nonché dal Coordinatore per la Sicurezza.

- 13.1.3.2 L'appaltatore dovrà approntare tutte le misure atte a ridurre rumori, polveri ed altro per minimizzare impatti specialmente nelle ore notturne e nei giorni non lavorativi.

13.1.4 D – Oneri speciali a carico dell'Appaltatore relativi a sito web informativo, riprese di cantiere e mock-up

- 13.1.4.1 **Sito internet, web-cam, time-lapse e riprese video:** Come meglio descritto al relativo paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto – parte Tecnica, l'Appaltatore se richiesto dalla Direzione Lavori e dalla Stazione Appaltante avrà cura di realizzare e mantenere un sito internet informativo delle attività di cantiere. Dovrà inoltre garantire riprese in diretta web-cam, riprese video e riprese con drone. Si rimanda al relativo capitolo del CSA seconda parte per maggiori dettagli.
- 13.1.4.2 **Mockup:** l'Appaltatore avrà cura di realizzare un mockup in scala reale di alcune stanze o aree tipologiche dell'ospedale come concordato con la Direzione Lavori e la Stazione Appaltante. Per "mock-up" si intende una realizzazione a scopo informativo/decisionale di parti limitate dell'ospedale, con funzionalità limitate, a scopo illustrativo e decisionale. Per maggiori dettagli si rimanda al relativo capitolo del Capitolato Speciale d'Appalto – parte Tecnica.

13.1.5 E - Oneri generali a carico dell'Appaltatore relativi alla esecuzione di tutte le opere

- 13.1.5.1 La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Esecutore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile.
- 13.1.5.2 I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
- 13.1.5.3 L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Esecutore a termini di contratto.
- 13.1.5.4 I gravami di qualsiasi genere che fossero comunque imposti da Amministrazioni ed Enti nella cui giurisdizione rientrano le opere; le tasse sui trasporti e per contributi di utenza stradale, che per

qualsiasi titolo fossero richieste all'Appaltatore in conseguenza delle opere appaltate e dell'esecuzione dei lavori.

- 13.1.5.5 L'osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti, o che potranno entrare in vigore durante l'esecuzione dei lavori, in materia di lavoro e di mano d'opera; di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla legge; di tutte le disposizioni per l'assunzione della mano d'opera attraverso gli Uffici locali a questo preposti e per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e del lavoro. A tutela di quanto sopra è condizione vincolante, per l'emissione dei certificati di pagamento, che l'Appaltatore abbia presentato in precedenza alla Direzione Lavori le polizze di assicurazione contro gli infortuni relative alla mano d'opera impiegata e abbia dimostrato di essere in regola con tutti i versamenti assicurativi, previdenziali ed assistenziali a cui è obbligato.
- 13.1.5.6 L'adozione, per il personale addetto ai lavori e per tutta la durata di questi, di condizioni normative e retributive non diverse né inferiori di quelle previste dai contratti collettivi di lavoro e da eventuali accordi integrativi, in vigore nelle zone dove si svolgono i lavori. Le condizioni dette dovranno essere aggiornate tutte le volte che si verificano, di esse, variazioni economiche e normative. Ugualmente in caso di subappalto, autorizzato dalla Stazione Appaltante, il subappaltatore dovrà osservare il medesimo trattamento nei riguardi del proprio personale e l'Appaltatore rimarrà sempre il solo responsabile di tale osservanza nei confronti della Stazione Appaltante. La non appartenenza dell'Appaltatore alle categorie o associazioni firmatarie dei contratti collettivi o degli accordi di cui sopra, oppure l'eventuale recessione da esse, non lo esimono dall'obbligo di osservare i contratti e gli accordi detti.
- 13.1.5.7 L'accettazione ora per allora, di un accantonamento, da parte della Stazione Appaltante, del 20% delle somme a qualunque titolo spettanti all'Appaltatore, nel caso che dalla medesima Stazione Appaltante, oppure a seguito di denuncia da parte degli uffici del lavoro, previdenziali paritetici o assicurativi, venga accertata la violazione degli obblighi di cui ai precedenti punti B5 e B6, o il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti dall'Appaltatore stesso ai sub-appaltatori. Tale accantonamento, sul quale non sarà corrisposto nessun interesse e a nessun titolo, verrà effettuato a prescindere dalle norme che regolano la costituzione e lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e D.P.R. n. 207/2010 per quanto in vigore.
- La liberazione, a favore dell'Appaltatore, della somma accantonata, potrà avvenire solamente dopo che l'Ispettorato del Lavoro, o chi altro avente titolo, avrà accertato e avrà rilasciato ufficiale dichiarazione che tutti gli obblighi siano stati da quello adempiuti, e nel caso di pagamenti a subappaltatori, da presentazione di liberatoria lasciata ai medesimi.
- 13.1.5.8 La comunicazione alla Stazione Appaltante, entro i primi cinque giorni di ogni mese, di tutti i dati e notizie relativi all'impiego della mano d'opera; in difetto, vi provvederà direttamente la Direzione Lavori, addebitando all'Appaltatore le spese per acquisire e comunicare i suddetti dati e notizie. Inoltre l'Esecutore dovrà comunicare alla Direzione Lavori e al Coordinatore per la sicurezza la lista di tutti gli operai e mezzi d'opera presenti in cantiere e provvedere a comunicare ogni variazione dei medesimi durante l'esecuzione dei lavori.
- 13.1.5.9 Ai sensi della Legge 1086/71, tutti gli elaborati del progetto strutturale elaborato dai tecnici incaricati dall'Amministrazione, saranno oggetto di apposita denuncia e deposito presso gli uffici competenti da parte dell'Appaltatore stesso. L'approvazione del progetto strutturale da parte della Stazione

Appaltante non riduce in ogni caso, la responsabilità dell'Appaltatore, il quale rimarrà unico responsabile dell'esecuzione dei lavori.

13.1.5.10 Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere alla esecuzione del rilievo puntuale di tutta l'area oggetto dei lavori con apposizione di tutti i riferimenti da utilizzare per tutti i rilievi da effettuare durante l'esecuzione dei lavori e per il rilievo da effettuare a fine lavori per la predisposizione dei grafici planimetrici in versione as-built contenenti il posizionamento esatto di ogni elemento facente parte delle opere di appalto.

L'Esecutore dovrà provvedere alla fornitura di quanto sopra nei modi e tempi stabiliti nel successivo punto 13.1.5.11.

13.1.5.11 Il riconoscimento della facoltà della Stazione Appaltante, nei casi di giustificata urgenza, o in relazione alle esigenze particolari di porre, all'Appaltatore, termini perentori entro cui eseguire determinati lavori od opere. All'Appaltatore, per ragioni di giustificata urgenza e/o necessità, potrà essere fatta richiesta e ordinata da parte della D.L., l'esecuzione di lavorazioni da eseguirsi in orari notturni e/o giorni festivi e prefestivi, anche per le lavorazioni per le quali tale facoltà non sia prevista. Per tutto quanto sopra l'Appaltatore non potrà richiedere maggiori compensi.

13.1.5.12 L'esecuzione, a cura di Istituti ed Enti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori e dal collaudatore, sui materiali (inclusi analisi di laboratorio su terreni e acque di falda, prove su fondazioni profonde e quant'altro) e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato.

13.1.5.13 Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

13.1.5.14 Il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.

13.1.5.15 La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

13.1.5.16 Le spese per la costruzione di protezioni e difese dei manufatti, degli edifici e di qualsiasi opera o impianto, per i quali possa insorgere, nel corso dei lavori, un qualche pericolo di danneggiamento.

13.1.5.17 Il mantenimento continuo, durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni o di opere provvisorie, dell'agibilità, condotte, linee elettriche, deflussi e scarichi di acque, acquedotti, linee telefoniche e

telegrafiche, passaggi, utenze, ecc. Ogni onere per eventuali limitazioni o interruzioni dell'agibilità detta, sarà a carico dell'Appaltatore.

13.1.5.18 La segnalazione diurna e notturna, con mezzi adeguati e sufficienti secondo le norme vigenti in materia, dell'esistenza dei lavori in corso nelle zone da essi interessati.

13.1.5.19 La segnaletica da essi interessati, sia all'interno sia all'esterno del complesso oggetto di intervento. La segnaletica dovrà essere approvata dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. La responsabilità per gli adempimenti e la sicurezza rimarrà a totale carico dell'Appaltatore.

13.1.5.20 La concessione del libero accesso nei cantieri agli incaricati della Stazione Appaltante per verifiche e controlli.

13.1.5.21 La concessione del libero transito nei cantieri al personale e agli automezzi di altra Ditta, non impegnato nei lavori del presente appalto, ma che devono eseguire lavori per conto della Stazione Appaltante. A tale Ditta dovrà essere anche concesso l'uso di ponti di servizio e di cantiere. Le concessioni dette non costituiscono titolo, per l'Appaltatore, a compensi di sorta.

13.1.5.22 La fornitura di cartelli indicatori delle opere in costruzione e la relativa installazione nel numero e sito indicati dalla Direzione Lavori entro 8 (otto) giorni dalla consegna dei lavori. I cartelli indicatori delle dimensioni indicate dalla Direzione Lavori, recheranno a colori indelebili oltre agli elementi

richiesti dalla Direzione Lavori e dalla Stazione Appaltante anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici con tutti i dati prescritti dalla vigente normativa.

13.1.5.23 L'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione, alla conservazione ed alla pulizia delle opere fino alla approvazione del collaudo.

13.1.5.24 Tutte le opere dell'appalto debbono essere consegnate, alla Stazione Appaltante, pronte per l'esercizio.

13.1.5.25 L'Appaltatore dovrà garantire la perfetta identificazione degli impianti e delle opere così come costruiti, mettendo a disposizione della Stazione Appaltante tutta la documentazione atta allo scopo, che sarà grafica su supporto informatico, tecnica, tipologica, manuali di uso e manutenzione, ecc.

13.1.5.26 La Direzione Lavori fornirà all'Esecutore la documentazione redatta in fase di progetto che dovrà essere verificata e rielaborata dall'Esecutore in maniera da ottenere una documentazione fedele al così come costruito.

13.1.5.27 Tale documentazione dovrà essere fornita in n. 3 copie cartacee e n. 3 copie su supporto informatico.

13.1.5.28 La documentazione dovrà essere prodotta e fornita alla D.L. ed alla Stazione Appaltante entro la data di ultimazione dei lavori.

13.1.5.29 Non verrà emesso il certificato di ultimazione dei lavori in assenza della documentazione di cui sopra e, in tal caso, si procederà all'applicazione della penale di cui al precedente Art. 18.

13.1.5.30 Per l'eventuale consegna anticipata dei lavori, gli adempimenti di cui sopra dovranno essere assolti dall'Appaltatore prima del verbale di consegna anticipata.

13.1.5.31 Per quanto concerne gli aspetti di prevenzione incendi, l'Appaltatore si impegna a predisporre apposita documentazione con rappresentazione dettagliata di tutti gli elementi di compartimentazione e apparecchiature antincendio.

In particolare, dovrà predisporre tutti i dettagli costruttivi delle chiusure REI in corrispondenza degli attraversamenti dei comparti con ubicazione precisa in planimetria con allegata documentazione fotografica della singola chiusura individuata e relativa certificazione. Tutta la documentazione dovrà far parte del fascicolo finale della documentazione da consegnare alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore inoltre consegnerà Asseverazione antincendio a firma di Tecnico Abilitato secondo D.M. 7 agosto 2012 da allegare alla SCIA Antincendio. Con tale asseverazione il Tecnico Abilitato assevera la conformità delle opere di cui alla SCIA ai requisiti di prevenzione incendi e sicurezza antincendio, in riferimento ai progetti approvati dai VV.F. secondo D.P.R. 151/2011. All'asseverazione, l'Appaltatore avrà cura di allegare tutti i documenti (certificazioni e dichiarazioni) atti a comprovare la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi. In particolare all'asseverazione potranno essere allegati uno o più documenti e certificazioni relativi a: certificazione di resistenza al fuoco, di elementi strutturali portanti e/o separanti (CERT.REI); dichiarazioni di prodotti classificati ai fini della reazione e resistenza al fuoco (DICH.PROD); dichiarazioni/certificazioni relative agli impianti rilevanti

ai fini della sicurezza antincendio (Dichiarazioni di conformità/rispondenza DC – Dichiarazioni di corretta installazione e funzionamento DICH.IMP – Certificazioni di rispondenza CERT.IMP).

13.1.5.32 La recinzione di cantiere dovrà essere realizzata su tutto il perimetro dell'area esterna consegnata nel pieno rispetto della normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato sul piano di sicurezza.

13.1.5.33 I varchi di ingresso saranno realizzati con idonee cancellate.

13.1.5.34 La realizzazione ed il mantenimento fino al termine dei lavori dell'impianto elettrico del cantiere comprendente la fornitura dell'energia elettrica, le linee di alimentazione, i quadri elettrici e l'illuminazione.

13.1.5.35 Tale impianto di alimentazione F.M. ed illuminazione, che avrà carattere provvisorio, dovrà essere esteso a tutta l'area di cantiere e pertanto sia in prossimità delle aree interessate dalle lavorazioni che in quelle esterne, ricomprese all'interno della recinzione.

13.1.5.36 Tutti gli impianti di cui sopra dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente.

13.1.5.37 La rimozione e lo sgombero totale delle attrezzature, degli impianti e dei cantieri, all'ultimazione dei lavori o di parte di essi, in modo tale che le zone prima occupate e tutto ciò che in esse era stato temporaneamente modificato venga regolarmente ripristinato.

13.1.5.38 Il pagamento di canoni e diritti relativi a brevetti di invenzione, che eventualmente proteggano metodi di lavorazione o materiali posti in opera. Anche gli obblighi di legge, da soddisfare in tali casi, sono a totale carico dell'Appaltatore, rimanendo la Stazione Appaltante del tutto estranea a qualsiasi conseguenza pecuniaria, amministrativa o legale che potrebbe sorgere per l'uso di quanto protetto da brevetto, anche se tale uso fosse stato autorizzato dalla Stazione Appaltante.

13.1.5.39 Il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero derivare al personale della Stazione Appaltante ed a visitatori, anche in assenza di preavviso all'Appaltatore, durante i sopralluoghi e visite ai cantieri. A copertura di tale rischio, l'Appaltatore è obbligato a contrarre la polizza di cui al successivo punto B30.

13.1.5.40 Il pagamento di tutti i contributi dovuti a termine di legge alla Cassa Nazionale Ingegneri ed Architetti (Legge n. 179 del 4 Aprile 1958) per eventuali prestazioni professionali richieste dall'Appaltatore con specifico riferimento ai lavori oggetto dell'Appalto.

13.1.5.41 In caso di inadempienza vi provvederà direttamente la Stazione Appaltante, che disporrà il recupero delle somme anticipate con una corrispondente detrazione sul certificato di pagamento della rata di acconto di successiva emanazione. Pertanto, l'Appaltatore, per dare prova del suo adempimento, dovrà esibire alla Stazione Appaltante entro il termine delle operazioni di consegna la ricevuta del pagamento effettuato a favore della suddetta Cassa.

- 13.1.5.42 L'Appaltatore è obbligato a stipulare, a proprie spese, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. le polizze di cui al Capo 6.
- 13.1.5.43 Tutti i materiali dovranno essere approvvigionati nelle quantità necessarie per garantire la omogeneità delle forniture.
- 13.1.5.44 L'Appaltatore è tenuto ad accantonare parte delle forniture come materiale di rispetto.
- 13.1.5.45 L'Appaltatore dovrà immagazzinare i materiali di rispetto nei locali indicati dalla Direzione Lavori o dalla Stazione Appaltante.
- 13.1.5.46 Tutte le Imprese, appaltatrici e subappaltatrici, dovranno consegnare alla Stazione appaltante ed alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio delle lavorazioni, i piani di montaggio, il POS predisposto ed i relativi schemi correlati, riguardanti ogni lavorazione.
- 13.1.5.47 Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Esecutore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Esecutore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Esecutore.
- 13.1.5.48 La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra Esecutore alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'Esecutore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
- 13.1.5.49 La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
- 13.1.5.50 Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Esecutore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
- 13.1.5.51 L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

- 13.1.5.52 La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.
- 13.1.5.53 La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza e coordinamento della sicurezza, nonché del responsabile del procedimento, arredati, rifiniti, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, hardware, macchina da calcolo e materiale di cancelleria. Tale struttura, costituita da locali separati per la D.L. ed il Responsabile del Procedimento, dovrà essere dotata anche di, fax, PC on-line con tutti i programmi applicativi, archivio costituito da armadietti con chiusura per documentazione tecnica, bacheca per consultazione elaborati grafici di progetto e cronoprogramma. Nell'onere è compresa la relativa manutenzione.
- 13.1.5.54 L'Esecutore dovrà provvedere altresì alla fornitura dei dispositivi di protezione quali scarpe antinfortunistiche, caschi, ecc. per tutto il personale addetto alla direzione lavori.
- 13.1.5.55 L'approntamento di locali per servizi igienici e mensa per le maestranze da mantenere in stato di perfetta agibilità.
- 13.1.5.56 L'approntamento di locali adatti ad attrezzi per pronto soccorso ed infermeria, dotati di tutti i medicinali, gli apparecchi e gli accessori normalmente occorrenti, con particolare riguardo a quelli necessari nei casi di infortunio.
- 13.1.5.57 La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
- 13.1.5.58 L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Esecutore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
- 13.1.5.59 L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Esecutore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- 13.1.5.60 La custodia e la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri, dei materiali in essi esistenti, di quanto di proprietà della Stazione Appaltante o di altre Ditte operanti nello stesso cantiere. In particolare, la custodia del cantiere installato per la realizzazione dei lavori dovrà essere effettuata secondo la

legge 646/1982 e s.m.i. A tal fine l'Esecutore dovrà garantire un servizio di guardiana per tutta la durata dei lavori e fino all'emissione del certificato di collaudo definitivo degli stessi.

13.1.5.61 L'Esecutore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

13.1.5.62 Per tutti gli oneri generali di cui ai punti precedenti, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso né a maggiori tempi di esecuzione.

13.2 ART. 54 – ONERI SPECIALI A CARICO DELL'ESECUTORE

1. L'Esecutore è obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le eventuali fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;
- e) a produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa a tutte le lavorazioni ed in particolare di quelle non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione;
- f) ad assumere tutti gli accorgimenti, DURANTE LA FASE DI COSTRUZIONE, inerenti i seguenti aspetti e problematiche:

1.1. ATMOSFERA (rif. D.Lgs. 152/2006 – All. V – Polveri)

1.1.1. Contenimento delle emissioni di polveri diffuse. In particolare:

1.1.1.1. si dovrà valutare se porre in essere eventuali misure finalizzate alla riduzione delle emissioni in atmosfera, ricorrendo anche a schermature del cantiere;

1.1.1.2. ogni movimentazione e trasporto del materiale dovrà essere effettuata in maniera tale da abbattere la produzione di polveri; a tale scopo dovrà essere predisposto opportuno programma di umidificazione della viabilità di cantiere e dei depositi preliminari di terre, inerti o materie prime per l'attività di costruzione svolta in periodi particolarmente siccitosi nonché previsto l'utilizzo di mezzi di trasporto dotati di sistemi di copertura per percorsi di movimentazione di materiale pulverulento che prevedono l'attraversamento di zone residenziali.

1.2. RUMORE E VIBRAZIONI (rif. D.Lgs. 195/2006 e D.Lgs. 187/2005)

1.2.1. Predisposizioni di misure opportune per la riduzione delle emissioni rumorose e della produzione di vibrazioni, ricorrendo a macchinari e attrezzature rispondenti ai requisiti del D.Lgs. 04/09/02 n. 262, nonché a eventuali schermature dei cantieri posti in prossimità di aree sensibili.

1.3. AMBIENTE IDRICO (rif. D.Lgs. 152/2008 e s.m.i.)

1.3.1. Dovranno essere assunte in fase di realizzazione dei lavori, qualora attinenti e interferenti con le opere, tutte le misure e le precauzioni atte ad evitare l'eventuale inquinamento delle falde acquifere e in queste aree non potranno essere effettuate escavazioni, perforazioni, installazione di impianti, manufatti e attrezzature connesse alle opere che possano recare pregiudizio alle risorse acquifere.

1.3.2. Dovranno essere rispettate le distanze relative alle zone di rispetto, previste dalla normativa vigente, da tutte le risorse idriche ad utilizzo idropotabile.

1.3.3. Nella fase di costruzione:

1.3.3.1. i depositi di carburanti, lubrificanti sia nuovi che usati o altre sostanze potenzialmente inquinanti dovranno essere localizzati in luoghi appositamente predisposti e attrezzati con platee impermeabilizzate, sistemi di contenimento, pozzetti di raccolta, tettoie ed altri accorgimenti idonei;

1.3.3.2. le operazioni di manutenzione, rifornimento e lavaggio delle attrezzature e macchinari, dovranno essere svolte in apposite platee impermeabilizzate attrezzate come al punto precedente;

1.3.3.3. si dovranno adottare, nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, tutte le misure necessarie per abbattere il rischio di potenziali incidenti che possano coinvolgere sia i mezzi e le attrezzature di cantiere, sia gli automezzi e i veicoli esterni, con conseguente sversamento accidentale di liquidi pericolosi; si citano ad esempio cartellonistica, procedure operative di gestione del cantiere, procedure operative di conduzione automezzi, procedure operative di movimentazione carichi e attrezzature, procedure di intervento in emergenza etc;

1.3.3.4. sono da individuare, per tutte le aree di cantiere poste in prossimità di fossi o torrenti, opportuni accorgimenti volti ad evitare significativi rilasci in alveo di solidi; in ogni caso la gestione delle acque di cantiere, inclusi gli scarichi provenienti da eventuali servizi per il personale, dovrà essere attuata nel rispetto della vigente normativa di settore.

1.4. SUOLO E SOTTOSUOLO - GESTIONE DEI RIFIUTI

1.4.1. Nella fase di costruzione:

1.4.1.1. i rifiuti prodotti durante la fase di costruzione e rimozione del cantiere dovranno essere gestiti nel rispetto delle norme vigenti, in particolare si dovrà procedere alla quantificazione di massima dei suddetti rifiuti, individuando tra questi i rifiuti pericolosi e non pericolosi attraverso gli opportuni codici CER e specificando le modalità di smaltimento e la loro destinazione finale;

1.4.1.2. alle terre e rocce di scavo destinate alla realizzazione dei rilevati, bonifiche, rinterri e colate dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente.

1.4.2. La gestione dei rifiuti derivanti dall'attività dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

1.4.3. Eventuali terre e rocce da scavo, che non vengano utilizzate nell'ambito del presente progetto, dovranno essere riutilizzate nel rispetto di quanto stabilito dal DPR n. 120/2017.

1.4.4. L'eventuale utilizzo di rifiuti non pericolosi recuperabili, per la realizzazione delle opere previste in progetto quali la realizzazione di rilevati e/o sottofondi e recuperi ambientali, dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dagli art. 214 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006,

n. 152 e s.m.i. e dal Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1998 come modificato ed integrato dal Decreto 5 aprile 2006, n. 186, con particolare riferimento all'art. 5 (Recupero ambientale) di quest'ultimo Decreto.

1.5. AUTORIZZAZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO

1.5.1. Nel corso dell'esecuzione delle opere e degli scavi all'aperto si raccomanda di segnalare tempestivamente all'organo competente l'eventuale rinvenimento di rifiuti, scorie o più in generale di materiale di riporto di incerta origine.

1.5.2. Qualora durante i lavori si rinvenissero materiali archeologici e strutture murarie o musive antiche, l'Esecutore dovrà allertare la D.L. al fine delle opportune procedure di contatto con i competenti uffici della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Umbria che dovranno essere avvertiti immediatamente ed i lavori dovranno essere sospesi fino all'arrivo del personale della stessa Soprintendenza, provvedendo nel frattempo alla conservazione dei reperti, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004.

Per tutti gli obblighi speciali di cui sopra, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso ulteriore né al riconoscimento di maggiori tempi di esecuzione.

13.3 ART. 55 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell'Esecutore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

13.4 ART. 56 – CUSTODIA DEL CANTIERE

1. È a carico e a cura dell'Esecutore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

13.5 ART. 57 – CARTELLO DI CANTIERE

1. L'Esecutore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 120 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL ed in conformità alla normativa vigente, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto cartello indicatore, fermo restando le sanzioni previste dagli Organi di controllo e/o che vorrà applicare il Coordinatore per la Sicurezza, sarà applicata all'Appaltatore una ulteriore penale di € 500,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 25,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.

13.6 ART. 58 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'Esecutore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'Esecutore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Esecutore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'Esecutore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

14 ALLEGATI

ALLEGATO A

N.	LAVORI	TIPOLOGIA	CATEGORIA	QUOTA SUBAPPALTABILE	IMPORTO	QUOTA O.S.	IMPORTO OPERE + O.S.
1	OPERE STRUTTURALI SPECIALI	PREVALENTE	OS21	50%	100.945.250 €	1.871.810 €	102.817.060 €
2	OPERE EDILI	SCORPORABILE	OG1	50%	96.407.731 €	1.787.672 €	98.195.403 €
3	IMPIANTI Elettromeccanici TRASPORTATORI	SCORPORABILE	OS4	100%	3.742.700 €	69.400 €	3.812.100 €
4	IMPIANTI IDRICO-SANITARI, ANTINCENDIO E GAS MEDICALI	SCORPORABILE	OS3	100%	10.473.100 €	194.201 €	10.667.301 €
5	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	SCORPORABILE	OS28	100%	66.026.900 €	1.224.325 €	67.251.225 €
6	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	SCORPORABILE	OS30	100%	60.626.833 €	1.124.193 €	61.751.026 €
7	OPERE ESTERNE	SCORPORABILE	OG3	100%	18.295.319 €	339.247 €	18.634.566 €
8	OPERE DEL VERDE	SCORPORABILE	OS24	100%	4.026.030 €	74.654 €	4.100.684 €
	TOTALE LAVORI				360.543.863,48 €	6.685.502 €	367.229.365,60 €

ALLEGATO B

CATEGORIA OPERE		IMPORTO (esclusi Oneri Sicurezza)	%
OPERE EDILI	BONIFICA BELLICA	707.338,75 €	0,20%
	DEMOLIZIONI	295.372,10 €	0,08%
	IMPERMEABILIZZAZIONI CONTROTERRA	1.301.225,59 €	0,36%
	MURATURE INTERNE	13.230.724,85 €	3,67%
	SOTTOFONDI, PAVIMENTI E BATTISCOPA	16.444.958,13 €	4,56%
	FINITURE INTERNE A PARETE	5.399.632,10 €	1,50%
	FINITURE INTERNE A SOFFITTO	6.765.849,92 €	1,88%
	SERRAMENTI INTERNI	7.459.386,43 €	2,07%
	PROTEZIONI MURALI	720.674,57 €	0,20%
	PERCORSI TATTILI	46.793,95 €	0,01%
	GIUNTI	1.534.169,28 €	0,43%
	FACCIAE	25.763.472,83 €	7,15%
	SCALE	1.311.085,75 €	0,36%
	IMPIANTI ELEVATORI	3.742.700,00 €	1,04%
	COPERTURE E CAVEDI INTERNI	9.591.838,76 €	2,66%
	ARREDI	171.740,30 €	0,05%
	EXTRA MANODOPERA SU TRE TURNI	5.663.467,62 €	1,57%
STRUTTURE	OSPEDALE	92.375.263,10 €	25,62 %
	CENTRALE TECNOLOGICA	3.966.889,24 €	1,10%
	EDIFICI MINORI	627.774,85 €	0,17%
	SISTEMAZIONI ESTERNE	3.975.323,05 €	1,10%

IMPIANTI MECCANICI	OSPEDALE	62.039.015,91 €	17,21 %
	CENTRALE TECNOLOGICA	10.868.221,62 €	3,01%
	EDIFICI MINORI	308.781,89 €	0,09%
	SISTEMAZIONI ESTERNE	1.423.548,58 €	0,39%
	EXTRA MANODOPERA SU TRE TURNI	1.860.432,00 €	0,52%
IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE	50.872.246,96 €	14,11 %
	CENTRALE TECNOLOGICA	6.574.735,32 €	1,82%
	CENTRALE GAS MEDICALI	29.036,64 €	0,008 %
	SISTEMAZIONI ESTERNE	1.400.881,57 €	0,39%
	EXTRA MANODOPERA SU TRE TURNI	1.749.932,80 €	0,49%
ESTERNI/IDRAULICA	OPERE A RETE	2.179.253,05 €	0,60%
	VASCHE	1.905.740,33 €	0,53%
	CONDOTTA DI SCARICO AL COLLETTORE "1"	540.959,23 €	0,15%
ESTERNI/STRADE	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI	8.092.535,98 €	2,24%
	PAVIMENTAZIONE	5.092.903,35 €	1,41%
	SEGNALETICA E BARRIERE	483.926,95 €	0,13%
ESTERNI/VERDE	VERDE	1.027.328,21 €	0,28%
	A.G00 PATII, PIXEL, VERDE PENSILE	123.383,73 €	0,03%
	A.L01 PATII, PIXEL, VERDE PENSILE	242.812,62 €	0,07%
	A.L02 PATII, PIXEL, VERDE PENSILE	85.076,54 €	0,02%
	A.L03 PATII, PIXEL, VERDE PENSILE	386.170,23 €	0,11%
	A.L04 PATII, PIXEL, VERDE PENSILE	150.459,62 €	0,04%
	A.L05 PATII, PIXEL, VERDE PENSILE	9.004,20 €	0,00%
	B - VERDE PARCHEGGI	638.314,67 €	0,18%
	C - PARCO FLUVIALI	701.080,65 €	0,19%
	D - CORTINA VERDE	662.399,66 €	0,18%
TOTALI		360.543.863,48 €	100%

ALLEGATO C

“Relazione sul lavoro a tre turni”



Documento firmato da:
PASQUALE MANDUCA
27.01.2023 13:45:40 UTC



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OO. RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona **NUOVO COMPLESSO OSPEDALIERO**

PROGETTO ESECUTIVO



COMMITTENZA
Regione Campania
via S. Lucia, 81 Napoli

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Roberta Santaniello

DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO
Arch. Pasquale Manduca

RTI DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO MANDATARIA



Studio Altieri S.p.A.
Coordinamento generale
tecnico e sicurezza,
Progettazione architettonica e
sanitaria, progettazione
antincendio, impatto
ambientale

Responsabile integrazione tra
le prestazioni specialistiche

Ing. Stefano Zordan

Responsabile progettazione
clinica e sanitaria

Arch. Luca Cerutti

Professionista antincendio
Assistente PM

Ing. Alessandro Artuso

Coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione

Geom. Moreno Gazzetto

Progettazione opere
architettoniche

Arch. Andrea Chiarolini

Coordinamento
progettazione

Ing. Andrea Sbalchiero

Giovane professionista
Progettazione ambientale

Ing. Laura Savegnago

MANDANTI



SAMOO Architects & Engineers
Progettazione architettonica
e sanitaria

Progettazione ospedaliera
Arch. Sang Hwoi Kong



Prof. Ing. Renato Vitaliani

Progettazione strutturale

Responsabile progettazione
opere strutturali

Ing. Renato Vitaliani



Studio Sound Service S.r.l.
Progettazione acustica

Tecnico competente in
acustica

Dott. Donato Masci

Dott.ssa Rosa Fiorillo
Archeologa



ICONIA Ingegneria Civile S.r.l.

Progettazione strutturale

Progettisti strutturali

Ing. Romj Friso
Ing. Domenico D'Anza



Studio Sani
Progettazione impiantistica
ed energetica

Responsabile progettazione
opere impiantistiche

Ing. Luca Sani



Dott. Umberto Borgia
Geologo



Studio Ing. A. Marano & Partners
Gestione e coordinamento campagne di rilievo, gestione
pratiche autorizzative e rapporti con gli Enti preposti

Dott. Gilberto Bragonzi
Responsabile organizzazione
sanitaria

CONSULENTI AL RTI DI PROGETTAZIONE

Ing. Gaetano Ruocco
Consulente - consistenza ospedale attuale

Arch. Gianluca Calabrese
Consulente - Pratiche e contatti con gli Enti

GENERALE

Capitolato speciale d'appalto PARTE SECONDA – Prescrizioni Tecniche

RUGGI-SA	E	AR	GEN	REP	00	000	0121	r03
Codice commessa	Fase	Disciplina	Sottodisciplina	Set	Corpo	Livello	Numero	Revisione

Revisione	Data	Motivo	Redatto	Controllato	Approvato
00	Giugno 2022	Emissione PE	A.A.	A.A.	S.Z.
02	Dicembre 2022	Revisione PE per Approvazione	A.A.	A.A.	S.Z.
03	Gennaio 2023	Revisione	A.A.	A.A.	S.Z.

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

SOMMARIO

1	PREMESSA.....	1
1.1	RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE ..	1
1.2	NORME GENERALI SULL'ESECUZIONE.....	1
1.3	CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	1
2	PIANO DELLA QUALITA' DI CANTIERE	2
2.1	GENERALITA'	2
2.2	GESTIONE DOCUMENTALE E DELLE COMUNICAZIONI.....	2
2.2.1	PROGRAMMAZIONE TEMPORALE	3
2.2.2	GESTIONE DEI DOCUMENTI.....	3
2.2.3	MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTI E DELLE COMUNICAZIONI.....	4
2.2.4	TRASMISSIONE DI DOCUMENTI	4
2.2.5	TRASMISSIONE DI COMUNICAZIONI	4
2.2.6	TRASMISSIONE E ORGANIZZAZIONE DEGLI INVII.....	5
2.2.7	MODULI DI TRASMISSIONE.....	5
2.2.8	APPROVAZIONI E RISPOSTE DALLA DIREZIONE LAVORI	5
2.2.9	ARCHIVIO DELLA DOCUMENTAZIONE	5
2.3	CRITERI DI MISURAZIONE DELLE OPERE	6
2.3.1	AVVERTENZE GENERALI.....	6
2.3.2	NORME DI MISURAZIONE	6
3	MANODOPERA.....	6
3.1	OBBLIGHI E REQUISITI.....	6
4	LAVORO SU TRE TURNI	7
5	NOLEGGI	8
5.1	OBBLIGHI E REQUISITI.....	8
5.1.1	NOLI.....	8
5.1.2	TRASPORTI	8
6	ASSISTENZE MURARIE AGLI IMPIANTI	8
7	BONIFICA BELLICA	9
8	LICENZE PIATTAFORMA DOCUMENTALE, SITO INFORMATIVO, WI-FI, RIPRESE DA WEBCAM E DRONE	10
9	MOCKUP SISTEMI, FACCIATE E STANZE TIPOLOGICHE	11
10	GUIDA ALLA LETTURA DEL PROGETTO.....	12
10.1	PREMESSA	12
10.2	PROGETTO ARCHITETTONICO-PROGETTO STRUTTURALE	12

10.3	OPERE AL GREZZO	12
10.4	FUTURA STAZIONE M9 ESTENSIONE METROPOLITANA DI SALERNO	14
10.5	ROTATORIE SU VIA S. LEONARDO	14
10.6	SVINCOLO ANAS.....	14
10.7	STATO DEI LUOGHI AREA EX FINMATICA.....	14
10.8	ALLACCIO SCARICO FOGNATURA	15

1 PREMESSA

Il presente volume, parte 2 del Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito anche detto "CSA"), riunisce in forma sistematica le norme e prescrizioni tecniche, le loro generalità e la loro applicazione nell'esecuzione d'opere pubbliche e manutenzioni per l'intervento relativo al progetto "Realizzazione del Nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno".

Le opere o parti d'opera, rientranti in più categorie, potranno essere compensate una sola volta, in una sola delle categorie cui sono riconducibili. Tutto quanto necessario per la perfetta esecuzione di un'opera nel rispetto dei criteri di qualità e regola d'arte si ritiene compreso nel rispettivo prezzo contrattuale.

Il presente documento va letto di concerto con il Capitolato Speciale d'Appalto parte prima codice "RUGGI-SA_E_GE_GEN_REP_00_000_0120" nonché i capitolati speciali delle diverse discipline per i cui codici si rimanda all'elenco elaborati generale "RUGGI-SA_E_MN_GEN_LOD_00_000_0001_r00".

1.1 RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto e comunque secondo le indicazioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Ad esemplificazione, l'Appaltatore deve demolire e rifare a sue cure e spese le opere che la Direzione dei Lavori (in seguito anche detta "D.L.") accerta non eseguite a regola d'arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze. L'Appaltatore dovrà porre rimedio ai difetti e vizi riscontrati dal Direttore dei Lavori.

Il risarcimento dei danni determinati dal mancato, tardivo o inadeguato adempimento agli obblighi di CSA è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dalla copertura assicurativa.

1.2 NORME GENERALI SULL'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi d'impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e, in ogni caso, le disposizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti e modalità di esecuzione.

Per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità d'esecuzione di ogni categoria di lavoro, dovranno altresì essere rispettate tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici di progetto e nella descrizione delle singole voci di progetto.

1.3 CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Il presente progetto è sviluppato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi secondo DM "CAM" DM MITE D.M. 23 giugno 2022, e dovranno essere rispettate tutte le relative prescrizioni in sede di esecuzione dei lavori.

2 PIANO DELLA QUALITA' DI CANTIERE

2.1 GENERALITA'

Stante la complessità del progetto in oggetto, l'Appaltatore avrà cura di presentare all'approvazione della D.L. e del RUP un piano completo della qualità di costruzione e installazione. Tale documento dovrà contenere tutte le procedure, formati, moduli necessari a garantire la buona qualità delle opere e di tutta la documentazione collegata ai lavori di costruzione.

Inoltre, come meglio dettagliato nei paragrafi successivi, il documento dovrà prevedere, pianificare e programmare condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresì definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.

Il documento dovrà essere redatto secondo le normative nazionali ed europee nonché i codici di buona pratica applicabili, ai sensi di EN ISO 9001, UNI ISO 21500 ed UNI ISO 21502. I contenuti minimi del documento dovranno essere inoltre conformi a quanto indicato nei paragrafi successivi, che contengono anche ulteriori prescrizioni cui deve ottemperare l'Appaltatore.

2.2 GESTIONE DOCUMENTALE E DELLE COMUNICAZIONI

Il presente capitolo si applica a prescindere che sia predisposta o meno una piattaforma dedicata di gestione documentale, quale sito FTP, CDE avanzato o altro sistema tipo cloud. Tale piattaforma potrebbe essere offerta in fase di gara dall'Appaltatore, oppure predisposta dalla Direzione Lavori oppure allestita dall'Amministrazione. In ogni caso, l'Appaltatore dovrà garantire tramite gli strumenti della piattaforma prescelta il rispetto di tutte le prescrizioni sottoindicate. Inoltre, l'Appaltatore dovrà garantire al termine delle attività e dei collaudi il trasferimento completo di tutta la documentazione (costruttivi, comunicazioni, As Built, altro materiale) al gestore dell'opera realizzata individuato dall'Amministrazione.

È cura e onere dell'Appaltatore produrre tutti i necessari elaborati costruttivi (compresi i calcoli, le relazioni tecniche, le schede tecniche, gli elaborati grafici e descrittivi, le campionature, etc.), sviluppandoli dai disegni esecutivi contrattuali e includendo ogni informazione utile a definire le sequenze di montaggio/costruzione oltre che i dettagli costruttivi specifici per ogni lavorazione prevista.

Gli elaborati di progetto costruttivo redatti dall'Appaltatore dovranno essere sottomessi per approvazione alla D.L. con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto all'inizio delle attività relative alla specifica lavorazione.

L'Appaltatore è tenuto ad inviare una notifica scritta alla D.L. nell'eventualità in cui non sia pervenuta l'accettazione di un elaborato entro 10 giorni dall'inizio della relativa lavorazione.

Rientra inoltre negli oneri dell'Appaltatore la redazione e la sottomissione alla D.L. degli elaborati "as-built" in modalità BIM secondo normativa vigente, nel momento in cui siano finalizzate le attività relative al raggiungimento di ognuna delle milestone contrattuali intermedie e comunque entro 20 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

È cura ed onere dell'Appaltatore emettere entro 30 giorni dall'inizio lavori una procedura di comunicazione che tenga in considerazione quanto descritto di seguito. La procedura conterrà come allegato tutti i formati tipo da utilizzare nel progetto (lettere, verbali di riunione, moduli di trasmissione, formati word/excel, cartigli ecc.).

2.2.1 PROGRAMMAZIONE TEMPORALE

Fermo restando quanto prescritto nella parte 1 del presente CSA in merito al programma esecutivo dei lavori, nella programmazione delle attività l'Appaltatore deve considerare i tempi necessari all'approvazione degli elaborati costruttivi.

I tempi di approvazione degli elaborati costruttivi devono essere non inferiori a 15 giorni e devono considerare altresì il numero di elaborati da approvare. Nel caso di pacchetti di costruttivi estesi (ad es. costruttivi facciate), dovranno essere previste consegne parziali ed un tempo di approvazione consono.

Nella sua programmazione l'Appaltatore deve altresì prevedere un tempo sufficiente per l'implementazione degli eventuali commenti ricevuti dalla D.L..

2.2.2 GESTIONE DEI DOCUMENTI

La documentazione che l'Appaltatore deve sottoporre alla D.L. per approvazione comprende tutti gli elaborati tecnici e descrittivi che interessano le attività di costruzione, sia di opere civili che impiantistiche, previste dal progetto esecutivo, da eventuali varianti e quant'altro previsto dalle norme e regolamenti vigenti.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano le seguenti tipologie di elaborati:

- elaborati grafici costruttivi;
- schede tecniche dei materiali o prodotti da costruzione;
- certificati o dichiarazioni relative ai materiali e test eseguiti;
- relazioni sull'esecuzione dei collaudi;
- relazioni ed elaborati esecutivi delle opere provvisorie e/o relative alla costruzione (ponteggi, casserature, blindoscavi, fondazioni provvisorie, ecc.).

Nel piano della qualità di l'Appaltatore avrà cura di individuare tutti i temi per cui saranno sviluppati elaborati costruttivi, considerando comunque lo sviluppo complessivo del modello BIM. In altre parole sono ammesse per lavorazioni particolari o per facilitare il flusso di lavoro consegne di elaborati 2D (shop drawings, disegni di officina e simili) ma tutte le informazioni devono essere riportate nei modelli BIM di costruttivo che evolveranno poi nei modelli BIM come costruito ("As Built"). Tra gli elaborati costruttivi che l'Appaltatore dovrà produrre a sua cura ed onere, se ne elencano di seguito i principali:

- Controsoffitti coordinati con tutti i terminali impianti di ventilazione, termici, elettrici e speciali;
- Costruttivi di massetti e pavimenti con giunti costruttivi, dettagli soglie, giunti di transizione tra materiali e finiture, ed eventuali fasi di lavoro;
- Costruttivi di tutte le tipologie di pareti inclusi elementi di rinforzo per impianti, porte, mensole, carichi appesi, lastre speciali (REI, reazione al fuoco, antiumidità, alta resistenza etc.) specificando inoltre spaziature e tipologie dei montanti;
- Elaborati di progetto medicale costruttivo con indicate le posizioni di tutti gli attacchi impiantistici nei vari locati coordinati con le apparecchiature ed attrezzature tecniche fornite dalla Stazione Appaltante e/o dall'Appaltatore;
- Scale o altri manufatti prefabbricati (sia carpenteria metallica che c.a.p. o altro materiale);
- Costruttivi di abaco porte inclusa tutte le specifiche di ferramenta, maniglie, accessori ed altro;
- Room Data Sheets per tutte le stanze con indicazioni di finiture, impianti e dati di manutenzione;
- Ascensori, montacarichi e montalettighe;
- Supporti per tubazioni, passerelle cavi o altre reti impiantistiche;

- Elaborazione dei disegni isometrici delle tubazioni;
- Disegno costruttivo delle scossaline;
- Disegni costruttivi delle facciate, indicando ogni dettaglio delle orditure portanti, vetrate, sigillature, fissaggi e quant'altro necessario per la completa definizione delle facciate stesse ai fini della prefabbricazione e montaggio; dovranno inoltre essere indicate le varie sequenze d'installazione, e prodotto o aggiornato un piano di manutenzione e pulizia per tutte le tipologie e geometrie di facciata;
- Disegni costruttivi civili e strutturali, incluse le tabelle ferri finali;
- Disegni di officina e montaggio delle carpenterie metalliche;
- Disegni costruttivi e quant'altra documentazione prescritta dalla normativa vigente per le linee vita;

Rientra negli oneri dell'Appaltatore l'aggiornamento periodico del modello BIM del progetto esecutivo, da utilizzare come base per l'emissione degli elaborati "as-built" (come costruito) in coordinamento con i costruttivi emessi dall'Esecutore stesso. Il modello BIM dovrà essere aggiornato e disponibile sulla piattaforma di scambio documentale in ogni momento, aggiornato a seconda dello stato delle lavorazioni per la parte di modello costruttivo ed una parte di modello come costruito ("As Built").

Si sottolinea che resta onere dell'Appaltatore la redazione del modello BIM "as-built" (come costruito) secondo le prescrizioni definite nei documenti di appalto o come concordato con Stazione Appaltante e Direzione Lavori. Tutti i documenti menzionati nei punti precedenti verranno in seguito identificati con l'espressione "invii".

2.2.3 MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTI E DELLE COMUNICAZIONI

I documenti e le comunicazioni saranno scambiati tra i membri dell'Ufficio di D.L. e l'Appaltatore secondo quanto previsto nei seguenti punti.

2.2.4 TRASMISSIONE DI DOCUMENTI

La documentazione, con gli eventuali allegati, sarà trasmessa a:

- APPALTATORE c/o il Cantiere;
- DIRETTORE DEI LAVORI c/o Sede;

Copia per conoscenza sarà inviata anche a:

- STAZIONE APPALTANTE (alla c.a. egr. R.U.P.) c/o Sede.

Sarà cura dell'Appaltatore entro 30 giorni dalla firma del contratto ottenere un domicilio elettronico (sia PEC che posta elettronica ordinaria oltre ad accessi a piattaforma documentale dedicata) e gli indirizzi fisici da RUP e Direzione Lavori per l'invio della documentazione, nonché concordare la tipologia ed il numero di copie delle consegne cartacee effettive. Si avrà cura di privilegiare consegne in formato digitale.

2.2.5 TRASMISSIONE DI COMUNICAZIONI

Le comunicazioni non ufficiali saranno effettuate direttamente tra i membri dell'Ufficio di D.L. (direttori operativi e/o assistenti) e i referenti dell'Appaltatore, mantenendo in copia il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.).

Le comunicazioni ufficiali dovranno essere inviate tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) agli indirizzi indicati e secondo le modalità indicate nella procedura di comunicazione redatta a cura dell'Appaltatore ed approvata dalla D.L..

2.2.6 TRASMISSIONE E ORGANIZZAZIONE DEGLI INVII

Tutti gli invii da parte dell'Appaltatore saranno accompagnati da modulo di trasmissione attraverso il quale verranno identificati e registrati. È obbligatorio indicare sul modulo (o lettera) di trasmissione gli eventuali allegati. La Direzione dei Lavori apporrà il timbro con la data di ricevimento e registrerà tutti i documenti per data di ricevimento, o modalità equivalente per le sole consegne in formato digitale.

Su tutti gli elaborati costruttivi si devono evidenziare i documenti contrattuali a cui si riferiscono.

2.2.7 MODULI DI TRASMISSIONE

L'Appaltatore codificherà i moduli di sottomissione con una numerazione d'invio progressiva ed eventualmente distinta per categorie di opere.

Ogni modulo di trasmissione deve riportare:

- nominativo del Committente, dei lavori oggetto dell'Appalto e dell'Appaltatore;
- numero d'ordine del documento secondo il sistema di numerazione adottato dalla D.L. (eventuale);
- data di emissione;
- indicazione se trattasi di elaborati costruttivi, scheda tecnica, campionatura ecc.;
- indicazione del destinatario e mittente;
- indicazione dell'elenco elaborati trasmessi con numero del documento, revisione, data, titolo;
- se applicabile, indicazione del nome del produttore, del catalogo e del modello;
- spazio per il codice di approvazione da riempire a cura della D.L.

2.2.8 APPROVAZIONI E RISPOSTE DALLA DIREZIONE LAVORI

Tutti gli invii, in funzione della categoria di opere da realizzare, saranno controllati e revisionati dai responsabili dell'ufficio tecnico di Direzione dei Lavori.

La D.L. userà le seguenti codifiche per esprimere il parere sugli invii ricevuti dall'Appaltatore:

- APPROVATO: sull'elaborato sarà indicata la data di approvazione e apposta la firma del responsabile dell'ufficio di D.L..
- APPROVATO CON NOTE: sull'elaborato o sul modulo di invio saranno esplicitate le note fornite dall'ufficio di D.L. che dovranno essere prese in carico dall'Appaltatore al fine di implementare le eventuali modifiche richieste nei documenti per approvazione finale. Le lavorazioni i cui documenti risultino "approvati con note" potranno essere effettuate fatto salvo l'impegno dell'Appaltatore di eseguire tali attività in accordo ai commenti ricevuti.
- NON APPROVATO: in caso di non approvazione l'Ufficio di D.L. ne chiarirà i motivi per iscritto e verrà richiesta all'Appaltatore la risottomissione dell'elaborato con apportate le modifiche o i commenti indicati. Si seguirà lo stesso procedimento nel caso si tratti di schede tecniche o campionature. Le lavorazioni i cui documenti risultino non approvati non potranno essere sviluppate fino al momento in cui il relativo elaborato non risulti "approvato" o "approvato con note".

2.2.9 ARCHIVIO DELLA DOCUMENTAZIONE

Una volta finalizzati i documenti, l'Appaltatore provvederà a fornirli alla D.L. nelle seguenti modalità:

- N.1 copia informatica degli elaborati grafici in formato sorgente (es. "dwg", "doc", "xls", "rvt", ecc.);

- N.1 copia informatica in formato pdf (ed eventuali firme digitali ove applicabile, come stabilito nel piano della qualità approvato dalla D.L.);
- N.3 copie cartacee di tutti gli elaborati finali.

L'Appaltatore deve archiviare presso gli uffici di cantiere, per tutta la durata dei lavori, una copia di tutta la documentazione di progetto e tutti i documenti scambiati (certificati, pratiche autorizzative, corrispondenza, ecc.).

2.3 CRITERI DI MISURAZIONE DELLE OPERE

2.3.1 AVVERTENZE GENERALI

I prezzi unitari forniti dall'Appaltatore in fase di gara rimarranno validi per tutta la durata del contratto, fatte salve le clausole di revisione prezzi di cui al Capitolato Speciale d'Appalto – parte contrattuale.

Per la contabilizzazione di qualsiasi variante in corso d'opera, verranno applicati i prezzi unitari, metodi di misura e relativi oneri previsti dai documenti contrattuali. Qualora, a seguito di una variante, risulti necessario creare una nuova voce di prezzo, la D.L. procederà secondo la procedura descritta nel documento no. RUGGI-SA_E_GE_GEN_REP_00_000_0130 "Specifica per la Redazione dei Nuovi Prezzi".

Nei prezzi è da intendersi compensato ogni onere di cui al presente Capitolato.

Ai sensi del presente capitolato, gli importi dei lavori a corpo non sono soggetti a verifica delle misure in sede di rendicontazione contabile.

2.3.2 NORME DI MISURAZIONE

Per le norme di misurazione si faccia riferimento a quanto riportato nel capitolo "Avvertenze" del Prezzario Regione Campania 2022 ed agli altri riferimenti presenti nei documenti di progetto.

3 MANODOPERA

3.1 OBBLIGHI E REQUISITI

Gli operai dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari requisiti e certificazioni, ove richiesto. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai e/o personale coinvolto nel progetto che non sia di gradimento della Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzi detti.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o in caso di recesso da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente senza recare alcun pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni all'Amministrazione, né ha titolo al risarcimento di danni.

4 LAVORO SU TRE TURNI

Su richiesta della Stazione Appaltante, per comprimere i tempi di realizzazione sono state previste lavorazioni su più turni (anche festivi e notturni), per lavorazioni compatibili con le condizioni al contorno del cantiere. In sintesi:

- Per il calcolo manodopera extra si è fatto riferimento al Protocollo d'intesa, vista la maggior definizione degli extra richiesti, anche se ci sono delle difformità di tariffe col Prezziario Regione Campania;
- Nel calcolo sono state considerate possibili come lavorazioni in notturna quelle afferenti alle opere edili e agli impianti. Per motivi di prossimità ad area residenziale, le attività relative ad opere esterne (scavi, strade, verde e simili) e quelle relative alle strutture non sono realizzabili in notturna.;
- Oltre all'incremento di costo di costruzione è stato rivisto l'importo degli oneri per la sicurezza per considerare i necessari apprestamenti dovuti al lavoro notturno (in primis illuminazione), nonché spogliatoi e altri edifici di supporto per i turnisti.

Le seguenti tabelle riportano la stima di massima degli incrementi di costo.

Nella tabella A sono riportati in una matrice settimanale gli incrementi di Protocollo:

A. Fascia oraria/incremento %			
	6:00-14:00	14:00-22:00	22:00-6:00
LUN	9%	9%	12%
MAR	9%	9%	12%
MER	9%	9%	12%
GIO	9%	9%	12%
VEN	9%	9%	12%
SAB	45%	45%	50%
DOM	45%	45%	50%

Di conseguenza in tabella B si ricavano i rapporti di incremento sul totale della manodopera per fasce di turni:

B. Extra tempi per fasce di turni			
TOT H	168	100%	manodopera
+9%	80	48%	extra diurno
+12%	40	24%	extra notturno
+45%	32	19%	extra festivo
+50%	16	10%	extra festivo notturno

Si rimanda all'elaborato "Relazione sul lavoro a tre turni" ("Allegato C" del documento RUGGI-SA_E_GE_GEN_REP_00_000_0120_r06_Capitolato Speciale d'Appalto – Prescrizioni contrattuali - Parte prima) per ulteriori approfondimenti.

5 NOLEGGI

5.1 OBBLIGHI E REQUISITI

5.1.1 NOLI

Nei prezzi forniti dall'Appaltatore in sede di gara si intendono compensati tutti gli oneri relativi ai macchinari, mezzi d'opera e strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori, ivi compresa la relativa mano d'opera, il combustibile, i materiali di consumo, l'energia elettrica e tutto l'occorrente per il funzionamento dei macchinari.

5.1.2 TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con riferimento alla distanza.

6 ASSISTENZE MURARIE AGLI IMPIANTI

Le assistenze e pose in opera murarie, le pose in opera specialistiche e comunque tutti gli interventi necessari per dare ogni singola opera compiuta perfettamente finita e funzionale in ogni sua parte, sono comprese in tutti i prezzi delle opere compiute.

Il prezzo dell'installazione degli impianti deve intendersi comprensivo di ogni onere e spesa circa i materiali e la manodopera necessari per la realizzazione delle opere murarie ed accessorie quali scavi, demolizioni, fondazioni, pozzetti, cunicoli, forometrie, tracce, rotture, ripristini, realizzazione di basamenti, strutture di sostegno, la posa di staffe, ecc. relativi alla installazione degli impianti, eseguiti secondo le indicazioni della D.L. e sulla base dei disegni costruttivi delle opere impiantistiche.

Sono compresi nelle assistenze murarie agli impianti anche gli oneri per la predisposizione, nelle pareti in cartongesso, degli appositi attacchi e sostegni, compresi i necessari rinforzi dell'orditura metallica, per permettere eventualmente la sospensione di apparecchi sanitari, radiatori, ecc..., previsti in progetto, utilizzando tasselli e materiali del tipo indicato dal produttore dei componenti della parete e/o dalla D.L..

Sono comprese le assistenze relative alle installazioni di impianti, apparecchiature/attrezzature mediche e/o arredi tecnici a carico di altre Imprese affidatarie della Stazione Appaltante, inclusi lo scarico, la movimentazione in cantiere dei materiali, il tiro al piano, le assistenze murarie, gli allacci alle utenze di cantiere, gli smaltimenti di materiali di risulta.

7 BONIFICA BELLICA

La bonifica bellica dovrà essere condotta nel rispetto della Direttiva Tecnica Bonifica Bellica Sistemática Terrestre, 2^a Serie aggiornata al 20 gennaio 2020 e ss.mm.ii. (art. 4, comma 2 del D.M. 28 febbraio 2017), la quale descrive l'iter per il rilascio del Parere Vincolante dell'Autorità Militare ai fini dell'esecuzione delle attività sul territorio nazionale da effettuare da Soggetti Interessati, mediante ditte iscritte all'albo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1^o ottobre 2012, n. 177. Tale iter autorizzativo prevede un procedimento amministrativo ad istanza di parte, come da L. 124/1990 e ss.mm.ii., che coinvolge il Reparto Infrastrutture territorialmente competente e il Soggetto Interessato, che nel caso specifico, è l'impresa Appaltatrice delle opere.

Il procedimento per ottenere il Parere Vincolante allo svolgimento della Bonifica Bellica Sistemática Terrestre (BST), ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 66/2010 e della L. 177/2012, è così sintetizzato:

1. Il Soggetto Interessato deve presentare agli Organi Esecutivi Periferici territorialmente competenti (OEP) una specifica istanza di bollo con Documento Unico di Bonifica Bellica Sistemática Terrestre (DUB).

Il DUB deve essere sottoscritto dal Dirigente Tecnico BCM dell'impresa specializzata e dal Soggetto Interessato.

2. Comunicazione del Parere Vincolante al Soggetto Interessato, da parte dell'OEP.
3. Per particolari condizioni ambientali il Soggetto Interessato può avvalersi del supporto tecnico dell'OEP, allegando all'istanza una richiesta di supporto tecnico, successivamente vi sarà l'esame e l'approvazione e nuove precisazioni tecniche da parte dell'OEP, che saranno recepite nel DUB
4. Se la BST interessa una vasta area il Soggetto Interessato deve presentare la richiesta per l'intera superficie suddivisa in zone comunicando le imprese incaricate prescelte.
5. Ottenimento del parere vincolante che può risultare:
 - Positivo: ha validità 365 giorni, trascorsi i quali, in assenza di comunicazioni, il parere decade
 - Positivo con riserve: il Soggetto Interessato può avviare le attività di bonifica bellica attenendosi alle prescrizioni dell'OEP, regolarizzando la documentazione senza attendere altro Parere Vincolante
 - Negativo: saranno comunicati i motivi ostativi, ed entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. La comunicazione dei motivi ostativi interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Se tali osservazioni non vengono accolte è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
6. Il Soggetto Interessato, ottenuto il parere positivo o positivo con riserve, può dare mandato all'impresa specializzata di avviare le attività di BST.
7. Le attività di BTS potranno subire modifiche in corso d'opera, le quali dovranno sempre essere segnalate e dovrà essere fatta variante al DUB

8. Conclusione delle attività di BST: una volta concluse le attività l'impresa specializzata invierà l'"Attestato di Bonifica Bellica" all'OEP

9. Termine del procedimento: rilascio della validazione dell'A.D.

L'*Attestato di Bonifica Bellica* e la Validazione del servizio BST sono le certificazioni che attestano la conclusione delle attività e la conformità o non conformità del servizio di BST al Parere Vincolante emesso dall'OEP.

La Bonifica Bellica Sistemática Terrestre si articola in bonifica superficiale e bonifica profonda, condotte in successione ove previste entrambe e precedute dal taglio della vegetazione ove necessario.

Nelle fasi di attività di Bonifica Bellica Sistemática Terrestre profonda, nel caso in cui vi fosse la necessità di eseguire scavi questi dovranno essere svolti nel rispetto di quanto stabilito dalla relazione "RUGGI-SA_E_EG_GEN_REP_00_000_0004_Piano di Gestione delle Materie", conformemente ai livelli di qualità chimica del terreno (CSC colonna A e B T.U.A. o eventuale conferimento esterno)."

Sarà compito dell'Ufficio Genio Militare (10° Reparto Infrastrutture Napoli competente per il territorio - Area Sud e Isole) individuare le tipologie di bonifica da attuare, in relazione alla tipologia delle opere da realizzare.

Nessuna attività di cantiere potrà essere attuata prima che non siano completate le attività di bonifica e le aree rese disponibili dagli Organi Esecutivi Periferici territorialmente competenti (OEP).

L'importo delle opere di bonifica è definito a corpo all'interno delle somme per lavori del presente Appalto, fatte salve diverse e motivate richieste da parte dell'OEP.

La liquidazione degli importi spettanti all'impresa Appaltatrice avverrà sulla base di stati di avanzamento secondo le più precise modalità stabilite dal CSA dell'opera generale, e una volta acquisito l'*Attestato di bonifica bellica*, anche solo di parte delle superfici interessate.

8 LICENZE PIATTAFORMA DOCUMENTALE, SITO INFORMATIVO, WI-FI, RIPRESE DA WEBCAM E DRONE

Si chiarisce riguardo quanto in oggetto al presente capitolo che restano oneri dell'appaltatore le seguenti attività elencate sotto. Si precisa inoltre che resta onere dell'appaltatore fornire postazioni (arredo e connessioni) negli uffici di cantiere per il personale della Stazione Appaltante o della Direzione Lavori, qualora richiesto.

1. **Piattaforma documentale:** a prescindere dal gestore della piattaforma documentale (Stazione Appaltante, Direzione Lavori o Appaltatore stesso) resta onere dell'Appaltatore ottenimento e pagamento delle licenze per tutto il personale dell'Appaltatore, per tutta la durata delle attività.
2. **Sito internet:** Di concerto con la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori, l'Appaltatore dovrà realizzare e mantenere per tutta la durata del cantiere un sito internet con documentazione informativa rispetto al progetto ed al cantiere in oggetto. Le informazioni da inserire, in libero accesso anche da dispositivi portatili, dovranno includere avanzamento delle lavorazioni di cantiere principali, video in diretta dalle telecamere di cantiere (v. paragrafo successivo), video da riprese con drone da realizzare periodicamente, fotografie periodiche di cantiere, rendering, infografiche e quant'altro utile alla comprensione generale del cantiere da parte della cittadinanza. Il contenuto informativo del sito sarà definito prima dell'avvio dei lavori di concerto con la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori.
3. **Diretta web-cam:** Se richiesto dalla Direzione Lavori o dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore predisporrà un sistema di riprese video per interni ed esterni durante tutta la durata del cantiere. Tali riprese potranno essere utilizzate per streaming su sito internet dedicato (anch'esso da realizzare e mantenere a cura dell'Appaltatore) come strumento di informazione per la cittadinanza. Le riprese potranno essere utilizzate altresì per realizzare video in time-lapse o altro tipo di montaggio video.

Saranno ricompresi tutti gli oneri atti a realizzare tale attività, incluso acquisto o noleggio di tutte le apparecchiature atte a dare riprese per tutta la durata del cantiere, incluso hardware e software, opere di sostegno e protezione, batterie con relativa alimentazione tramite pannelli fotovoltaici, alimentazione e collegamento internet (wifi oppure 4G LTE) e manutenzione. Specifiche indicative per le telecamere time-lapse:

- Vista panoramica 220°
- Collegamento internet tramite Wifi oppure 4G LTE
- Pannello FV integrato e batteria
- Intervallo minimo: 30 secondi
- Formati: JPEG + DNG
- Risoluzione Full HD, 4K, 6K
- Ottimizzazione automatica con intervallo adattivo
- Sincronizzazione 24/24 tramite "Always-On"
- GPS
- Capacità di video in diretta e cattura foto

Le riprese dovranno essere possibili anche in notturna. Il numero di punti di ripresa dovrà garantire una copertura di tutte le lavorazioni nel sito per tutta la durata dei lavori. Il numero e la disposizione delle telecamere, la tipologia e lo sviluppo nel tempo del tipo di riprese sarà definito prima dell'avvio dei lavori di concerto con la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori.

4. **Riprese video e riprese con drone:** Qualora richiesto dalla Direzione Lavori o dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà cura di realizzare riprese video anche con drone almeno durante i traguardi intermedi (milestone) significativi del cantiere. La qualità video dovrà consentire la realizzazione di montaggi con video in time-lapse, video di diretta cantiere e quant'altro necessario a fornire informazioni utili sul cantiere alla cittadinanza. Il numero di voli con drone e la durata di ciascuna ripresa, la tipologia e lo sviluppo nel tempo del tipo di riprese sarà definito prima dell'avvio dei lavori di concerto con la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori.
5. **Collegamento rete internet anche Wi-fi:** il cantiere dovrà essere dotato di rete internet ad alta velocità con adeguata copertura, per l'accesso a tutta la documentazione di cantiere ed ai modelli BIM da parte di tutti gli attori coinvolti, dall'ufficio di Direzione Lavori, ai collaudatori, alla Stazione appaltante ed al personale dell'Appaltatore. La Direzione Lavori e la Stazione Appaltante potranno effettuare test di velocità di accesso alla piattaforma documentale, sanzionando l'Appaltatore qualora le prestazioni della rete (sia in upload che in download) non siano giudicate adeguate alle attività di controllo e monitoraggio del cantiere.

9 MOCKUP SISTEMI, FACCIATE E STANZE TIPOLOGICHE

Con mock-up si intende una realizzazione a scopo illustrativo o meramente espositivo di un oggetto o un sistema, senza le complete funzioni dell'originale. L'Appaltatore avrà l'onere di realizzare una serie di mockup il cui numero e contenuto è da concordare con la Direzione Lavori e la Stazione Appaltante.

I mockup potranno essere realizzati a piè d'opera (per facciate, pavimentazioni ed altri elementi esterni) oppure su parte interna dell'edificio con struttura già completata. Per i mockup delle stanze tipologiche, essi dovranno essere posizionati in area eventualmente visitabile da esterni in sicurezza. Tutti i mockup dovranno essere realizzati in scala 1:1 salvo diversa indicazione della Direzione Lavori dietro motivata richiesta dell'Appaltatore.

L'Appaltatore concorderà un elenco di materiali, sistemi e stanze tipologiche di cui preparare mockup con la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori.

Tutti i mockup dovranno essere realizzati entro 90 giorni dal raggiungimento del traguardo intermedio (*milestone*) n. 1 come indicato all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto – parte contrattuale per consentire di finalizzare ed approvare le decisioni riguardo materiali e finiture, scelte tecnologiche e quant'altro può avere impatto sulla realizzazione finale complessiva dell'opera.

Posizione, materiali, finiture, alternative, apparecchiature (anche medicali), arredi e quant'altro dovranno essere definiti su elaborati dedicati prodotti dall'Appaltatore e approvati dalla Stazione Appaltante e dalla Direzione Lavori. L'approvazione degli elaborati di mockup non implica necessariamente approvazione dei materiali o sistemi da installare nel cantiere complessivo. Tuttavia la realizzazione dei mockup è condizione necessaria per l'approvazione di determinate porzioni di schede materiali e sistemi.

10 GUIDA ALLA LETTURA DEL PROGETTO

10.1 PREMESSA

Il presente capitolo segnala alcuni punti rilevanti per meglio comprendere come il progetto esecutivo in oggetto è stato composto e come vanno interpretati i documenti prodotti.

Gli elaborati di progetto sono da considerarsi "reciprocamente esplicativi". Tale avvertenza va interpretata come un obbligo da parte dell'Appaltatore a valutare congiuntamente le informazioni riportate nei vari elaborati progettuali, considerando pertanto come rilevanti i dati di progetto riportati nei documenti della relativa disciplina.

10.2 PROGETTO ARCHITETTONICO-PROGETTO STRUTTURALE

Sulle tavole del progetto architettonico è segnalata la seguente avvertenza:

"VERIFICARE TUTTE LE MISURE E I FORI CON IL PROGETTO ARCHITETTONICO E IMPIANTISTICO" Tale avvertenza va interpretata come la necessità di leggere i dati strutturali nei disegni del progetto strutture ed i dati di finitura nei disegni architettonici. L'Appaltatore avrà cura di verificare il progetto strutturale inoltre anche con i fori del progetto impiantistico, oltre verificare le prescrizioni relative alla risoluzione interferenze nel modello BIM.

Per ogni altra informazione impiantistica l'Appaltatore dovrà fare riferimento agli elaborati specifici degli impianti. Nella fase di redazione del progetto costruttivo l'Appaltatore dovrà tenere conto dei dettagli specifici legati alla scelta del Fornitore.

Gli elaborati costruttivi a cura dell'Appaltatore dovranno considerare le istruzioni della DL rispetto alla scelta dei materiali e relativi colori delle finiture.

10.3 OPERE AL GREZZO

Il progetto prevede di lasciare al rustico alcuni spazi, in particolare gli ambienti che riportano la dicitura: "area lasciata al rustico: impianti e finiture esclusi dal presente appalto". Tale scelta è dovuta principalmente al fatto che tali spazi, non essendo di stretta natura sanitaria e ipotizzando che saranno, a regime, ceduti dalla committenza secondo modalità concessorie (o secondo altre forme: locazione, ecc.), demandano la loro finitura a un periodo successivo e secondo logiche che la committenza stabilirà con il soggetto che gestirà la concessione o la locazione.

Le aree al grezzo, elencate di seguito, non hanno impatto sull'accreditamento sanitario del plesso ospedaliero, ad eccezione del Gruppo Operatorio, che sarà ricompreso in appalto parallelo a quello delle attrezzature medicali. Oltre alla lista sotto, si rimanda al documento dedicato codice RUGGI-SA_E_GE_GEN_REP_00_000_0122_r00.

In linea generale, salvo diversamente specificato negli elaborati di progetto delle varie discipline, i limiti di fornitura per le aree al grezzo sono i seguenti:

- Strutture: sono completate tutte le opere strutturali anche nelle parti al grezzo;
- Opere edili: devono essere completate le opere al perimetro (facciate, pareti) dell'area al grezzo, così come porte di accesso e d'esodo. Non sono ricompresi nel presente appalto finiture a pavimento, a soffitto, pareti interne, altri lavori edili di finitura.
- Impianti meccanici: devono essere completati gli impianti che attraversano area al grezzo (scarichi acque di ogni tipo, adduzioni, eventuali rami primari HVAC) e che servono aree che vengono completate nel presente appalto. Tutte gli altri impianti a diretto servizio dell'area al grezzo devono essere completati al perimetro con eventuale elemento tagliafuoco (serrande, collari o altro) e chiusura.
- Impianti elettrici e speciali: devono essere completati gli impianti che attraversano area al grezzo (eventuali blindosbarre, canaline portacavi e altro) e che servono aree che vengono completate nel presente appalto. Tutte gli altri impianti a diretto servizio dell'area al grezzo devono essere completati al perimetro con eventuale elemento tagliafuoco al perimetro (se applicabile) e interruzione del ramo ad un quadro elettrico o altro elemento terminale. Qualora richiesto, anche nelle aree al grezzo sarà prevista installazione di sistemi di rilevazione e allarme secondo normativa vigente.

Negli elaborati grafici architettonici la dicitura "locale lasciato a rustico" contraddistingue i suddetti locali:

- Piano terra:
 - Sterilizzazione: Locali STE (lavaggio, confezionamento, stoccaggio, deposito e locali di supporto)
 - Radioterapia: Locali RAD-006, RAD-050, RAD-026, RAD-027
 - Camera iperbarica: Locali CIP-002, CIP-003, CIP-007, CIP-009, CIP-010
 - Caffetteria: Locale ACC-004 e locali di supporto
 - Centro congressi: Locali CCN-001, CCN-006, CCN-005, CCN-022, CIR-S24
 - Mensa: Locali RIS-001 e locali di supporto
 - Commerciale: Locali ACC-014, ACC-012, ACC-013, ACC-016, ACC-015
 - Cucina: Locali CUC (ricevimento, deposito, preparazione, cottura, confezionamento, lavaggio e locali di supporto)
- Piano primo:
 - Radiologia Pronto Soccorso: Locali PSC-061, PSC-064, PSC-065, PSC-066
 - Endoscopia: Locali END (Sale endoscopiche e locali di supporto)
 - Radiologia: Locali DIM (Sale RMN, TC, RX e locali di supporto)
 - Medicina nucleare: Locali NUC (Sale diagnostiche, SPECT e locali di supporto)
 - Ambulatori odontoiatrici: Locali AMB-121, AMB-091, AMB-092, AMB-162, AMB-093, AMB-094
- Piano secondo:

- Sale operatorie 1: Locali SOP (Sale operatorie, preparazione, preparazione chirurgi e locali di supporto)
- Sale operatorie 2: Locali SOP (Sale operatorie, preparazione, preparazione chirurgi e locali di supporto)
- Angiografia: Locali ANG (Sale angiografiche, impianto pacemaker e locali di supporto)
- PMA: Locali PMA-002, PMA-003, PMA-032
- Piano quarto:
 - Sale parto: Locali OSG-100, OSG-102, OSG-101, BLP-062, BLP-063

10.4 FUTURA STAZIONE M9 ESTENSIONE METROPOLITANA DI SALERNO

La porzione di terreno a sud del lotto è destinata alla costruzione della futura stazione della metropolitana di superficie "M9" che sarà estensione della metropolitana di Salerno. L'area è identificata nel masterplan, coordinata secondo le informazioni fornite dal progettista nel 2021. L'Appaltatore avrà cura di verificare con la Stazione Appaltante e con l'ente progettista eventuali aggiornamenti delle informazioni relative a quell'area del masterplan, adattando gli elaborati interessati senza ulteriori oneri.

L'intervento di costruzione dei binari e stazione M9 sarà realizzato successivamente a cura di altri, in accordo con l'ente fornitore. Gli stessi soggetti incaricati dell'appalto avranno cura di produrre le necessarie analisi acustiche, progettare adeguate mitigazioni e realizzare tali mitigazioni acustiche come parte integrante dell'appalto della stazione M9 e del prolungamento della metropolitana di Salerno.

10.5 ROTATORIE SU VIA S. LEONARDO

Il presente progetto del Nuovo Ospedale di Salerno incorpora le previsioni urbanistiche del Comune in merito agli accessi da nord al lotto lungo v. S. Leonardo. Tali accessi avverranno con due rotatorie lungo la predetta via S. Leonardo, la cui realizzazione è parte della rettifica della strada al confine nord del lotto e non è quindi parte del presente appalto. I soggetti incaricati della progettazione e realizzazione delle rotatorie e della rettifica di porzione di via S. Leonardo tramite appalto dedicato, avranno cura di produrre le necessarie analisi acustiche, progettare adeguate mitigazioni e realizzare tali mitigazioni acustiche come parte integrante delle lavorazioni assegnate.

10.6 SVINCOLO ANAS

Per quanto riguarda lo svincolo di progetto a sud del lotto, sarà compito dell'appaltatore interfacciarsi con il gestore ANAS della Tangenziale di Salerno per mettere in collegamento la nuova rotatoria prevista da progetto alla viabilità esistente. L'Appaltatore dovrà altresì coordinare la viabilità di progetto con le nuove corsie di allaccio alla tangenziale di Salerno, la cui progettazione e realizzazione è a cura di altri soggetti rispetto al presente appalto del nuovo plesso ospedaliero. Gli stessi soggetti incaricati dell'appalto avranno cura di produrre le necessarie analisi acustiche, progettare adeguate mitigazioni e realizzare tali mitigazioni acustiche come parte integrante cantiere dello svincolo della Tangenziale ANAS.

10.7 STATO DEI LUOGHI AREA EX FINMATICA

L'edificio presente allo stato grezzo all'interno dell'area Ex Finmatica è oggetto di demolizioni.

L'intera area Ex Finmatica sarà consegnata all'appaltatore con il ripristino dei luoghi già effettuato a cura del curatore fallimentare, così da avviare la costruzione dell'edificio su area già ripristinata.

10.8 ALLACCIO SCARICO FOGNATURA

La rete fognaria dell'ospedale sarà collegata al depuratore consortile di via Prudenza mediante una nuova condotta da posarsi, a cura dell'Appaltatore, in affiancamento alla condotta esistente in PRFV DN450 gestita da Salerno Sistemi SpA, società con la quale l'Appaltatore dovrà interfacciarsi. La nuova condotta, a partire dal sollevamento finale della rete dei reflui ospedalieri, attraversa, tramite TOC, il torrente Fuorni per poi proseguire lungo la zona industriale dove è posata la condotta esistente. Negli attraversamenti di ferrovia e tangenziale, qualora la disponibilità di spazi al di sotto dei viadotti esistenti non fosse compatibile con uno scavo tradizionale, si ricorrerà a tecnologie di posa no-dig. Sarà cura dell'Appaltatore realizzare l'allaccio di questa tubazione con il collettore denominato "1", costituito da uno scatolare rettangolare che recapita i reflui direttamente all'impianto di depurazione.

Sarà cura dell'Appaltatore richiedere e ottenere tutti i relativi permessi necessari alla costruzione e operatività del condotto di allaccio. L'appaltatore dovrà inoltre operare un rilievo dell'area, sia topografico che infrastrutturale e documentale, interpellare tutti gli enti interessati e porre in essere tutto quanto necessario a dare l'opera compiuta.



Documento
firmato da:
PASQUALE
MANDUCA
27.01.2023
13:46:00 UTC

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
“SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA”

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI SALERNO

CUP: B59J16003160001 CIG: 9607502974

SCHEMA DI CONTRATTO **D’APPALTO**

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA"

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DL NUOVO OSPEDALE DI SALERNO

CUP: **B59J16003160001** CIG: **9607502974**

SCHEMA DI CONTRATTO
D'APPALTO

(art. 43, DPR 207/2010)

	Euro
a) Lavori a base d'asta	€ 360.543.863,48
b1) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 6.555.204,09
b2) Oneri per l'attuazione dei piani di prevenzione Covid	€ 130.298,03
Totale appalto	€ 367.229.365,60
c) IVA	€ 36.724.436,56
Totale	€403.953.802,16

NOTA BENE: Nel presente documento sono inseriti gli importi di progetto che dovranno essere sostituiti dove applicabile dal valore incluso il ribasso di gara offerto dall'Esecutore.

P.    

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI**(tra parentesi l'abbreviazione utilizzata nel testo del contratto)**

Si applicano all'appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto d'appalto e dal Capitolato, le norme statali e regionali in materia di opere pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro, di tutela ambientale, di regolazione dei negozi giuridici (contenute in leggi, regolamenti, decreti, circolari).

Si richiamano, in particolare:

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (Legge n. 2248 del 1865)
- Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni
- Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 così come integrato da Decreto "Infrastrutture" 10.09.2021 n. 121, Decreto "Milleproroghe" 21.12.2020 n. 183, Decreto "Semplificazioni" 16.07.2020 n. 76, Decreto "Rilancio" 19.05.2020 n. 34, Decreto "Cura Italia" 17.03.2020 n. 18, Decreto "Fiscale" 26.10.2019 n. 124, Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32, Legge 03.05.2019 n. 37, Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135, Legge 27.12.2017 n. 205, Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56, D.L. 30.12.2016 n. 244;
- Le disposizioni in vigore (ex art. 358 del D.P.R. n. 207/2010) contenute nel Decreto;
- Le norme vigenti in materia di assunzioni (comprese quelle obbligatorie e le garanzie per i disabili), tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori;
- Le disposizioni vigenti in materia di trattamento economico e normativo della manodopera;
- La legislazione in materia di circolazione stradale, tutela e conservazione del territorio e dell'ambiente;
- Le norme in materia di prevenzione mafiosa;
- Le disposizioni in materia di impiantistica e di sicurezza degli impianti stessi";
- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto*

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Capitolato generale d'appalto)

Infine, lo schema di contratto è stato predisposto secondo le osservazioni effettuate dall'Avvocatura regionale ed espresse con il parere PS 1-2023 e successiva integrazione, acquisiti entrambi al Protocollo generale n. PG/2023/16343 e PG/2023/20334.

N. di Rep. _____

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

AOU SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA

CONTRATTO DI APPALTO IN FORMA PUBBLICO-AMMINISTRATIVA PER L'ESECUZIONE
DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO E
RUGGI D'ARAGONA DI SALERNO

L'anno Duemila_____, addì _____ del mese di _____ (___/___/___), davanti a
me Dott. _____, Notaio Dott. _____
_____, residente in _____
_____ con studio in _____,
iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di _____

SONO PRESENTI:

A) il Sig. _____ nato a _____ il
_____ il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di
_____, con
sede legale in _____,
nel presente atto denominata "Stazione Appaltante", giusta procura
_____;

B) il Sig. _____ nato a _____ il
_____ il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di
_____, dell'impresa
_____, giusta _____



_____, con sede in _____
_____ codice fiscale e partita IVA _____,
nel presente atto denominata semplicemente “esecutore” o “Appaltatore”;

OVVERO

B) il Sig. _____ nato a _____ il _____ il quale
dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di
_____ dell'impresa _____
_____, giusta _____
_____, con sede in _____
codice fiscale e partita IVA _____, nel presente
atto denominata semplicemente “esecutore” e che agisce quale capogruppo
mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo verticale
costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

- Impresa _____ con sede in
_____ via _____
codice fiscale _____ e partita IVA _____;
- Impresa _____ con sede in
_____ via _____
codice fiscale _____ e partita IVA _____;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Notaio sono
personalmente certo, di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei
requisiti di legge, rinunciano all'assistenza dei testimoni, con il mio consenso.



PREMESSO

1. che con deliberazione del Direttore Generale n. ____ del _____ è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la “Realizzazione del Nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno”;
2. con determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____ è stata indetta la gara di appalto per i lavori di “Realizzazione del Nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno” per un importo complessivo di Euro Trecento sessantasette milioni duecento ventinovemila trecento sessantacinque Euro e sessanta centesimi (Euro 367'229'365,60), oltre all’Iva, di cui Euro Trecento sessanta milioni cinquecento quarantatremila ottocento sessantatré Euro e quarantotto centesimi (Euro 360'543'863,48), oltre all’Iva, soggetti a ribasso d’asta e complessivi Euro sei milioni seicento ottantacinquemila trecento settantaquattro e quarantatré centesimi (Euro 6'685'502,12), non soggetti a ribasso quali oneri per la sicurezza e sicurezza Covid;
3. che, a seguito dell’espletamento della procedura di gara a mezzo di pubblico incanto, sono stati provvisoriamente aggiudicati all’“Appaltatore” i lavori pubblici per la realizzazione di un Nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, come risulta dai verbali della Commissione di gara in data _____;
4. con determinazione del Direttore Generale n. _____ in data _____ i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato esecutore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del ____%;

5. che _____, responsabile unico del procedimento dei lavori di cui trattasi, ha attestato, che sono trascorsi giorni dall'avvenuta comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione e che in data _____ l'avviso in merito all'esito della gara è stato regolarmente pubblicato;
6. che l'“Appaltatore” ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data _____ circa la composizione societaria, acquisita al protocollo generale dell'Ente il giorno _____ al n. _____;
7. che l'“Appaltatore” e il Responsabile Unico del Procedimento della “Stazione appaltante”, per l'intervento di cui trattasi, hanno sottoscritto in data _____, il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;
8. che il possesso dei requisiti dell'esecutore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. _____ in data _____, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Premesse

1. 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e



ne costituiscono il primo patto.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

1. La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, affida all'appaltatore che accetta senza riserva alcuna l'appalto dei lavori relativi alla "Realizzazione del Nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno";

CUP: B59J16003160001 CIG: 9607502974

2. L'esecutore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati all'art. 27.

Articolo 3 – Capitolato speciale d'appalto

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto esecutivo, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, ancorché non materialmente allegati, ma depositati agli atti della stazione appaltante con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma altresì:
 - di avere esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possono aver influito sulla determinazione della propria offerta e che possono, comunque, influire sull'esecuzione dei lavori;
 - relativamente alla parte a corpo dei lavori, di aver tenuto conto delle

eventuali discordanze nelle valutazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico nella formulazione della propria offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa e invariabile, rinunciando fin d'ora a qualunque rivendicazione di maggiori corrispettivi per le maggiori e/o diverse quantità occorrenti per l'esecuzione dei Lavori affidati;

- di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei depositi e della mano d'opera da impiegare nei lavori in relazione ai tempi previsti ed ai costi per l'esecuzione degli stessi;

3. L'appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecniche ed economiche effettuate con la formulazione dell'offerta rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività. L'appaltatore non potrà, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dello stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilità, costi e remuneratività dovendosi l'appaltatore assumere ai sensi dell'art. 1655 c.c. tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi e correlati al compimento dell'opera in appalto.

4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate negli atti progettuali.



Articolo 4 – Ammontare dell'appalto

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro
xx) di cui:
€ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Euro) per lavori compensati "a corpo";
€ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Euro xxxxxxxxx) per lavori compensati "a misura";
€ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Euro xxxxxxxxx) per costi per l'attuazione dei
piani di sicurezza e sicurezza Covid;
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., per cui l'importo contrattuale "a corpo" resta fisso e
invariabile, senza che possa essere indicata da alcuna delle parti contraenti
alcuna successiva modificazione sulla misura e/o sul valore delle quantità e
qualità di detti lavori.

**Articolo 5 – Domicilio e rappresentanza dell'esecutore, pagamenti, tracciabilità
flussi finanziari e direzione del cantiere**

- 1.-Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii., l'esecutore ha eletto domicilio nel Comune di _____. Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta. Le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante ovvero alla data di ricezione del documento

stesso al domicilio legale dell'appaltatore.

2.-Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii., e della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti a favore dell'esecutore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, le cui coordinate bancarie sono: _____
_____ intestato all'esecutore. Le persone delegate ad operare sul conto sono _____.

Sempre ai fini dell'art. 3, comma 5 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.:

- a) Il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: _____:
- b) Il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: _____.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. e si impegna a dare comunicazione immediata alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di..... della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3.-Ai sensi dell'art. 4 del capitolato d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii., l'esecutore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'esecutore rimane

responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'esecutore, previa motivata comunicazione.

- 4.-Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall'esecutore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6 – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del presente contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi nei termini stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa convocazione dell'esecutore. L'appaltatore, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori e comunque prima dell'inizio degli stessi, dovrà presentare alla Direzione Lavori un dettagliato programma esecutivo dei lavori. Tale programma dovrà essere compatibile con il cronoprogramma di esecuzione dei lavori predisposto dal Committente. La Direzione lavori, previa intesa con il Committente, dovrà approvare o respingere il menzionato programma. In tale ultima ipotesi, l'appaltatore è tenuto, nel termine di 5 giorni dalla comunicazione del rigetto da parte del Committente, a ripresentare il programma con le modifiche e/o gli aggiornamenti richiesti. La mancata presentazione del programma ovvero la mancata revisione dello stesso nei suddetti



termini, legittimerà il Committente a sospendere eventuali pagamenti. Qualora l'appaltatore ritardi la presentazione del programma oltre i succitati 10 giorni decorrenti dalla consegna dei lavori ovvero oltre i succitati 5 giorni fissati per la ripresentazione del programma modificato e/o aggiornato come modificato dal Committente, lo stesso provvederà ad applicare una penale pari all'1°/oo dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

2.-Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto, è fissato in giorni mille e venti (1020) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'appaltatore dovrà mensilmente relazionare la Direzione lavori sull'avanzamento del programma esecutivo approvato dal Committente, ed in particolare sulle seguenti attività:

avanzamento reale rispetto all'avanzamento pianificato;

individuazione di eventuali scostamenti;

individuazione delle eventuali cause di tali scostamenti;

azioni correttive per raggiungere l'avanzamento pianificato.

Ogni mese dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore e dalla Direzione lavori un verbale contenente i suddetti dati, che dovrà essere inviato al Committente. L'appaltatore dovrà trasmettere settimanalmente alla Direzione lavori un rapporto di avanzamento dei lavori.

3.-Il termine di esecuzione dei lavori è da considerarsi inderogabile, ivi compresa l'estensione del lavoro in tre turni giornalieri (compresi notturni e festivi) come stabilito dal C.S.A. - parte amministrativa. Qualora necessario, l'esecutore dovrà articolare le lavorazioni in più turni (anche notturni e festivi), anche per le lavorazioni per cui tale fattispecie non è espressamente prevista dal C.S.A., al fine di garantire il rispetto del termine

assegnato. Tutta l'articolazione in più turni, come sopra, è da considerarsi compresa nel prezzo "a corpo" dell'Appalto (cfr. art. 14 e seguenti del C.S.A. – Parte amministrativa).

Articolo 7 – Penale per i ritardi

- 1.-La penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione sarà per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale incrementato delle eventuali varianti in corso d'opera fino ad un massimo del 20% dell'importo contrattuale netto dei lavori fatto salvo il maggior danno che la Stazione Appaltante potrà richiedere in conseguenza dei ritardi e in particolare riferito alla mancata possibilità di rendicontazione e conseguente perdita di finanziamento.
- 2.-La penale, con l'applicazione delle stesse aliquote e con le stesse modalità stabilite dall'art. 18 del capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardi nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 20%, secondo art. 113-bis c.4 del DL50/2016 e ss.mm.ii., pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'esecutore.

Articolo 8 – Sospensioni o riprese dei lavori

- 1.-Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 5 comma 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (Decreto semplificazioni) e del D.M. n. 49/2018, è ammessa esclusivamente la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di:

1. CA

- cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea;
- gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da Covid-19;
- gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
- gravi ragioni di pubblico interesse;

2.-La sospensione dei lavori è, in ogni caso, disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e permane per il tempo strettamente necessario al superamento delle cause che l'hanno determinata.

3.-Qualora l'esecutore ritenga siano cessate le cause della sospensione dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere reversa all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4.-Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di

esecutori plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, la risoluzione del contratto, che opra di diritto, e provvede secondo una delle alternative modalità descritte dall'art. 5 della legge 120 del 2020.

Articolo 9 – Oneri a carico dell'esecutore

- 1.-Sono a carico dell'esecutore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale di appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento od in forza del Capitolato generale di appalto per quanto auspicabile, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 51 – capitoli A e B e art.52 del Capitolato speciali di appalto – parte amministrativa – prescrizioni contrattuali “Oneri ed obblighi dell'Esecutore”.
- 2.-In ogni cosa si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'esecutore le spese per:
 - a. L'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;
 - b. Il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo s'opera;
 - c. Attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d. Rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere dal giorno di consegna fino al compimento del collaudo provvisorio;
 - e. Le vie di accesso al cantiere;

- f. La messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g. Passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h. La custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio;
- i. Il ripristino delle pubbliche vie se danneggiate nel corso dei lavori, con le medesime finiture e materiali presenti ad inizio lavori;
- j. La sorveglianza del cantiere, ivi compresa la sorveglianza dovuta per il coordinamento delle interruzioni dei lavori in caso di attivazione dell'elisoccorso.

3.-L'esecutore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4.-La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5.-L'esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'esecutore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'esecutore è in



tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 10 – Contabilizzazione dei lavori

- 1.-La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e a quanto riportato all'art. 23 del C.S.A, parte prima, nonché di quanto disposto dagli art. 13 e 14 del Decreto Ministeriale n. 49/2018.
- 2.-La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione omogenea in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni, che sono eseguite, sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori, che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
- 3.-Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
- 4.-Per eventuali lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede secondo le relative speciali



disposizioni.

- 5.-Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.
- 6.-Per quanto non espressamente previsto, di rimanda alle norme del capitolato speciale d'appalto.

Articolo 11 – Adeguamento prezzi

- 1.-Ai sensi del DL 4/2022, poi convertito in legge n. 25 del 2022, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del DL 4/2022 e s. mm.ii.

Articolo 12 – Variazioni al progetto e al corrispettivo

- 1.-Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e del D.M. n. 49/2018, le stesse



verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il relativo verbale di concordamento.

- 2.-In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010, art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- 3.-L'elenco dei prezzi unitari, come richiamato all'art. 27 del contratto, è vincolante per la sola valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto stabilito all'art. 12.

Articolo 13 – Anticipazione del prezzo

- 1.-E' prevista l'anticipazione del prezzo a favore dell'Appaltatore nella misura del 20% sul valore del contratto di appalto, ai sensi e con le modalità dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 14 – Pagamenti in acconto e pagamenti in saldo

- 1.-All'esecutore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori, al netto della ritenuta dello 0,50%, di importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale. L'ultimo acconto in corso d'opera, fino alla emissione del certificato di ultimazione dei lavori, potrà essere di qualunque importo. In ogni caso il totale da corrispondere in corso d'opera e fino all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori non potrà superare il 90% dell'importo contrattuale. La rimanente parte



sarà contabilizzata nello stato finale dei lavori.

- 2.-Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'esecutore e comunque non imputabili al medesimo, l'esecutore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento ed all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
- 3.-Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori prima della redazione del conto finale.
- 4.-Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
- 5.-Il pagamento della rata di saldo potrà avvenire alle condizioni di cui all'art. 103 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- 6.-La rata di saldo sarà comprensiva del premio di accelerazione, se dovuto ai sensi dell'art. 8.
- 7.-In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
 - a. tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'esecutore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 5, comma 3;
 - b. ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 5,

comma 2;

- c. devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
- d. le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli
- e. senza necessità di declaratoria.

8.-Per quanto non espressamente previsto si rimanda agli artt. 23 e 24 del capitolato speciale di appalto.

Articolo 15 – Ritardo nei pagamenti nelle rate di acconto e saldo

- 1.-In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti/saldi, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore gli interessi nella misura e con le modalità ed i termini di cui gli articoli 25 e 26 del C.S.A..

Articolo 16 – Collaudo e gratuita manutenzione

- 1.-Il certificato di collaudo è emesso entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento.
- 2.-L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, che

ha carattere provvisorio.

- 3.-Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi equivale a tacita approvazione, ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza di detto termine.
- 4.-Nel periodo che intercorre tra l'emissione del certificato di collaudo provvisorio e la conversione in collaudo definitivo, l'Esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi dell'art. 229 comma 3, ultimo periodo, del D.P.R. n. 207/2010.
- 5.-Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'esecutore risponde per la difformità ed i vizi d'opera, ancorché non riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
- 6.-L'esecutore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate; in tal caso, per le opere consegnate, cessa l'obbligo di cui al periodo precedente.
- 7.-Si applicano le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 207/2010 per quanto applicabili.

Articolo 17 – Risoluzione del contratto – Clausole risolutive espresse

1.-La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutte le ipotesi e con le modalità di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.L. 76/2020 art. 5 comma 4. Inoltre, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno, nelle seguenti ipotesi:

- a. mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori di cui all'art 21 comma 1 del capitolato speciale di appalto;
- b. frode nell'esecuzione dei lavori;
- c. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- d. manifesta incapacità od inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- e. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale;
- f. sospensione dei lavori da parte dell'esecutore senza giustificato motivo;
- g. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- h. subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- i. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo

scopo dell'opera;

- j. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 09 Aprile 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli Articoli 38 e seguenti del capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- k. Nel caso di azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.U.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- l. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- m. applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- n. ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;



o. ogni altra causa prevista dal capitolato speciale di appalto.

2.-La stazione appaltante risolve altresì il contratto in caso di:

- a. decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b. nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c. perdita da parte dell'esecutore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3.-Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi dell'art 21 comma 9 del capitolato speciale, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto

4.-Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto Il Responsabile Unico del Procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto,

dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al codice dei contratti pubblici. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore oneri e spese.

5.-L'esecutore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

6.-Per quanto non espressamente previsto si rimanda all'art. 21 del capitolato speciale di appalto, parte prima.

Articolo 18 – Controversie

1.-Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il cui importo economico dell'opera possa variare tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento



- dell'accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
- 2.-Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'esecutore cessa la materia del contendere.
- 3.-Anche al di fuori di casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, possono essere risolti mediante transazione nel rispetto del codice civile, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- 4.-Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1 e la transazione di cui al comma 3, visto che trattasi di appalto di lavori sopra soglia CE, saranno devolute al Giudice ordinario; in questi casi il foro competente è quello di Salerno.
- 5.-È espressamente esclusa la facoltà di ricorso all'arbitrato.

Articolo 18bis – Collegio Consultivo Tecnico

- 1.-Ai sensi dell'art. 6, D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori o comunque non oltre dieci giorni da tale data, è prevista la costituzione, presso il Committente, di un collegio consultivo tecnico, con i compiti previsti dall'articolo 5 del D.L. citato e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.
- 2.-Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta del Committente, da tre componenti. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di



comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'art. 6 cit., questo è designato entro i successivi cinque giorni dalle regioni per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo componente.

3.-All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.

4.-Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.

5.-Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile,



salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse.

- 6.-Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.
- 7.-Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, ai sensi dell'art.6, c.6 del D.L. n. 76/20 il collegio può essere sciolto dal 31 luglio 2023 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.
- 8.-I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'art. 9 del DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto. Non è ammessa la nomina



di consulenti tecnici d'ufficio. La cumulazione degli incarichi dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico è limitata dalla norma vigente.

- 9.-In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 19 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

- 1.-L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 27 comma 2 del capitolato speciale d'appalto.
- 2.-L'esecutore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
- 3.-L'esecutore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte

le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

- 4.-In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'esecutore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore in esecuzione del contratto.
- 5.-Per ogni inadempimento, anche da parte del sub-esecutore, rispetto agli obblighi in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, la stazione appaltante effettua trattenute fino al 20% su qualsiasi credito maturato a favore dell'esecutore per l'esecuzione dei lavori, accantonando l'importo relativo, a garanzia degli obblighi contributivi disattesi e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
- 6.-Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013 e ss.mm.ii., è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data _____ numero _____.

Articolo 20 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

- 1.-L'esecutore deve depositare presso la stazione appaltante, prima della consegna dei lavori:



- a. il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- b. un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di coordinamento e sicurezza;
- c. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento.

2.-Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera c) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3.-L'esecutore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza nella fase operativa gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Articolo 21 – Adempimenti in materia antimafia

1.-Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, artt. 67 e 76 comma 8, si prende atto che in relazione all'esecutore, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, in base: _____ **(in alternativa:** sono in corso di espletamento le richieste delle relative attestazioni e si è in attesa delle risultanze con gli effetti di cui al precedente art. 16 punto 2 lett. c)

- 2.-Il provvedimento definitivo di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione è causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50 del 2016.
- 3.-L'esecutore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 22 – Subappalto

- 1.-A pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti, così come disposto dall'art. 105, comma 1, del D. Lgs. 50 del 2016.
- 2.- Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i lavori che l'esecutore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla disciplina di gara.
- 3.-I pagamenti relativi ai lavori svolti dal sub-esecutore o cottimista verranno effettuati direttamente dall'esecutore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture

quietanzate, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

4.-L'amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti, anche parzialmente, qualora accerti il mancato pagamento del sub-esecutore, nei termini di legge.

5.-L'inadempimento dell'obbligo previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., può concretizzare gli estremi di un grave inadempimento contrattuale da parte dell'esecutore, qualora sia accertato che lo stesso non è frutto di un mero ritardo di trasmissione ma di un effettivo mancato pagamento nei confronti del sub-esecutore; in tal caso esso rappresenta un valido presupposto per la preventiva risoluzione del contratto e la successiva escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 23 – Garanzia “di buon adempimento” e garanzia fidejussoria “per risoluzione”

1.-A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, e del risarcimento dei danni derivati dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'esecutore ha prestato apposita garanzia “di buon adempimento”, ai sensi dell'art. 104, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Polizza _____ per l'importo di € 18'361'468,28 pari al 5% dell'importo contrattuale come risultante dall'aggiudicazione senza applicazione degli incrementi per ribassi di cui all'articolo 103 comma 1.

2.-Ai sensi del comma 5, art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo

garantito.

- 3.-La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 4.-La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
- 5.-Trova applicazione, per lo schema della fidejussione, la disciplina di cui al comma 9 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- 6.-È altresì richiesta ai sensi dell'art. 104, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la garanzia fidejussoria "per risoluzione, di natura accessoria, che opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal D. Lgs. 50 del 2016 ed è di importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, fermo restando che, poiché l'importo in valore assoluto del contratto è superiore a 100 milioni di euro, la garanzia si intende comunque limitata a 100 milioni di euro.
- 7.-La garanzia "per la risoluzione" copre, nei limiti dei danni effettivamente subiti, i costi per le procedure di riaffidamento da parte della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore e l'eventuale maggior costo tra l'importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e l'importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, a cui sono sommati gli importi dei pagamenti già effettuati o da effettuare in base agli stati d'avanzamento dei lavori. La garanzia "per la risoluzione" è efficace a partire dal perfezionamento del presente contratto e fino alla data di



emissione del certificato di ultimazione dei lavori, allorché cessa automaticamente. La garanzia "per la risoluzione" cessa automaticamente oltre che per la sua escussione ai sensi del comma 1, anche decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori.

8.-Le garanzie di cui al presente articolo prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma del codice civile.

9.-Nel caso di escussione il pagamento è effettuato entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore recante l'indicazione del titolo per cui la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore richiede l'escussione. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie fideiussorie di cui al comma 1, sono adottati con le modalità di cui all'articolo 103, comma 9.

Articolo 24 – Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

1.-Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'esecutore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2.-L'esecutore ha stipulato, a tale scopo, un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del collaudo provvisorio, con polizza numero _____, rilasciata in data

_____, dalla _____, per un massimale di € _____.

- 3.-L'esecutore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero _____, rilasciata in data _____ dalla _____, per un massimale di € _____.
- 4.-Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati di cui al comma 9, art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Articolo 25 – Fideiussione a garanzia dell'anticipazione del prezzo

- 1.-L'esecutore ha costituito una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata in data _____ dalla _____, di importo di € _____ pari all'anticipazione del prezzo di cui al precedente art. 13 maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori allegato al capitolato speciale di appalto.

Articolo 26 - Programma di esecuzione dei lavori

- 1.-Si intende espressamente richiamato e sottoscritto il programma dei lavori allegato al presente contratto.

Articolo 27 – Controlli e verifiche

- 1.-Si intendono espressamente richiamate, sottoscritte ed accettate tutte le verifiche, prove, controlli e quanto altro indicato e riportato nei capitolati



tecnici prestazionali allegati al presente contratto.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 – Documenti che fanno parte del contratto

1.-Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a. il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per quanto applicabile e non in contrasto con il Capitolato Speciale o con il presente contratto e il capitolato generale di appalto per quanto applicabile e non in contrasto con il Capitolato Speciale, con la D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o con il presente contratto;
- b. il capitolato speciale di appalto – Parte Prima – Prescrizioni contrattuali;
- c. il capitolato speciale di appalto – Parte Seconda – Prescrizioni tecniche (tutte le diverse sezioni disciplinari);
- d. tutti gli elaborati grafici e di calcolo del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi e le relazioni;
- e. il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- f. l'elenco dei prezzi unitari;
- g. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii., nonché le eventuali proposte migliorative al piano se accolte dal coordinatore della sicurezza;
- h. il piano operativo di sicurezza;

P. CA

- i. il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. 207/2010;
 - j. le polizze di garanzia;
 - k. offerta tecnica-economica presentata in sede di gara dall'esecutore.
- 2.-Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- a. le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - b. le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Articolo 29 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari

- 1.-Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., legge 108 del 2021, Legge 55/2019, D.Lgs. 77/2021, il D.Lgs. n. 56/2017 ("Correttivo Appalti"), Legge n. 96/2017, il D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile nella fase transitoria, il D.M. n. 49/2018, il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii., il capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e quelle contenute e richiamate nel capitolato speciale prescrizioni contrattuali e nel capitolato speciale di appalto – prescrizioni tecniche. In caso di contrasti interpretativi, il contratto ha prevalenza.
- 2.-In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento



giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 30 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento finale

- 1.-Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'esecutore.
- 2.-Sono altresì a carico dell'esecutore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio.
- 3.-Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii.
- 4.-L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 31 – Protocollo di azione e vigilanza

In base al Protocollo di azione per la vigilanza collaborativa stipulato tra ANAC e Regione Campania in data 15 ottobre 2015, la Regione Campania *“... si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto*

f. A. J. K. R. E.

rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp”.

Articolo 32 – Dichiarazione anti-pantouflage

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, D. Lgs 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'Amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'Amministrazione committente.

* * *

Le parti espressamente dichiarano di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto ed ai sensi dell'art. 1341 c.c., di approvare specificamente quelle di cui agli articoli 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione Campania
Il Direttore Generale
per la Tutela della salute
e il Coordinamento del
Sistema Sanitario regionale

Per l'Appaltatore



Documento firmato da:
PASQUALE MANDUCA
27.01.2023 13:46:34 UTC

Richiesto, io Notaio, ho ricevuto questo atto, scritto da persona di mia fiducia in un originale del quale ho dato lettura alle parti, che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione con me ufficiale rogante, lo sottoscrivono.

Il presente atto di sottomissione consta di n. ____ facciate interamente scritte e di righe n. ____ scritte nell'ulteriore ultima facciata, escluse le sottoscrizioni.

Il Notaio

Dott. _____



